

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

548° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 8
2 ^a - Giustizia	» 28
4 ^a - Difesa	» 53
5 ^a - Bilancio	» 59
6 ^a - Finanze e tesoro	» 62
7 ^a - Istruzione.....	» 67
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 73
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 76
10 ^a - Industria.....	» 78
11 ^a - Lavoro.....	» 82
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 88
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 93

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro).....	Pag. 3
10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 6

Commissione speciale

Materia d'infanzia	Pag. 101
--------------------------	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 108
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 112
Informazione e segreto di Stato.....	» 119
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 120
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 167
Riforma amministrativa	» 171
Riforma bilancio statale.....	» 173

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag. 185
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 186
--------------------	----------

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
(5^a – Programmazione economica, bilancio)
(6^a – Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

68^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GUERZONI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economia Giarda.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale (n. 621)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame e rinvio)

Il Presidente GUERZONI, atteso il rilievo e la complessità del provvedimento, dà la parola al Sottosegretario GIARDA per una esposizione illustrativa delle metodologie adottate dal Governo e dei contenuti più rilevanti dello stesso.

Il sottosegretario GIARDA chiarisce preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale è finalizzato a definire i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate alle regioni in seguito alla soppressione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato: si tratta di un importo pari a circa 40 mila miliardi, riconducibile alla revisione della quota regionale dell'accisa sulla benzina, all'aumento della addizionale regionale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e alla assegnazione di una compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. Dopo aver precisato di escludere dalla trattazione gli aspetti strettamente inerenti la sanità, richiama brevemente i criteri della legge di delega, ricordando in particolare il mantenimento di alcuni trasferimenti

dal bilancio dello Stato, relativi ad attività di interesse nazionale, l'attuazione della delega senza oneri a carico dello Stato e che l'attribuzione del gettito alle regioni con riferimento ad indicatori delle basi imponibili regionali; sempre secondo la delega, i meccanismi perequativi – limitati alla compartecipazione IVA o al gettito dell'accisa – devono tenere conto delle diverse capacità fiscali, consentire il finanziamento di livelli essenziali ed uniformi dei servizi, con particolare riferimento ai fabbisogni sanitari e, in una fase iniziale, garantire un'adeguata considerazione della spesa storica. Evidenzia che lo schema di decreto legislativo prevede l'assegnazione al complesso delle regioni di circa 4.000 miliardi a titolo di compartecipazione sull'accisa e di addizionale IRPEF e di circa 36.000 miliardi derivanti dalla compartecipazione IVA, nell'ambito dei quali viene definito il meccanismo perequativo. La determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna regione effettivamente nel 2001, primo esercizio di applicazione della nuova normativa, si basa sulla ripartizione regionale dei trasferimenti erariali soppressi, con l'obiettivo di individuare, in una fase iniziale, risorse corrispondenti a tali ammontari. Viene, inoltre, previsto il calcolo della quota di gettito con riferimento agli indicatori regionali della base imponibile: l'aliquota di compartecipazione, pari al 25,7 per cento, applicata al gettito consuntivo IVA determina un risultato, successivamente ripartito tra le regioni in base alle statistiche di contabilità nazionale relative ai consumi regionalizzati; tali ammontari hanno mero valore nozionale, in quanto sono finalizzati a determinare, per differenza rispetto ai dati relativi ai trasferimenti soppressi, gli apporti o le acquisizioni delle singole regioni ai flussi perequativi. I criteri di ripartizione su base storica sono, poi, progressivamente mutati per tenere conto degli obiettivi di perequazione delle capacità fiscali e di soddisfacimento dei fabbisogni previsti dalla legge-delega; il decreto legislativo, in particolare, prevede che si tenga conto del criterio della spesa storica fino al 2012, con peso decrescente nel tempo, mentre a decorrere dal 2013 la ripartizione tra regioni viene effettuata sulla base della formula perequativa. Si sofferma, quindi, sui criteri utilizzati per la costruzione di tale formula, evidenziando, in relazione alla capacità fiscale, che le basi imponibili tra le diverse regioni mostrano valori estremamente differenziati nell'ambito del territorio nazionale; viene previsto che, a regime, tali differenziali non siano integralmente compensati e, a tal fine, il parametro di solidarietà viene fissato in modo tale da compensare il 90 per cento del differenziale tra regioni. Nell'illustrare i criteri di calcolo della distanza di ciascuna regione dal valore medio pro-capite, riconosce peraltro che il gettito effettivo potrebbe non essere un buon misuratore delle capacità fiscali, in quanto riflette comportamenti specifici degli operatori. In relazione agli indicatori di fabbisogno, evidenzia che sono stati considerati rilevanti sia parametri correlati alla spesa sanitaria – mediante l'adozione della quota capitaria indicata nel Piano sanitario nazionale, che tiene conto degli indicatori di vecchiaia – sia parametri correlati alla dimensione della regione, al fine di riflettere i maggiori costi correlati alla piccola dimensione. Complessivamente risulta, quindi, che la compartecipazione all'IVA

viene assegnata sulla base di quattro indicatori: una quota capitaria uniforme su tutto il territorio nazionale, una quota legata alle esigenze sanitarie, diversificata in base a indici di anzianità e morbilità, una parte correlata alla dimensione delle regioni e, infine, una perequazione in base alle capacità fiscali. Evidenzia, peraltro, che l'elemento rilevante ai fini decisionali è costituito dall'effettiva assegnazione di risorse, determinate sulla base della formula perequativa e della spesa storica, mentre il calcolo della ripartizione basata sui consumi regionali e l'individuazione dei flussi di compensazione ha una natura puramente informativa e riflette una esigenza emersa dal confronto con le regioni.

Nel valutare gli effetti di tali innovazioni sulla finanza regionale, osserva che, con condizioni macroeconomiche normali, dovrebbe emergere a partire dal 2003 un vantaggio per tutte le entità regionali, poiché il reddito nazionale, a cui risulta correlato il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, dovrebbe presentare una dinamica superiore a quella dei trasferimenti erariali a legislazione vigente; risulta, peraltro, evidente che in tal modo aumenta il rischio correlato alla gestione delle entrate e delle spese delle regioni, in quanto potrebbero manifestarsi oscillazioni nel gettito che rimarrebbero a carico dei rispettivi bilanci. Illustra poi alcune simulazioni effettuate con ipotesi diversificate sulle condizioni di crescita, soffermandosi in particolare sul caso di un aumento inatteso del gettito – derivante da un ampliamento della base imponibile – dei tributi propri verificatosi in una sola regione: la formula perequativa comporta che l'incremento di risorse rimanga in parte nella regione in cui emerge la base imponibile e in parte venga redistribuito alle altre regioni; inoltre, tale quote risultano differenziate a seconda che l'ampliamento si verifichi in una regione «ricca» o «povera», con le prime che conservano una quota proporzionalmente inferiore rispetto alle seconde. In altre parole, il meccanismo perequativo redistribuisce in parte gli incrementi di gettito, ma lascia una quota, relativamente diversa a seconda della capacità fiscale rispetto alla media nazionale, alle regioni in cui si manifesta l'incremento: si tratta quindi di un sistema incentivante per le politiche regionali di sostegno allo sviluppo e di ampliamento delle basi imponibili.

Ricorda conclusivamente che, pur trattandosi di un intervento limitato che non deriva da modifiche costituzionali, lo schema di decreto in esame costituisce una attuazione coerente dei principi previsti dall'articolo 119 della Costituzione, attraverso la riduzione dei vincoli di destinazione sulle risorse regionali, il rafforzamento del collegamento tra andamento delle basi imponibili e risorse disponibili, la fissazione di regole esplicite di solidarietà; nel ricordare, altresì, che un sistema di federalismo fiscale richiede la stabilità nel tempo dei criteri impliciti nelle disposizioni che lo sostengono, prospetta la possibilità di prevedere che modifiche ai parametri definiti nello schema di decreto legislativo siano effettuati – con l'accordo del governo centrale e delle regioni – senza dover ricorrere a nuovi interventi legislativi.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE**10^a (Industria, commercio, turismo)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 20,10.**IN SEDE REFERENTE*

(751) Lino DIANA ed altri. – *Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare del Partito popolare, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento

(3814) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 751, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3814 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3814, congiunzione con il disegno di legge n. 751 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 751, sospeso nella seduta del 21 luglio 1998.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore BORTOLOTTI, illustra i contenuti del disegno di legge n. 3814: esso muove dalla considerazione che la luce dispersa verso l'alto illumina le particelle atmosferiche creando uno sfondo luminoso che impedisce le osservazioni del cielo stellato e, quindi, ostacola la ricerca astronomica. Ne deriva la necessità di una politica energetica e delle emissioni luminose che sia finalmente ispirata a concezioni tecnicamente nuove ed economicamente più razionali di quelle alle quali ci si è ispirati negli ultimi decenni. Per realizzare tale obiettivo la gestione delle emissioni luminose inquinanti deve basarsi essenzialmente sul divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto, al di fuori delle situazioni in cui ciò sia realmente necessario e comunque sempre in base a precise prescrizioni; si propone altresì l'adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di potenza ed il numero di punti luce durante le ore cen-

trali della notte, nonché l'utilizzazione di lampade con potenza adeguata alle esigenze reali alle quali sono destinate; occorre infatti un impiego di lampade ad alta efficienza, nonché l'utilizzazione di lampioni con ottiche non disperdenti luce lateralmente ed in alto o, comunque, schermati.

Il relatore conclude proponendo la congiunzione del disegno di legge n. 3814 col seguito dell'esame del disegno di legge n. 751; con ciò si intende data per acquisita la fase della discussione generale e si riferisce anche al nuovo disegno di legge la costituzione del Comitato ristretto, deferendogli il compito di sottoporre alla sede plenaria la proposta di un testo base.

Non facendosi osservazioni, si intende accolta la proposta del relatore.

Il presidente CAPONI, dopo aver ricordato la composizione del comitato ristretto in base alle designazioni dei Gruppi (senatori Bortolotto, Zilio, Brienza, Camo, Caponi, Cirami, Colla, De Luca Athos, D'Urso, Fausti, Larizza, Lasagna, Lauria, Lo Curzio, Maggi, Pontone, Travaglia, Veltri, Wilde) rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

488^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario per il medesimo dicastero Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA e altri. – Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999.

(Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo un breve intervento del senatore ROTELLI che si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 1.3 (pubblicato in allegato al resoconto del 20 gennaio 2000) per superare i rilievi mossi dalla 5^a Commissione, il presidente VILLONE propone che l'esame del provvedimento sia rinviato poiché la Commissione bilancio potrebbe formulare una nuova valutazione del testo e degli emendamenti ad esso riferiti sulla base di una relazione tecnica la cui presentazione è stata preannunciata dal Governo.

La Commissione consente.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio 2000 con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE, illustrando gli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnala che l'emendamento 1.4 è volto a introdurre una migliore formulazione della disposizione, mentre con gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 intende richiamare l'attenzione sulle ragioni che hanno spinto il Governo a proporre le modifiche alle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999 previste nei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.

A questo rilievo replica il ministro BASSANINI che si riserva di esporre nelle successive sedute le ragioni che motivano queste disposizioni soppressive, che trovano comunque fondamento nell'attività di revisione, svolta dal Nucleo per la semplificazione, degli elenchi dei procedimenti da semplificare allegati alle leggi citate. Illustra quindi l'emendamento 1.3 che, recependo gli indirizzi più recenti della giurisprudenza costituzionale, mira a definire i rapporti tra l'attività di delegificazione e la legislazione regionale. In particolare, ammessa la possibilità di incidere con procedimenti di delegificazione e semplificazione sulla legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, si intende precisare che i regolamenti di delegificazione così adottati trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente queste materie. L'emendamento 1.3 infine, ridefinisce l'ambito di alcune delegificazioni previste dalla legge n. 59 del 1997.

Illustra quindi l'emendamento 1.1 contenente una serie di modifiche all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 concernenti il funzionamento del Nucleo per la semplificazione. In particolare, si prevede l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo degli esperti del Nucleo, nonché una più precisa definizione dell'autonomia organizzativa del Nucleo medesimo.

A una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE in ordine alla configurazione di tale autonomia, il ministro BASSANINI precisa che il Nucleo resta chiaramente incardinato nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Riprendendo quindi l'illustrazione dell'emendamento 1.1, segnala che l'ultima parte contiene disposizioni che modificano il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, volte a chiarire la natura dei testi unici ivi previsti, conformemente alle indicazioni emerse (in particolare alla Camera dei deputati) in occasione del dibattito sul programma di riordino normativo delle norme legislative e regolamentari. Viene conseguentemente precisato che ciascun testo unico dovrà comprendere, in un unico provvedimento a carattere compilativo, due testi: un decreto legislativo contenente le norme di rango primario, e un regolamento governativo, che raccoglie le norme di rango secondario.

Il relatore VILLONE, con riferimento all'emendamento 1.3 chiede se, e in quale misura, la normativa che ha disposto per le materie di cui all'articolo 117 comma 1 della Costituzione la delegificazione e la semplificazione dei provvedimenti possa essere considerata disciplina di principio per lo svolgimento della potestà legislativa delle regioni.

A questo proposito il ministro BASSANINI rileva che i principi fissati nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione dei procedimenti, debbano essere considerati vincolanti anche per lo svolgimento della potestà legislativa regionale.

Il relatore VILLONE segnala comunque la esigenza di prevedere, nella legislazione nazionale di principio, norme che impediscano la possibilità per le regioni di legiferare in modo incoerente con le esigenze di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Il senatore ROTELLI chiede preliminarmente se gli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 1 siano stati preventivamente concertati con i dicasteri interessati, similmente a quanto avvenuto per la adozione del disegno di legge in titolo.

Dopo che il presidente VILLONE ha fatto notare che questa valutazione rientra nella responsabilità del Governo, a suo giudizio non sindacabile dalla Commissione, il ministro BASSANINI, chiarisce che gli emendamenti presentati dal Governo sono stati oggetto di un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, in particolare quelli che modificano l'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare nonché l'allegato contenente le norme da abrogare.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, con riferimento alla prima parte dell'emendamento 1.3, segnala che la sua formulazione sembra presupporre che le regioni non abbiano mai legiferato nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione. Crede poi difficile che possa essere stabilito, nella legislazione statale di principio, che alcuni oggetti, fra quelli previsti nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, non possano essere disciplinati dalla legge regionale.

Dopo un chiarimento del sottosegretario VIGNERI, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore MAGNALBÒ illustra quindi l'emendamento 1.8 precisandone il carattere formale; emendamento sul quale il sottosegretario VIGNERI formula una valutazione positiva.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli allegati A e B.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.A11B.1, diretto a sopprimere l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato; quanto agli emendamenti riferiti all'allegato A, propone che ne sia rinviato l'esame, dopo una completa valutazione dell'emendamento 1.A11A.9 del Governo.

A questo riguardo, il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che il Governo ha presentato due emendamenti integralmente sostitutivi degli allegati A e B, rileva che i restanti emendamenti potranno essere considerati come subemendamenti alle proposte del Governo. Crede comunque opportuno, secondo quanto suggerito dal senatore Marchetti, rinviare l'esame del complesso degli emendamenti riferiti agli allegati.

La Commissione concorda.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 2.2 che riformula tale disposizione circoscrivendone la portata, in particolare condizionando la possibilità di seguire la procedura ivi prevista al consenso dei soggetti privati interessati.

Il relatore VILLONE ritiene che con la modifica proposta dall'emendamento 2.2, la portata dell'istituto, previsto dall'articolo 2 del provvedimento in titolo, venga significativamente ridotta.

Concorda con questo rilievo il senatore ROTELLI, il quale osserva che la nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal Governo ipotizza due distinti procedimenti quanto al rilascio da parte delle amministrazioni dei certificati, a seconda che i privati consentano o meno di valersi, nei loro rapporti, degli strumenti di semplificazione previsti dalle leggi richiamate dalla disposizione in esame.

Anche il senatore MAGNALBÒ dichiara di ritenere preferibile il testo originario dell'articolo 2; mentre il relatore VILLONE richiama l'attenzione della Commissione sulla maggiore rapidità che caratterizza ormai i procedimenti che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e privati rispetto a quelli che coinvolgono solo soggetti privati.

A quest'ultimo proposito, il ministro BASSANINI rileva che, mentre il legislatore può far gravare sulla pubblica amministrazione il rischio connesso al ricorso a sistemi di autocertificazione, più difficile ed oneroso è imporre ai privati il ricorso ad analoghi strumenti nella regolamentazione dei loro rapporti.

Il senatore PASTORE illustra quindi l'emendamento 2.1 che in parte corrisponde alle esigenze che motivano l'emendamento 2.2 presentato dal Governo. Ritiene comunque, nel complesso, preferibile l'impianto della formulazione originaria dell'articolo 2. Concorda infatti con i rilievi da ultimo mossi dal Presidente, segnalando la necessità di garantire un facile e rapido accesso dei privati ai dati in possesso delle amministrazioni, così da rendere agevole il ricorso, anche nei rapporti tra privati, a forme di autocertificazione.

Il presidente VILLONE, riassumendo i termini del dibattito, suggerisce al Governo di proporre una formulazione della disposizione più definita e comunque più cogente.

Il senatore PASTORE illustra quindi gli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 e 5.2 che, sostanzialmente, riformulano le disposizioni cui si riferiscono sotto forma di novelle alle discipline vigenti in materia, così da rendere più agevole l'opera degli interpreti.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrato l'emendamento 4.2, mentre il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 4.0.1. Si tratta di una disposizione volta a esonerare i titolari di pubblici esercizi dalla necessità di richiedere ulteriori licenze per lo svolgimento di attività complementari; in particolare: l'uso di apparecchi televisivi e di diffusione video e sonora. Viene inoltre semplificata, sempre per i pubblici esercizi, la procedura per l'installazione e l'uso di videogiochi.

Anche con riferimento a questa disposizione, il senatore PASTORE ne propone la riformulazione sotto forma di novella al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ministro BASSANINI segnala però le difficoltà che si incontrano nella esatta ricostruzione della normativa di riferimento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti 5.4 e 5.6, mentre ritira l'emendamento 5.5.

Il ministro BASSANINI illustra infine l'emendamento 5.3, precisando, dopo una richiesta di chiarimento del relatore VILLONE, che si tratta di una norma di chiusura, che garantisce il rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per soppressione» e sostituire le parole: «negli allegati A e B», con le seguenti: «nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi».

1.4

PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400», inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere:

«0a). Il comma 2 dell'articolo 20, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

1a) al comma 7 dell'articolo 20, dopo le parole: "Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";»

Dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:

«b-bis) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità» sono inserite le seguenti: «e altre procedure connesse»;

b-ter) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie», sono inserite le seguenti: «e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.5

PASTORE

Al comma 5, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere.

0a) all'articolo 3, comma 1, sono sopresse le parole: «non immediatamente» e le parole: «possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle seguenti: «sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

1a) il comma 3 dell'articolo 3 è soppresso;

2a) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono inserite infine le seguenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

3a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 è inserita la seguente: «*f-bis*) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici»;

4a) all'articolo 7, comma 2, le parole da: «Al riordino» fino a: «criteri e principi direttivi»: «, sono sostituite dalle seguenti: «Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:»;

5a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa.»

1.1

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.6

PASTORE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7

PASTORE

Al comma 6, sostituire le parole: «provvede», con le seguenti: «è delegato», e le parole: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2», con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 2».

1.2

IL GOVERNO

Al comma 6, ottava riga, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «dalle».

1.8

MAGNALBÒ, PASQUALI

Sostituire l'Allegato A) con il seguente:

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE

1. *Procedimenti per la concessione dell'indennità per infortunio o malattia da parte dell'INAIL o dell'INPS.*
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.*
Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.*
Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.
4. *Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche degli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura), e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.*
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. *Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.*
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. *Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.*
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101 e 102.
7. *Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.*
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. *Procedimento di chiusura annuale del «Fondo – Scorta» della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.*
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, comma 2.
9. *Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.*
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. *Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.*
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. *Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.*
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. *Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.*
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. *Procedimento per la formazione dei piani attuativi.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n.10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. *Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.*

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

15. *Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente all'esercizio di nuova attività produttiva.*

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, articolo 48.

16. *Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.*

Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).

17. *Procedimento di autorizzazione per l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l'esercizio dell'attività di rimessa di autoveicoli o vetture.*

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

18. *Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.*

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

19. *Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi dell'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1 giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

20. *Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.*

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000.

21. *Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.*

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

22. *Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.*
Codice civile, articoli 829 e 947;
Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327), articolo 35.
23. *Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.*
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
24. *Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.*
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
25. *Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.*
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n.599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1 febbraio 1989, n. 53.
26. *Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbieri, parrucchiere per uomo-donna, estetista*
Legge 14 febbraio 1963, n.161;
Legge 4 gennaio 1990, n.1.
27. *Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.*
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
28. *Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.*
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
29. *Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.*
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.
30. *Denuncia di inizio attività.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

31. *Autorizzazione edilizia.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
32. *Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.*
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
33. *Catasto edilizio.*
Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652; convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.
34. *Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.*
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
35. *Valutazione di impatto ambientale (VIA).*
Legge 8 luglio 1986, n. 349, articoli 1 e 2;
Legge 3 novembre 1994, n. 640.
36. *Utilizzo, smaltimento e bonifica dell'amianto.*
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Legge 27 marzo 1992, n. 257.
37. *Procedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti, anche in relazione all'adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).*
Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Legge 3 luglio 1997, n. 207;

Legge 8 maggio 1998, n. 146;
Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Decreto Legge 28 dicembre 1998, n. 452, convertito dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35.

38. *Procedimenti relativi all'eliminazione e al riutilizzo di olii usati.*
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691;
Decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475;
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
39. *Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.*
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
40. *Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.*
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
41. *Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.*
Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.
42. *Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.*
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
43. *Tutela dall'inquinamento acustico – Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.*
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

44. *Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.*
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

45. *Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.*
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

1.AIIA.9

IL GOVERNO

Nell'Allegato A), sopprimere i procedimenti n. 6 e n. 26.

1.AIIA.10

LUBRANO DI RICCO

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

15-bis) Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal Tribunale.

Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581».

1.AIIA.6

BESOSTRI

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

15-bis) Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.

Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.AIIA.7

BESOSTRI

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

19-bis) Procedimento per la denuncia di inizio di attività.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662».

1.AIIA.5

BESOSTRI

Al numero 25 dell'Allegato A, sopprimere dalle parole: «Testo unico delle disposizioni», fino alle parole: «30 giugno 1965, n. 1124».

1.AIIA.1

MARCHETTI

Sopprimere il numero 34 dell'Allegato A.

1.AIIA.2

MARCHETTI

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

*39-bis) Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti*

39-ter) Procedimento di iscrizione del notaio trasferito

*Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti*

39-quater) Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio

*Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti*

39-quinquies) Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio

*Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti*

39-sexies) Redazione di atti pubblici in lingua straniera

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55

1.AIIA.3

PASTORE

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

39-bis) Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm

Regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694».

1.AIIA.4

PARDINI

1.AIIA.8 (identico all'1.AIIA.4).

PASTORE, GRILLO

Sostituire l'Allegato B), con il seguente:

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE
ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;
regio decreto 6 maggio 1940 n.635, articoli 111, 113 e 114.
(*Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e custodi*).
2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.
(*Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*).
3. Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(*Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria*).

1.AiIb.3

IL GOVERNO

Nell'Allegato B, sopprimere il procedimento n. 7.

1.AiIb.4

LUBRANO DI RICCO

Dopo il numero 11 dell'Allegato B, inserire il seguente numero:

«11-bis). Sopprimere il capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199».

1.AiIb.1

MARCHETTI

Nell'allegato B), inserire le seguenti voci:

«11-bis). Ruolo stimatori e pesatori pubblici.
D.M. 11 luglio 1983 e D.M. 14 febbraio 1984.

11-ter). Elenco dei verificatori di impianti.

Legge 5 marzo 1990, n. 14, D.P.R. 6 dicembre 1990, n. 447, articolo 9, D.M. 22 aprile 1992».

1.AiIb.2

BESOSTRI

Art. 2.

Sostituire l'articolo, con il seguente:

Art. 2.

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze da essa custoditi».

2.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «si applicano anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati qualora tutti gli interessati dichiarino di volersene avvalere».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive» con le seguenti: «In tal caso».

2.1

PASTORE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Il Consiglio» fino a: «segnalano» con le seguenti: «Dopo la lettera g) dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente: «h) segnalare».

3.1

PASTORE

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 27-bis. 1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27 che precedono, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.»

4.1

PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le suddette attività istruttorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, devono essere attivate congiuntamente».

4.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti del titolare di licenza per l'esercizio di albergo o di altro esercizio ricettivo anche non convenzionale, di licenza per attività di trattenimento, ovvero di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, non è richiesto il possesso di ulteriore licenza per installare nei locali e mettere a disposizione dei clienti biliardi e altri giochi leciti, apparecchi radiotelevisivi, di riproduzione sonora e visiva, postazioni di collegamento a reti multimediali, ed altri apparecchi similari.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica per l'installazione o uso degli apparecchi di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tali casi è necessario che l'installazione o l'uso siano specificamente annotati nella licenza o autorizzazione di cui al comma 1, previa

verifica della rispondenza degli apparecchi che si intende installare o utilizzare alle disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano.

3. Sono richieste la licenza di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le verifiche di cui all'articolo 80 del medesimo Testo Unico qualora l'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 in sale o locali di capienza superiore a 50 persone configuri un'attività di trattamento».

4.0.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: "Art. 27-bis 1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico"».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».

5.1

PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole da: «legge» fino a: «modificazioni», con le seguenti: «presente legge».

5.2

PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: «verificare periodicamente», sopprimere la parola: «anche»; sostituire le parole: «il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1,» con le seguenti: «il rispetto di quanto disposto dai commi precedenti e dal comma 4».

5.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «ove possibile», con la seguente: «gradualmente».

5.5

LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «ove possibile», con le seguenti:
«entro 18 mesi».*

5.6

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. È in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali».

5.3

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 2000

529^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE*

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Dopo che il senatore CENTARO ha fatto proprio l'emendamento 6.3 che avrebbe dovuto essere dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente, tale emendamento viene posto ai voti e respinto.

Il senatore CENTARO raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6.4.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario su tale emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 6.4 viene respinto.

Il senatore FOLLIERI ritira l'emendamento 6.6.

Il senatore PETTINATO fa proprio l'emendamento 6.5 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, viene respinto.

Posto ai voti è approvato l'articolo 6.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 sui quali esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO. Essi, posti separatamente ai voti, vengono respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore CENTARO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.3.

Il senatore BUCCIERO aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 7.5, 7.1, 7.2 e 7.4.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario AYALA concorda con il relatore.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.5, 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.

Posto ai voti è approvato l'articolo 7.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il sottosegretario AYALA dà per illustrati gli emendamenti 8.1, 8.16, 8.26, 8.31 e 8.38.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 8.6, 8.13, 8.23, 8.25, 8.36 e 8.39. Con riferimento poi all'emendamento 8.1, l'oratore sottolinea come ne sia condivisibile l'impostazione di fondo che appare corrispondere all'esigenza di una migliore organizzazione della materia sotto il profilo sistematico. Peraltro, più in particolare, manifesta alcune perplessità circa la formulazione della lettera d) del capoverso 3 dell'articolo 391-*bis* introdotto dall'emendamento in questione laddove non prevede esplicitamente la facoltà di non rispondere delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso per un reato collegato, mentre per quel che concerne il successivo capoverso 6 del medesimo articolo va sottolineato come non sia espressamente prevista la presenza obbligatoria del difensore nelle ipotesi ivi considerate.

Il relatore FOLLIERI sottolinea la necessità di affrontare le problematiche in esame nella prospettiva di porre il difensore, anche con la previsione di diverse modalità operative, sostanzialmente nella stessa posizione del pubblico ministero per quanto riguarda la possibilità di svolgere un'attività di indagine nell'interesse della difesa e altresì per

quel che concerne, in via di principio, la possibilità di utilizzazione degli atti in tal modo raccolti. Rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Russo, riterrebbe opportuno modificare il capoverso 6 dell'articolo 391-*bis* introdotto dall'emendamento 8.1 inserendovi la previsione della obbligatoria presenza del difensore nei casi ivi considerati, eventualmente prevedendo inoltre che, qualora l'esame non possa aver luogo a causa dell'assenza del difensore, si possa ovviare a ciò attivando la procedura di cui al capoverso 10 del medesimo articolo.

Con riferimento sempre all'emendamento 8.1 seguono ulteriori interventi del sottosegretario AYALA, del senatore CALVI, del senatore FASSONE, nuovamente del senatore RUSSO, del presidente PINTO, del senatore CALLEGARO, del senatore CENTARO e quindi del relatore FOLLIERI che si riserva di prospettare un'ipotesi di riformulazione del medesimo emendamento 8.1.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SULLA RICHIESTA DELLA SENATRICE SCOPELLITI RELATIVA ALL'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO

Il presidente PINTO ricorda che nella seduta di ieri la senatrice Scopelliti aveva chiesto che fosse sottoposta al voto della Commissione la questione relativa all'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dottor Caselli. Voto che egli aveva ritenuto di dover proporre in modo da mettere tutti i componenti della Commissione in condizione di essere preventivamente informati della richiesta medesima che risulta infatti dal resoconto della seduta di ieri. Ritiene che la Commissione potrebbe pertanto procedere al voto in questione.

Per la senatrice SCOPELLITI è ridicolo procedere adesso ad un voto che avrebbe dovuto essere effettuato immediatamente ieri.

Il presidente PINTO considera ingiustificata e inappropriata la presa di posizione della senatrice Scopelliti, in quanto la decisione da lui assunta gli appare del tutto legittima e sottolinea che la Commissione può decidere, con apposita votazione, se passare dalla sede informale, sede in cui per prassi costante si sono finora svolte le audizioni della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari, ad una sede formale che presuppone pertanto lo svolgimento dinanzi al *plenum*. L'eventuale esito positivo di tale votazione non determinerà, peraltro, automaticamente – prosegue il Presidente – il ricorso alla procedura dell'articolo 47. L'applicazione di tale articolo presuppone le condizioni dal medesimo previste, segnatamente il riferimento a disegni di legge assegnati ovvero ad affari assegnati.

Ritiene preferibile – previa eventuale apposita votazione – richiedere l'assegnazione *ad hoc* da parte del Presidente del Senato di uno specifico «affare» che possa consentire alla Commissione di affrontare a tutto campo le questioni che si volevano chiarire con il dottor Caselli. Tale soluzione permetterebbe, poi, di superare un'ulteriore, avvertita, difficoltà di collegare l'audizione ai sensi dell'articolo 47 e le sue conseguenze pubbliche alle disposizioni recate dall'articolo 33 del Regolamento. Appare infatti dubbio se, qualora l'audizione in questione avvenga in relazione a disegni di legge assegnati in sede referente, ciò implichi l'impossibilità di disporre le forme di pubblicità di cui all'articolo 33, conformemente a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 33 mentre, se l'audizione fosse disposta in relazione a disegni di legge assegnati in sede deliberante o redigente, la pubblicità dell'audizione stessa potrebbe essere assicurata nelle forme previste dal comma 5 dell'articolo 33. Al riguardo, comunque, comunica di essersi indirizzato al Presidente del Senato per avere un suo autorevole avviso in merito alle questioni interpretative di cui ha testé segnalato l'esistenza.

Il senatore RUSSO ritiene più opportuno concludere l'audizione del dottor Caselli nella sede informale in cui era stata avviata: ciò consentirebbe di acquisire rapidamente le informazioni a lui richieste e, nel mentre, si potrebbe avviare la procedura delineata dal presidente Pinto al fine di attivare l'articolo 47 del Regolamento.

La senatrice SCOPELLITI si scusa con il presidente Pinto se mai le considerazioni da lei svolte in merito alle decisioni procedurali della Presidenza hanno potuto, contro la sua volontà, suonare offensive. Ribadisce, però, di non dividerle, né di essere disposta ad avallare l'interpretazione della Presidenza in merito alle condizioni di applicabilità dell'articolo 47 del Regolamento. In particolare le constano numerosi casi di audizioni assistite da ogni forma di pubblicità. Prospetta una interpretazione del medesimo articolo 47 del Regolamento secondo la quale si assume che l'espressione «affari ad esse assegnati» fa riferimento ad una generica titolarità delle Commissioni rispetto ad «affari» che sono comunque riferibili alla loro astratta competenza per materia e che possa, conseguentemente, l'attivazione della procedura di cui all'articolo in questione, prescindere dal formale atto di assegnazione del Presidente del Senato. Sospetta che alla base dell'atteggiamento della Presidenza della Commissione vi sia la resistenza dell'auditore ad intervenire ad una audizione pubblica. Il presidente della Commissione – aggiunge infine la senatrice Scopelliti – ha poi smentito le assicurazioni che le aveva dato per le vie brevi in merito al fatto che dell'audizione informale sarebbe stato redatto il resoconto sommario. In queste condizioni, non ritiene di poter mantenere la sua richiesta di votazione, che pertanto ritira.

Il presidente PINTO dà atto alla senatrice Scopelliti di quanto affermato circa la redazione del resoconto sommario, ma sottolinea di aver for-

nito le assicurazioni in questione ritenendo, in buona fede, di poter assicurare tale forma di pubblicità, che al contrario, è prevista solo per le sedute della Commissione. Richiama infine l'attenzione della senatrice Scopelliti sulla totale disponibilità preannunciata dal direttore Caselli sia che la Commissione lo volesse audire formalmente, sia che l'audizione si dovesse svolgere, in sede informale, nell'ambito della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari.

IN SEDE REFERENTE

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso il 18 gennaio.

Su richiesta del senatore Antonino CARUSO, la Commissione conviene di ammettere la presentazione dell'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

530^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il relatore FOLLIERI, che illustra un'ipotesi di riformulazione dell'emendamento 8.1 del Governo. In particolare, si sofferma sul capoverso 6 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal citato emendamento, di cui prospetta una modifica che tiene conto del suggerimento, emerso nel corso della discussione, in base al quale, se il difensore decide di ascoltare una delle persone indicate nella lettera c) del medesimo articolo, ciò può avvenire solo con la presenza del difensore di quest'ultima. Pertanto il testo del comma 6, come riformulato, prevederebbe che per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, sia dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza verrebbe prevista come necessaria. Se le suddette persone non hanno nominato un difensore di fiducia o ne sono rimaste prive, su richiesta della parte interessata, il giudice dovrebbe disporre la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

Dopo un intervento del presidente PINTO, ha la parola il senatore RUSSO, il quale propone di sostituire il riferimento alle persone che non hanno nominato un difensore di fiducia, con l'espressione «Se la persona è priva di un difensore», in quanto alla persona potrebbe essere stato già nominato un difensore di ufficio. Al comma 6 andrebbe, pertanto, a suo avviso, aggiunto il seguente periodo: «Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97».

Conviene con la proposta del senatore RUSSO il senatore CALVI.

Ha di nuovo la parola il relatore FOLLIERI, il quale concorda con il suggerimento da ultimo avanzato dal senatore Russo ed illustra successivamente anche un nuovo testo per il comma 10 dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura penale, come contenuto nell'emendamento 8.1. Sulla base di tale testo quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione al difensore, di cui alla lettera c) del comma 3, ovvero qualora non sia stato possibile conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni ai sensi del comma 6 per l'assenza del difensore, il giudice, su richiesta della parte interessata, può disporre l'audizione della persona. Inoltre, l'emendamento richiama l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale relative all'accompagnamento coattivo dell'imputato (articolo 132), all'accompagnamento coattivo di altre persone (articolo 133), all'assunzione di informazioni (articolo 362), all'interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso o collegato (articolo 363), alla nomina e assistenza del difensore (articolo 364), all'invito a presentarsi (articolo 375), ed alle citazioni delle persone informate sui fatti (articolo 377).

Il senatore RUSSO osserva che la formulazione del comma 10 testé proposta dal relatore non evita il rischio che il coimputato o la persona sottoposta ad indagini o imputata in un procedimento connesso o per un reato collegato, che abbiano dichiarato al difensore che procede alle investigazioni di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, siano nuovamente convocate dinanzi al giudice ed in quella sede si avvalgano della medesima facoltà. Il verificarsi di tale eventualità dovrebbe, a suo avviso, essere evitato in quanto contrastante con il principio di economia dei processi.

Interviene il senatore CALLEGARO, il quale rileva che dovrebbe essere riconosciuto alla persona che si sia avvalsa della facoltà di non rispondere al difensore che procede alle investigazioni il diritto di decidere diversamente, allorché si trovi alla presenza del giudice.

Il relatore FOLLIERI ritiene che si debba tener conto delle considerazioni da ultimo svolte dal senatore Russo.

Il senatore RUSSO suggerisce più specificamente che nella riformulazione prospettata dal relatore Follieri per il capoverso 10 dell'articolo 391-ter del codice di procedura penale introdotto dall'emendamento 8.1, dopo le parole «del comma 3», sia inserita una clausola che escluda l'applicabilità della procedura prevista dal medesimo capoverso 10 nelle ipotesi in cui la persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o di un reato collegato si sia in precedenza avvalsa della facoltà di non rispondere nei confronti del difensore.

Concorda il relatore FOLLIERI.

Prende quindi la parola il senatore SENESE il quale manifesta alcune perplessità di fronte alla procedura descritta nel capoverso 10 in questione, sottolineando come ci si trovi di fronte ad un atto raccolto dal giudice il quale però opera secondo un modello procedimentale del tutto atipico. Giudica pertanto indispensabile che siano chiariti le modalità e i limiti del ruolo del giudice nello svolgimento della nuova procedura di audizione che si propone di introdurre.

Dopo brevi interventi del senatore CALVI e del senatore VALENTINO, prende la parola nuovamente il relatore FOLLIERI il quale non condivide le preoccupazioni delineate dal senatore Senese e ritiene che, nella fattispecie considerata dal già menzionato capoverso 10 dell'articolo 391-ter introdotto dall'emendamento 8.1, il giudice dovrà chiaramente porre alla persona interrogata domande che non potranno che attenersi alle circostanze su cui il difensore ha richiesto di procedere all'audizione.

Dopo brevi interventi del senatore GRECO e del sottosegretario AYALA, prende la parola il senatore CALVI che ritiene sostanzialmente condivisibile la procedura di audizione delineata nella riformulazione proposta dal relatore Follieri, osservando come ci si trovi di fronte ad un vero e proprio atto di indagine proposto dal difensore e compiuto per il tramite del giudice. Si tratta di una soluzione che tiene conto dell'impossibilità di un'equiparazione completa fra pubblico ministero e difensore, conseguente al fatto che, mentre sul pubblico ministero grava anche l'obbligo di procedere ad accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini, il difensore si trova in una posizione diversa in quanto egli ha esclusivamente il dovere di ricercare elementi a favore della persona difesa.

Il senatore PERA osserva come dall'andamento della discussione gli sembri emergere concretamente il rischio che interventi legislativi come quello in esame comportino una sorta di ritorno alla figura del giudice istruttore.

Il senatore CALVI non condivide i timori del senatore Pera.

Al contrario, il senatore RUSSO ritiene che il senatore Pera abbia fatto riferimento ad un rischio di cui è necessario tener conto.

Il sottosegretario AYALA sottolinea come l'impostazione di fondo dell'emendamento 8.1, per i profili in discussione, sia stata quella di riconoscere in ogni caso alla persona con cui il difensore intende conferire, o dalla quale intende ricevere dichiarazioni o assumere informazioni, la facoltà di non rispondere, prevedendo poi la possibilità per il difensore medesimo di attivare una procedura con cui, mediante il necessario intervento del giudice, il difensore può ottenere quello che da solo gli sarebbe precluso. Si tratta a suo avviso di una prospettiva di intervento sistematicamente coerente, ma sulla quale la riflessione è senz'altro aperta.

Il senatore GASPERINI manifesta perplessità sul meccanismo procedurale delineato nel capoverso 10 dell'articolo 391-ter, introdotto dall'emendamento 8.1, anche nella riformulazione prospettata.

Il sottosegretario AYALA, in considerazione dei suggerimenti avanzati dal relatore e delle altre indicazioni emerse nel corso del dibattito, modifica infine l'emendamento 8.1 riformulandolo nell'emendamento 8.1 (nuovo testo) e riservandosi comunque, a nome del Governo, la possibilità di rivedere la posizione assunta dopo un ulteriore approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi.

Il senatore SENESE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.2, 8.15, 8.29, 8.30 e 8.32.

La senatrice SCOPELLITI illustra l'emendamento 8.3, richiamando in particolare l'attenzione sulle modifiche apportate alla lettera d) del capoverso 1 dell'articolo 391-*ter* e su quelle relative all'articolo 391-*quinquies*, come introdotti dall'articolo 8. Con specifico riferimento a quest'ultima disposizione, l'oratrice sottolinea come l'approvazione di tale emendamento consentirebbe al difensore di chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia, senza dover sostenere alcun onere.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 8.4, 8.5 – in merito al quale evidenzia come tale proposta emendativa sia diretta a valorizzare maggiormente il ruolo degli investigatori privati e dei consulenti tecnici – e 8.11. Rinuncia poi ad illustrare l'emendamento 8.21.

Il senatore PERA illustra l'emendamento 8.300.

Il senatore CENTARO ritira gli emendamenti 8.9 e 8.14. Rinuncia poi ad illustrare gli emendamenti 8.24 e 8.28, mentre illustra gli emendamenti 8.33 e 8.37, evidenziando la connessione esistente tra queste due ultime proposte emendative.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato a illustrare i restanti emendamenti all'articolo 8 e rinvia, infine, il seguito dell'esame del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.

531^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore CENTARO propone la costituzione di un Comitato ristretto.

Si conviene che il Comitato ristretto riferirà alla Commissione nella settimana compresa fra il 7 e il 13 febbraio.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a designare i componenti del Comitato in questione.

La seduta termina alle ore 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-BIS**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

Conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall'articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 600 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all'anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».

1.100

Antonino CARUSO, BUCCIERO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3979

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire le parole: «a favore del» con le seguenti: «utili al».

6.3

SCOPELLITI

Al comma 1, al capoverso 2, dopo le parole: «giudizio di revisione» aggiungere le altre: «, nonchè la riapertura delle indagini e la revoca della sentenza di non luogo a procedere».

6.4

CENTARO

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto»

6.5

GASPERINI

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «dal sostituto».

6.6

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 335 del codice di procedura penale, sopprimere le parole: «Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)».

6.0.1

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

1. Al comma 3-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale, alle parole: «Se sussistono specifiche esigenze» *sono premesse le seguenti*: «Nei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) ovvero».

6.0.2

SCOPELLITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 369 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

1. Quando deve iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Nei casi previsti dall'articolo 335, comma 3-*bis*, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, che l'invio dell'informazione di garanzia sia ritardato per un periodo non superiore a tre mesi, non rinnovabile».

6.0.3

SCOPELLITI

Art. 7.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'attività di cui al comma 1 può essere delegata dal difensore al sostituto, a investigatori privati autorizzati, a consulenti tecnici».

7.1

CORTELLONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è abrogato».

7.2

CORTELLONI

Al comma 2, all'articolo 366 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «Il pubblico ministero, con decreto motivato» con le seguenti: «Il giudice, su istanza del pubblico ministero, con decreto motivato» e, conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo».

7.3

SCOPELLITI

Al comma 2, all'articolo 366 ivi richiamato, al capoverso 2, sostituire le parole: «per non oltre trenta giorni» con le seguenti: «per non oltre quindici giorni».

7.4

CORTELLONI

Al comma 1, sostituire le parole: «ha facoltà di esaminare le» con le seguenti: «ha la facoltà di perpetrare qualsiasi accertamento ritenuto utile sulle».

7.5

CORTELLONI

Art. 8.

Al comma 2, sostituire l'articolo 391-bis con il seguente:

«Art. 391-bis. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c*) e *d*), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, anzichè conferire con le persone predette, può chiedere loro una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a) della propria qualità e dello scopo di colloquio;
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- d) della facoltà di non rispondere e di non rendere la dichiarazione, con l'avvertimento che in tal caso, eccettuate le situazioni di cui alla lettera che precede, può essere disposta dal giudice l'audizione prevista dal comma 10;
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa o reticente dichiarazione.

4. Dopo il colloquio, è vietato ricevere dichiarazioni ovvero assumere informazioni dalle persone con le quali si è conferito.

5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore.

7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

9. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera c) del comma 3 il giudice, su richiesta del difensore, può disporre l'audizione, fatta eccezione per le persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento connesso o per un reato collegato.

11. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sotto-

posta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese»

e sostituire l'articolo 391-ter con il seguente:

«Art. 391-ter – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 1;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Al di fuori delle ipotesi di mero conferire ai sensi del comma 1 dell'articolo 391-bis, le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo assistente. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. – 1. Il secondo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 198, 199, 200, 201, 202 e 203».

8.1

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire l'articolo 391-bis con il seguente:

«Art. 391-bis. – (*Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore*). – 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto, anzichè conferire con le persone predette, può chiedere loro una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

- a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;
- b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;
- c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;
- d) della facoltà di non rispondere e di non rendere la dichiarazione, con l'avvertimento che in tal caso, eccettuate le situazioni di cui alla lettera che precede, può essere disposta dal giudice l'audizione prevista dal comma 10;
- e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;
- f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa o reticente dichiarazione.

4. Dopo il colloquio, è vietato ricevere dichiarazioni ovvero assumere informazioni dalle persone con le quali si è conferito.

5. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria, o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

6. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

7. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

8. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

9. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, salvo che si tratti delle persone indicate nella lettera c) del medesimo comma 3, ovvero qualora non sia stato possibile conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni ai sensi del comma 6 per l'assenza del difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alla

investigazione, può disporre l'audizione della persona sulle circostanze indicate dallo stesso. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 132, 133, 362, 363, 364, 375 e 377.

11. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese»

e sostituire l'articolo 391-ter con il seguente:

«Art. 391-ter – (*Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni*). 1. La dichiarazione è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Al di fuori delle ipotesi di mero conferire ai sensi del comma 1 dell'articolo 391-bis, le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo assistente. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis. – 1. Dopo il primo periodo dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date.

Nonchè, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 371-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nell'ipotesi prevista, dall'articolo 391-ter, comma 10 del codice di procedura penale"».

8.1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole da: «con avvertimento» sino alla fine della lettera e sopprimere il capoverso 7.

8.2

SENESE

Al comma 2, al capoverso 1 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, sopprimere la lettera d);

al capoverso 3 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dalle altri parti»;

al capoverso 9 dell'articolo 391-ter, ivi richiamato, dopo le parole: «La dichiarazione» aggiungere le seguenti: «sottoscritta dalle persone che hanno fornito informazioni»;

al capoverso 1 dell'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sopprimere le parole: «a sue spese».

8.3

SCOPELLITI

Al comma 2, capoverso 1 dell'articolo 391-ter, sopprimere la lettera d).

8.4

GRECO, AZZOLLINI

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. La dichiarazione scritta di cui al comma 1 può essere chiesta, su incarico del difensore o del suo sostituto, anche dagli investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, dal consulente tecnico».

8.5

GRECO, AZZOLLINI

Al comma 2, nell'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole «da un suo» con la parola: «dal».

8.6

RUSSO

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 2, dopo le parole: «almeno ventiquattro ore prima al suo difensore» inserire le altre: «il quale deve essere presente».

8.7

CORTELLONI

Al comma 2, al capoverso 1, all'articolo 391-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «il difensore o il suo sostituto» con le altre: «il difensore, il suo sostituto o l'investigatore privato autorizzato, appositamente delegato dal difensore stesso».

8.300

PERA

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire le parole da: «La dichiarazione» a: «sono riportati» con le seguenti: «La dichiarazione è assunta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del luogo o da un suo delegato alla presenza del difensore o di un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:».

8.8

MILIO

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 9, sostituire la parola: «relazione» con l'altra: «verbale».

8.9

CENTARO

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, sostituire il capoverso 11 con il seguente:

«11. Le dichiarazioni delle persone che forniscono informazioni possono essere documentate dagli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis anche mediante trascrizione, verbalizzazione, registrazione con mezzi meccanici, fonografici o audiovisivi».

8.10

GASPERINI

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato, al capoverso 11, dopo le parole: «possono essere documentate anche» inserire le altre: «dagli ausiliari indicati dall'articolo 391-bis».

8.11

GRECO, AZZOLLINI

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato al capoverso 11, dopo le parole: «possono essere documentate anche», inserire le altre: «dagli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis».

8.12

MELONI

Al comma 2, all'articolo 391-ter, al capoverso 11, sostituire le parole da: «anche» alla fine con le seguenti: «anche a norma degli articoli 134 e seguenti, in quanto applicabili».

8.13

RUSSO

Al comma 2, all'articolo 391-ter ivi richiamato dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La verbalizzazione può essere effettuata oltre che dal difensore e dal sostituto anche dal notaio, dal giudice di pace, dal personale di cancelleria degli uffici giudiziari».

8.14

CENTARO

Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-quater ivi richiamato.

8.15

SENESE

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere, indicando i motivi della rilevanza, i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a sue spese».

8.16

IL GOVERNO

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

8.17

GASPERINI

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

8.18

FOLLIERI

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione ed estrarne copia a loro spese».

8.19

BUCCIERO, CARUSO, VALENTINO, PELLICINI

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola: «può», con le altre: «e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-bis, possono»; conseguentemente, in fine dello stesso comma, sostituire la parola: «sue» con l'altra: «proprie».

8.20

MELONI

Al comma 2, all'articolo 391-quinquies ivi richiamato al capoverso 1, sostituire le parole: «il difensore può chiedere» con le seguenti: «il difensore e gli ausiliari indicati dall'articolo 391-bis possono chiedere».

8.21

GRECO, AZZOLLINI

Al comma 2 dell'articolo 391-quinquies ivi richiamato sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. La pubblica amministrazione può rifiutare l'esibizione e il rilascio di copie solo per i documenti coperti da segreto professionale, da segreto d'ufficio, ovvero da segreto di Stato».

8.22

CORTELLONI

Al comma 2 dell'articolo 391-quinquies ivi richiamato al capoverso 3, sostituire le parole da: «non coperti» alla fine con le seguenti: «il cui rifiuto non è legalmente giustificato, tenuto anche conto delle esigenze difensive. Si applicano le disposizioni degli articoli da 200 e 204».

8.23

RUSSO

Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-sexies ivi richiamato.

8.24

CENTARO

Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-sexies, ivi richiamato.

8.25

RUSSO

Al comma 2, all'articolo 391-sexies, ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso 1, dopo le parole: "polizia giudiziaria" inserire le seguenti: "e vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza";

b) dopo il capoverso 1, inserire il seguente: "1-bis. Se permangono le esigenze previste dal comma 1, il pubblico ministero può chiedere, prima della scadenza, che il giudice disponga la proroga del termine di un ulteriore mese. La richiesta di proroga deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi che la giustificano. Il giudice provvede entro due giorni con ordinanza che è immediatamente comunicata al pubblico ministero".».

8.26

IL GOVERNO

Al comma 2, all'articolo 391-sexies, ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «ad un mese» con le altre «a quindici giorni».

8.27

CORTELLONI

Al comma 2, all'articolo 391-octies, ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «su richiesta del difensore» con le altre: «del difensore e dei suoi ausiliari, su richiesta del primo,».

8.28

CENTARO

Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, al capoverso 1 dopo le parole: «indagini preliminari» inserire una virgola e le parole: «nel procedimento dinanzi al tribunale del riesame».

8.29

SENESE

Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, sostituire il capoverso 2 con il seguente: «2. Ai fini della decisione da adottare, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni prodotte dalle parti, ordinandone la citazione e dandone avviso alle parti stesse. L'esame si svolge nelle forme di cui all'articolo 401».

8.30

SENESE

Al comma 2, all'articolo 391-nonies, ivi richiamato, al capoverso 2 dopo le parole: «che abbia conoscenza», inserire la parola: «formale».

8.31

IL GOVERNO

Al comma 2, all'articolo 391-nonies ivi richiamato, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel procedimento previsto dagli articoli 301 e 304 il termine di cui al comma 9 dell'articolo 309 è sospeso per il tempo decorrente dalla data del provvedimento di cui al comma precedente alla data dell'esame».

8.32

SENESE

Al comma 2, all'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «anche dal difensore che ha ricevuto» con le altre: «anche quando il difensore ha ricevuto».

8.33

CENTARO

Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-decies ivi richiamato.

8.34

PINTO

Al comma 2, sopprimere l'articolo 391-decies ivi richiamato.

8.35

DI PIETRO

Al comma 2, nell'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «327-bis» inserire, tra due virgole, le altre: «con esclusione di quella che richiede l'autorizzazione o l'intervento del giudice».

8.36

RUSSO

Al comma 2, all'articolo 391-decies ivi richiamato, al capoverso 1, dopo le parole: «un procedimento penale» aggiungere le altre: «, anche a seguito della presentazione di una querela o di una denuncia da parte dell'assistito».

8.37

CENTARO

Al comma 2, all'articolo 391-undecies ivi richiamato, sostituire le parole: «degli articoli 500, 512 e 513» con le altre: «dell'articolo 500».

8.38

IL GOVERNO

Al comma 2, nell'articolo 391-undecies ivi richiamato, aggiungere, dopo il capoverso 2, il seguente:

«2-bis. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi».

8.39

RUSSO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

201^a Seduta

Presidenza del Presidente

DI BENEDETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è entrato a far parte della Commissione il senatore FIRRARELLO, al quale porge il più cordiale saluto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, stante l'assenza dei presentatori, dichiara decadute le interrogazioni nn.3-00256 e 3-00313.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Norme in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza» (n. 616)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 20 ottobre 1999, n. 380. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il relatore FORCIERI, rievocato l'andamento del precedente dibattito, manifesta un tendenziale interesse verso la proposta del senatore GUBERT, finalizzata ad aggiungere al punto 6) della lettera a) della sua proposta di parere le seguenti parole: «si prescinde dai suddetti limiti qualora il personale sia diventato madre o padre».

Il senatore GUBERT auspica altresì l'inserimento di un invito al Governo affinché assuma iniziative idonee ad armonizzare, in chiave interforze e tenendo conto dei rispettivi *iter* di formazione, le norme sul matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari in ferma volontaria, ivi compresi i frequentatori delle Accademie e delle Scuole di formazione, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Propone altresì, al comma 7 dell'articolo 2 di aggiungere il seguente periodo: «Per il personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del comma 5 si prescinde dai predetti limiti». Egli argomenta che la modifica consente al personale femminile in stato di gravidanza durante il secondo anno delle Accademie, Istituti e Scuole di formazione, ammesso parimenti agli esami, di potere regolarizzare la propria posizione all'atto della nomina in servizio permanente o nel grado, cioè due anni e un giorno dal reclutamento.

Il relatore FORCIERI dichiara di accogliere entrambe le proposte da ultimo illustrate. Pertanto, la nuova proposta di parere risulta così formulata:

«La 4^a Commissione (Difesa) del Senato, esaminato in sede consultiva nelle sedute del 19 e del 26 gennaio 2000 lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole sia all'emanazione dei bandi di reclutamento del personale militare femminile – la sollecitudine dei quali esprime lo spirito più intimo della legge n. 380, istitutiva del servizio femminile – sia al testo in titolo, pur con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «dal decreto» siano sostituite dalle seguenti: «dai decreti»;

2) il comma 2 sia soppresso giacché superfluo;

3) il terzo periodo del comma 3 sia sostituito dal seguente: «Ai cittadini e alle cittadine italiani da reclutare a nomina diretta non si applica il presente comma»;

4) il comma 4 sia modificato nel senso di far decorrere il periodo della licenza speciale dal momento dell'avvenuta comunicazione da parte dell'interessata dello stato di gestazione all'amministrazione della Difesa;

5) il comma 5 sia sostituito dal seguente:

«I Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza dispongono che i dipendenti allievi dell'ultimo anno dei corsi regolari, posti in licenza ai sensi del comma 4, siano ammessi, nei casi di valido profitto generale e di limitata incidenza della licenza sul periodo formativo definiti dagli ordinamenti di cui all'articolo 3, a sostenere gli esami previsti e, ove idonei, siano nominati in servizio permanente o

nel grado, con la stessa anzianità degli allievi unitamente ai quali sono stati superati gli esami»;

6) il comma 7 sia sostituito dal seguente:

7) «Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di Finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 507, e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447, e comunque non prima del termine dei corsi regolari delle accademie, degli istituti e delle scuole di formazione, compresi i corsi di applicazione e quelli di studio per il conseguimento della laurea, ove prescritto. Per il personale femminile nominato in servizio permanente o nel grado a seguito dell'applicazione del comma 5 si prescindono dai predetti limiti».

b) l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

«Art. 3 – Le amministrazioni interessate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, modificano – conformemente alle disposizioni della legge 20 ottobre 1999, n. 380 e dell'emanando decreto legislativo – gli specifici ordinamenti dei corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione, in relazione all'ammissione ai corsi stessi del personale femminile»;

c) all'articolo 5, comma 3 il secondo periodo sia sostituito dal seguente:

«Il periodo trascorso in tale licenza è computabile ai fini della progressione di carriera nei limiti derivanti dalla disciplina vigente in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, circa il periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio».

Invita inoltre il Governo, al fine di assicurare omogeneità alle norme di stato giuridico del personale militare, conseguenti alle modificazioni in materia connesse al reclutamento del personale femminile, e per tener conto dell'evoluzione dei rapporti tra impegno professionale e ruoli familiari, ad assumere iniziative idonee ad armonizzare in una chiave interforze e tenendo conto dei rispettivi iter di formazione, le norme sul matrimonio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari, in servizio permanente od in ferma volontaria, ivi compresi i frequentatori delle Accademie e delle Scuole di formazione, delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.»

Posta ai voti e previo accertamento del numero legale, la proposta di parere così riformulata è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – *Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore FORCIERI e rievoca le intese già intercorse fra le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato per stabilire presso quale ramo del Parlamento debba iniziare l'esame della modifica dell'articolo 14 della legge n. 230, stante la pendenza di similari iniziative presso le due Camere. Dichiara poi di condividere l'impostazione di fondo del disegno di legge in titolo che risponde ad una condivisibile esigenza, quella di evitare l'elusione del servizio civile attraverso il patteggiamento (ex articolo 444 codice di procedura penale): la pena detentiva ivi prevista è successivamente convertibile, stante la lieve entità, in pena pecuniaria. Auspica però l'acquisizione dal Governo di indicazioni sull'entità del fenomeno e invita a tener conto dell'osservazione della Commissione giustizia, che ipotizza l'innalzamento della soglia minima da sei mesi (quali attualmente previsti dalla legge) a sette (che impedirebbe l'elusione) e non a otto, come invece ipotizzato dal disegno di legge. Segnala al contempo che in alternativa si potrebbe – come ipotizzato da alcune iniziative presentate alla Camera dei deputati – reintrodurre l'obbligo del servizio di leva per chi, dichiaratosi obiettore, si fosse astenuto dal prestare quel servizio. Ravvisa poi, con riferimento all'articolo 4 (sulle modalità di presentazione della domanda dell'obiettore), comma 3, un incomprensibile sbarramento temporale al 31 dicembre 1999, per cui suggerisce di ovviare a quel limite attraverso la soppressione delle parole iniziali di quel comma. Dà infine conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GUBERT paventa il rischio di una norma anacronistica rispetto al progetto, in corso di approvazione alla Camera dei deputati, di sospensione dell'obbligo di leva: ravvisa pertanto – qualora venisse approvato il disegno di legge – il rischio di introdurre una normativa in controtendenza che potrebbe minare il prestigio del Parlamento.

Il senatore PELLICINI rileva che il problema in discussione era stato evidenziato già prima dell'approvazione della legge n. 230 dalla sua parte politica. Concorda sulla proposta del relatore di attendere i dati quantitativi che dovrà fornire la Difesa e accoglie l'emendamento ipotizzato dalla Commissione giustizia. Fa poi presente che il fenomeno è di non modeste dimensioni e – pur comprendendo quanto dichiarato dal collega Gubert – invita a tener conto che il passaggio dall'obbligo di leva al servizio volon-

tario non avrà luogo in tempi rapidi e che, pertanto, lo Stato non può omettere di ovviare ad una evidente patologia.

Il senatore MANCA riconosce che è stato commesso un errore da parte del Parlamento e reputa quindi opportuno provvedere quanto prima. Del resto, qualora venisse approvata la riforma del sistema di leva, verrebbe meno la fattispecie della renitenza alla leva.

Il senatore DE GUIDI dichiara che avrebbe preferito una soluzione legislativa che non passasse attraverso un inasprimento di pena.

Il senatore PETRUCCI condivide la proposta del relatore di acquisire elementi informativi e ritiene che solo in presenza di essi sarà possibile valutare con cognizione di causa.

Il PRESIDENTE invita a tener conto degli elementi quantitativi che il Governo fornirà, ma fa presente che quella in discussione è pur sempre una questione di principio, quindi ineludibile. Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Replica il Sottosegretario GUERRINI, il quale concorda con la proposta di un breve rinvio dell'esame in attesa dei dati che si impegna a fornire. Dichiara di apprezzare la relazione del senatore Forcieri, ma riconosce non essere del tutto destituite di fondamento le affermazioni del senatore Gubert.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(564) CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza

(3316) BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana

(3328) AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente il senatore DE GUIDI, il quale esprime attenzione verso le tre iniziative che mirano a dare uno specifico apprezzamento ad appuntati dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Si propone di ovviare ad un'evidente ingiustizia, giacchè – a parità di requisiti – l'attestato in questione era stato esteso, a suo tempo, solo ai sottufficiali. La disparità di trattamento non trova giustificazione e l'estensione non comporta alcun beneficio d'ordine economico.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA esprime adesione al provvedimento per ragioni di equità e preannuncia la presentazione di un emendamento che allarghi la conferibilità della medaglia mauriziana.

Il senatore PELLICINI aderisce a quanto dichiarato dal collega Manca.

Dichiarata chiusa la discussione generale, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conferisce al relatore l'incarico di stendere una proposta di testo unificato dei disegni di legge.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIANNI, preso spunto dal recente suicidio del maresciallo Fusco dei Carabinieri presso una stazione di Messina e da un documento al riguardo emanato del COCER dei Carabinieri, invita la Commissione ad un'iniziativa forte per verificare le disfunzioni segnalate dall'organismo di rappresentanza e chiede un sopralluogo *in loco*. Il problema s'inquadra in un contesto più vasto e più volte segnalato, relativo all'assistenza sanitaria e al supporto psicologico nei confronti dei militari, con particolare riguardo alla delicatezza delle funzioni esercitate.

Il sottosegretario GUERRINI, pur esprimendo la massima attenzione verso la tragedia, afferma che il problema va affrontato in termini di grande respiro e con pacatezza per non dare spazio a posizioni emotive.

Il PRESIDENTE riconosce che il problema è di metodo ed ipotizza l'eventualità di un'indagine conoscitiva sul fenomeno dei suicidi nelle strutture militari.

Il senatore FORCIERI dichiara che, in relazione alla visita di una delegazione della Commissione lo scorso 20 gennaio all'arsenale di Taranto, avrebbe volentieri partecipato qualora non fosse intervenuto un disguido tecnico.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

241^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di dibattito interviene il senatore VEGAS, esprimendo l'avviso che l'assetto fiscale delineato nello schema di decreto sia confuso e non idoneo quindi a rendere percepibili per i lavoratori gli elementi in base ai quali dovrebbero effettuare la propria scelta previdenziale. Nella sostanza, poi, lo strumento chiave individuato nel provvedimento per raggiungere l'obiettivo di ripartire l'onere del sistema previdenziale su tre pilastri – alleggerendo la previdenza pubblica – è costituito dalle agevolazioni che dovrebbero rendere più appetibili i fondi chiusi: si tratta pertanto di uno strumento parziale, che non tiene adeguatamente conto delle variabili sottese alla scelta previdenziale e che pertanto non potrà assicurare la realizzazione dei propositi perseguiti dal Governo. Da un punto di vista più strettamente finanziario, occorre rilevare che la soppressione della detraibilità del 19 per cento, fonte principale di finanziamento delle agevolazioni previste, non è contemplata dalla legge delega; le maggiori entrate calcolate nella relazione tecnica, peraltro, sono irreali in quanto secondo la logica del provvedimento dovrebbero riguardare i nuovi contratti. Esprime inoltre molte riserve sulla scelta di merito di orientare il mercato

verso alcuni tipi di previdenza in quanto tale filosofia finisce con il creare rendite di posizione che non incentiveranno la competitività degli operatori finanziari e che anzi creeranno distorsioni nell'andamento del mercato, anche in considerazione delle previste autorizzazioni di cui all'articolo 9-ter. Non condivisibile è altresì la scelta di trattare i redditi derivanti dalle assicurazioni previdenziali quali rendite finanziarie, benché agevolate sul piano fiscale e non più correttamente come redditi da lavoro. Un altro limite del provvedimento consiste nella scelta di parametri che rischiano di differenziare i lavoratori tra le categorie e all'interno di ciascuna categoria, nonché nella fissazione di un tetto, ai fini della deducibilità IRPEF, che è inferiore a quello vigente e che potrà solo penalizzare i redditi più alti. In conclusione, esprimendo un giudizio negativo sullo schema di decreto, ne evidenzia l'impianto scarsamente coerente che sembra costruito per garantire un utile agli intermediari più che per creare effettivi vantaggi ai lavoratori.

Il senatore FERRANTE, espresso apprezzamento per il contenuto della relazione che sottolinea l'aspetto innovativo dello schema di decreto, rileva la coerenza del provvedimento con il quadro più generale di riforma sociale individuato dal Governo nell'ambito del programma da attuare nella seconda fase della legislatura. A suo avviso, le preoccupazioni espresse sulle conseguenze finanziarie del decreto devono essere ridimensionate, in quanto le varie disposizioni producono effetti finanziari che si compensano, assicurando il rispetto del principio di assenza di oneri aggiuntivi sancito nel comma 7 dell'articolo 3 della legge delega. Richiamandosi ai rilievi del relatore sulla relazione tecnica, esprime l'avviso che i dati relativi alle polizze non potevano che riferirsi all'anno 1998 essendo stato il provvedimento elaborato nel corso del 1999; inoltre, è corretto non assimilare le polizze vita e infortuni con le forme assicurative a carattere tipicamente previdenziale, essendo due strumenti scelti in ragione dei comportamenti individuali. La tabella allegata alla nota del Servizio del bilancio mostra peraltro che esiste un processo di adeguamento nel tempo delle scelte dei lavoratori, tale da garantire complessivamente effetti finanziari positivi; a suo avviso, inoltre, le valutazioni effettuate in base all'andamento del PIL sono verosimili e forse meno ottimistiche di quanto gli ultimi dati sull'andamento dell'economia internazionale farebbero ipotizzare. Nel dichiarare di non condividere l'opinione del senatore Vegas sul rischio di penalizzazione dei redditi più alti, dal momento che gli incentivi sono direttamente proporzionali al reddito, conclude esprimendo un giudizio positivo sul provvedimento, che contiene significativi interventi di riforma.

Il senatore AZZOLLINI si dichiara preliminarmente convinto che ciò che frena maggiormente lo sviluppo della previdenza integrativa è proprio il tentativo di orientarla dall'alto attraverso lo strumento legislativo. Nel caso del decreto in discussione, alcune misure sono addirittura suscettibili di indurre distorsioni nel mercato e di creare prodotti che non saranno sod-

disfacenti né per i singoli fruitori né per il sistema complessivo. Ritenendo non comprensibile la filosofia in base alla quale si prevede l'abolizione dell'attuale agevolazione per le polizze vita e infortuni, afferma che l'utilizzo della leva fiscale per orientare le decisioni previdenziali dei cittadini è per sua natura inefficace, in quanto altre sono le variabili che condizionano tale scelta. In conclusione, condividendo i rilievi finanziari già indicati dal senatore Vegas, giudica il provvedimento inidoneo a razionalizzare il sistema previdenziale e a creare nuove opportunità per i lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente COVIELLO dichiara chiuso il dibattito e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

319^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Solaroli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Banco di Napoli (n. 140)

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: favorevole)

Il relatore MONTAGNA riferisce sulla proposta di nomina del professor Adriano Giannola a Presidente della Fondazione Istituto Banco di Napoli, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Interviene il senatore AGOSTINI, il quale si esprime favorevolmente sulla proposta di nomina.

Il sottosegretario SOLAROLI rinuncia ad intervenire.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 11 voti favorevoli e 3 voti di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: AGOSTINI, ALBERTINI, BONAVITA, BONFIETTI (in sostituzione del senatore Staniscia), CASTELLANI, CIMMINO, DEBENEDETTI, GAMBINI, GUERZONI, MARINI, MONTAGNA, PASQUINI, SARTORI e THALER AUSSERHOFER.

Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale illustra preliminarmente i contenuti della delega conferita al Governo, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999, al fine di rivedere in maniera organica il trattamento ed il regime fiscale per i contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria versati ad enti o casse. Lo scopo principale della delega è quella di riconoscere un trattamento fiscale di prevalente agevolazione per i contributi versati a favore dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale interessati dalla riforma prevista dalla legge delega n. 419 del 1998 e attuata con l'emanazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, nonché di equiparare il trattamento fiscale con i fondi aventi caratteristica differente da quelli citati in precedenza.

Il relatore si sofferma poi sulle modifiche introdotte all'articolo 48 del Testo unico delle imposte dirette, che concerne la determinazione del reddito da lavoro dipendente ed i casi di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile. In particolare si prevede la progressiva riduzione del limite, attualmente di 7 milioni, oltre il quale i contributi versati sono soggetti a tassazione. Con la normativa a regime, per coloro che sceglieranno di continuare a versare i contributi a fondi sanitari integrativi che non si adegueranno alle disposizioni della riforma, tale limite sarà ridotto a 3 milioni e mezzo. Viceversa, l'intervento del legislatore delegato intende favorire i contributi versati da tutti i lavoratori – non solo lavoratori dipendenti – a quei fondi, che si adegueranno alla riforma, ovvero ai fondi che verranno istituiti seguendo la nuova disciplina di riforma del Servizio sanitario nazionale. Modificando la disciplina degli oneri deducibili dal reddito complessivo, recata dal citato Testo unico, si prevede un progressivo incremento dell'importo deducibile, dagli attuali 2 milioni ai 4 milioni. Il provvedimento si pone l'obiettivo di perequare il trattamento tributario a regime dei contributi versati dai lavoratori dipendenti e di quelli versati dai lavoratori autonomi, al fine di sostenere l'avvio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Le caratteristiche e le modalità operative di tali fondi, previste specificamente nel decreto legislativo n. 229 del 1999, ne configurano la operatività come strumenti essenziali per la riforma e la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva, il relatore formula alcune osservazioni da inserire nel parere. Egli ritiene opportuno precisare l'anno di imposta al quale riferire la nuova disciplina fiscale, nonché specificare meglio il contenuto della modifica apportata al comma 2 della lettera a) dell'articolo 48 del Testo unico delle imposte dirette, nella parte in cui si prevedono ulteriori limiti alla determinazione delle quote di contributi che non concorrono a formare il reddito imponibile a partire dal 2003.

Infine egli informa che il Governo ha preannunziato un'integrazione della relazione tecnica al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4253) *Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario*

(297) *COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione*

(552) *BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*

(700) *PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate*

(824) *DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario*

(1643) *CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria*

(2125) *FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale*

(2126) *VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario*

(2261) *PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate*

(2283) *MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie*

(2637) *GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) *CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) *PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*

e petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUERZONI, dopo aver ricordato la sollecitazione avanzata nella scorsa seduta dal relatore Pasquini, dà la parola al sottosegreta-

rio Grandi al fine di informare la Commissione sull'orientamento del Governo in merito ai disegni di legge.

Il sottosegretario GRANDI fa presente preliminarmente che, dai dati quantitativi relativi ai procedimenti pendenti innanzi alle Commissioni tributarie emerge una tendenza, ormai da considerarsi consolidata, verso la progressiva e significativa riduzione del numero delle controversie pendenti.

Tale risultato costituisce certamente un aspetto di positiva valenza che deve essere valutato prioritariamente rispetto ad ogni approccio alla materia del contenzioso tributario: è evidente, infatti, che la riduzione del carico pendente costituisce l'unico dato certo in grado di attestare la capacità dell'ordinamento di garantire ai cittadini risposte adeguate alle istanze di tutela giurisdizionale in tempi sempre più brevi. Tale riduzione, prosegue il Sottosegretario, va ricondotta principalmente agli effetti positivi prodotti dalle riforme normative e strutturali già avviate.

Proprio per questi motivi, un eventuale intervento normativo ulteriore, pur mirando ad accelerare ulteriormente il processo già in corso di deflazione del carico pendente, rischierebbe di produrre una fase di stasi nelle tendenze in atto per la necessità di adeguamento amministrativo alle innovazioni introdotte.

Viceversa, i dati confortanti inducono a percorrere con fiducia un ulteriore passo in avanti verso la costruzione di un sistema compiuto di giustizia tributaria, che sia in grado di porre in primo piano la terzietà del giudice tributario espressa in termini di professionalità, attraverso la valorizzazione delle attribuzioni della giurisdizione ordinaria. Si tratta, però, di una prospettiva più radicale e al tempo stesso di più ampio respiro, che richiede tempi incompatibili con le necessità di un serrato vaglio parlamentare, quale quello in atto sui provvedimenti in titolo. Del resto, egli fa presente che, recentemente, il Ministro delle finanze ha interpellato anche il Ministro della giustizia sulla problematica, per sollecitare la predisposizione degli adeguati strumenti normativi in grado di attuare tali obiettivi di completamento della riforma della giustizia tributaria.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, sembra emergere l'opportunità di una pausa di riflessione nel percorso parlamentare dei disegni di legge, in attesa del vaglio di tutte le implicazioni suscettibili di prodursi per effetto dello scenario prefigurato, potendo, all'esito, costruire un disegno di completamento effettivo e funzionale del sistema di giustizia tributaria in grado di non disperdere i risultati positivi già conseguiti.

Il relatore PASQUINI prende atto con soddisfazione del delineararsi di un progetto di intervento strutturale sul contenzioso tributario, da lui stesso sollecitato in sede di relazione sui disegni di legge in esame. Egli concorda pienamente sullo scenario creato dalla sensibile riduzione del numero dei giudizi pendenti, e si dichiara d'accordo sulla proposta del Sottosegretario.

Su richiesta del senatore ALBERTINI – il quale dichiara di condividere la proposta avanzata dal sottosegretario – il relatore PASQUINI fornisce informazioni circa la riduzione del numero dei giudizi pendenti davanti alle Commissioni tributarie.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente GUERZONI rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,15.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

389^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Polidoro.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri: Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

- e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha annunciato l'intenzione di presentare alcuni emendamenti al testo predisposto dal relatore. Propone pertanto di rinviarne l'esame alla settimana prossima, onde poter acquisire anche sui nuovi emendamenti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(662) SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(703) MONTICONE e Pierluigi CASTELLANI: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(1411) MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica

(2965) COSTA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione

- e petizione n. 447 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 luglio 1999 e rinviata nelle sedute del 16 settembre e del 5 ottobre 1999.

Il PRESIDENTE informa che, nella seduta di ieri, la Sottocommissione pareri della Commissione bilancio ha richiesto al Governo la relazione tecnica sul testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti. Ai sensi del Regolamento, il Governo ha ora trenta giorni di tempo per predisporre la suddetta relazione, durante i quali i lavori devono essere conseguentemente sospesi. Nell'osservare che la Commissione potrà tuttavia, nel frattempo, dare corso al dibattito sull'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, relativo all'insegnamento della religione cattolica, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento recante le linee e gli indirizzi generali sull'autonomia scolastica (n. 613)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Pagano aveva svolto la propria relazione introduttiva. Dichiarata quindi aperto il dibattito.

Il senatore ASCIUTTI si richiama a quanto riconosciuto dalla stessa relatrice in ordine alla transitorietà della disciplina delineata dall'atto in titolo: la mancata approvazione del riordino dei cicli scolastici impedisce infatti, a tutt'oggi, di valutare il complessivo disegno riformatore del Ministro e rende la discussione parlamentare del tutto inutile. Diverso sarebbe stato se il Governo avesse manifestato disponibilità a discutere sui contenuti della riforma: ciò non è tuttavia avvenuto, vanificando così l'esame parlamentare sia dei disegni di legge di riforma che dell'atto in titolo, che ne rappresenta un'anticipazione a carattere transitorio.

Il senatore BISCARDI osserva che il documento avrebbe potuto limitarsi al solo dispositivo. Esso suscita peraltro non poche perplessità, rilevate anche dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), relative in particolare al riconoscimento di tutte le sperimentazioni finora effettuate pur in assenza di un adeguato monitoraggio. Egli invita pertanto il Governo ad utilizzare il lasso di tempo che inevitabilmente intercorrerà fra l'attuale regolamentazione provvisoria e l'entrata in vigore della legge

di riforma dei cicli scolastici per realizzare un monitoraggio serio delle sperimentazioni e darne comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BRIGNONE deplora il basso profilo dell'autonomia che si va configurando in capo alle istituzioni scolastiche, sempre connessa a fattori esterni quali i parametri dimensionali e gli organici funzionali di istituto. La misura del 15 per cento prevista dal documento in titolo per la determinazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina da parte delle scuole, a fronte dell'85 per cento rimesso alle determinazioni nazionali, non differisce infatti di molto dall'esperienza delle «aree di progetto», che già prevedevano un 10 per cento di autonomia per le scuole, senza peraltro i vincoli ed i parametri attuali. Nel suggerire una ripartizione diversa (40 per cento all'autonomia degli istituti e 60 per cento rimesso alle determinazioni ministeriali), egli auspica peraltro che l'autonomia non si esprima solo attraverso i progetti educativi di istituto o i programmi dell'offerta formativa, onde non limitare il processo autonomistico al mero consolidamento delle sperimentazioni fin qui effettuate. Non va infatti dimenticato che la situazione è ora profondamente diversa rispetto ai primi anni Ottanta, quando le sperimentazioni hanno precorso la legislazione per venire incontro alle esigenze del territorio e dell'utenza. Né l'autonomia da concedere può essere intesa in senso meramente gestionale paventando l'inadeguatezza di molti istituti a forme di autonomia di più alto livello. Al contrario, occorre ipotizzare modelli educativi diversi a seconda dei territori, sia pure mantenendo in vita il valore legale dei titoli di studio e un adeguato sistema nazionale di valutazione su determinati saperi fondamentali. Se la situazione scolastica è disomogenea nelle diverse aree del Paese, emerge l'esigenza di una conferenza Stato-regioni, che consenta di superare le disparità adottando soluzioni non necessariamente identiche in tutto il Paese. In mancanza di ciò, non restano che il documento in esame e le sue soluzioni a dire il vero assai poco soddisfacenti.

La stessa previsione di percorsi formativi integrati con la formazione professionale lascia d'altronde spazio a forti perplessità, stanti i margini di incertezza che caratterizzano i centri accreditati, che comunque fanno riferimento all'apparato scolastico statale. Preannuncia conclusivamente la propria astensione sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Il senatore RESCAGLIO sottolinea anzitutto l'importanza della partecipazione al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia del personale della scuola, dei genitori e degli studenti, prevista dal comma 5 dell'articolo 16 del regolamento sull'autonomia. Pur nella consapevolezza che una generazione scolastica non è certo sufficiente a portare a compimento l'intero processo, ritiene infatti assai significativa la valorizzazione ivi prevista di tutte le componenti del mondo scolastico. Auspica poi che gli scambi educativi internazionali previsti dall'articolo 14 del suddetto regolamento siano adeguatamente finalizzati, onde evitare che gli studenti

che vi prendono parte restino poi indietro con i programmi dei rispettivi istituti.

Dopo essersi soffermato sull'importanza che il processo autonomistico si rivolga contestualmente agli istituti scolastici statali e non statali, indirizzandosi così alla scuola nella sua globalità, rileva la ricchezza di contenuti dell'autonomia didattica prevista dall'articolo 4 del summenzionato regolamento che, fra l'altro, tutela in modo significativo la libertà di insegnamento e di scelta educativa delle famiglie.

Giudica infine positivamente l'affidamento a organismi interni alla scuola della responsabilità e della valutazione degli alunni, richiamandosi alla precedente esperienza degli istituti regionali di ricerca e sperimentazione (IRRSAE).

Il senatore MASULLO rileva anzitutto il delicato intreccio nel rapporto fra i vari livelli di sperimentazione: anzitutto il livello tecnico, per la parte che coinvolge gli insegnanti; indi il livello applicativo, per la parte che coinvolge l'Amministrazione; infine il livello politico, per la parte che coinvolge i poteri decisionali. Egli invita poi a valutare le sperimentazioni tenendo conto che, in base alla riforma dei cicli scolastici che il Parlamento si accinge a varare, il Governo presenterà al Parlamento un programma sull'organizzazione didattica, per la cui valutazione è diritto-dovere del legislatore avere conoscenza dei risultati delle sperimentazioni.

Raccomanda poi al Governo di non imprimere alla riforma della scuola una velocità eccessiva, che rischierebbe di disorientare il delicato e sensibile organismo cui dovrebbe essere applicata.

Il senatore LORENZI interpreta in termini ottimistici il documento in titolo, giudicando positiva la misura del 15 per cento del monte ore annuale di ciascuna disciplina rimessa all'autonomia delle singole scuole. Nell'auspicare un'estensione all'ambito scolastico delle forme di autonomia già sperimentate, a livello regionale, in ambito sanitario, egli suggerisce poi di accompagnare l'autonomia con la facoltà, per i singoli istituti, di scegliere i propri insegnanti: in assenza di tale previsione, la tanto conclamata autonomia scolastica rischia infatti – a suo giudizio – di rimanere lettera morta. Confida pertanto che, nel successivo esame parlamentare del regolamento relativo ai curricoli, vi sia la possibilità di integrare il processo autonomistico nel senso suddetto, nell'ambito di un più complessivo processo di revisione costituzionale in senso federale.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice PAGANO, la quale ribadisce il proprio giudizio positivo sulla scelta operata dal Ministro di presentare comunque al Parlamento un documento transitorio di linee ed indirizzi generali sull'autonomia, in attesa della riforma definitiva dei cicli scolastici. Ciò, al fine di evitare incertezze nel mondo della scuola e consentire un avvio sereno del prossimo anno scolastico. Allo stato dei fatti, occorre quindi spostare l'attenzione dall'architettura della riforma (ormai definitivamente articolata in due cicli di durata rispettiva-

mente settennale e quinquennale) ai suoi contenuti. Né va dimenticato che la materia oggetto del documento in titolo è l'autonomia didattica dei singoli istituti, mentre gli organici funzionali trovano più adeguata sede di discussione nel provvedimento collegato alla manovra finanziaria sul personale scolastico (cosiddetto «ordinamentale»), attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Una volta approvata la riforma, maturerà poi il clima per una più approfondita riflessione sulla formazione professionale, che stimoli le regioni ad una effettiva integrazione con il sistema dell'istruzione: a fronte di regioni che hanno già predisposto gli strumenti attuativi per innalzare l'obbligo formativo a diciotto anni attivando convenzioni con imprese e centri di formazione, vi sono infatti regioni che nulla hanno disposto sul punto e rischiano di perdere i pur congrui fondi stanziati allo scopo.

Nega poi che il processo autonomistico rivesta un basso profilo anche se, innegabilmente, occorre vigilare onde evitare che significativi segmenti di autonomia vengano nuovamente rimessi alla competenza centrale.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo, sulla base delle premesse esposte nel corso della relazione introduttiva.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario POLIDORO, a giudizio del quale la presentazione al Parlamento del documento in titolo, benchè transitorio, rappresenta comunque un passo importante nell'ottica di dare certezza all'ordinamento scolastico. Nel condividere l'inopportunità di una eccessiva accelerazione del processo di riforme, osserva poi che il riordino dei cicli scolastici pare giunto alla definitiva approvazione, dando così piena sostanza al disegno riformatore del Governo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, e previe dichiarazioni di voto dei senatori TONIOLLI (contrario a nome del Gruppo Forza Italia), PACE (contrario a nome del Gruppo Alleanza Nazionale) e LORENZI (favorevole), la proposta di parere favorevole della relatrice è infine posta ai voti e accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone che, essendosi concluso l'esame degli argomenti all'ordine del giorno della Commissione per questa settimana, la seduta già prevista per domani alle ore 15, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza al termine di tale seduta, non abbiano più luogo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì che, all'ordine del giorno della Commissione per la settimana prossima, siano iscritti – come convenuto

nell'ultimo Ufficio di Presidenza – i disegni di legge nn. 4176 (recante disciplina dell'attività teatrale), 4324 (sull'architettura contemporanea), 4164-B (sull'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali e altri), nonché – in considerazione della forzata sospensione dei lavori in ordine ai disegni di legge nn. 662 e abbinati sugli insegnanti di religione cattolica – l'affare assegnato, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, relativo all'insegnamento della religione cattolica.

Conviene la Commissione.

Il senatore BISCARDI sollecita altresì l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 4429 relativo agli insegnanti precari delle Accademie e dei Conservatori, sottoscritto da esponenti di tutte le forze politiche. Auspica inoltre una ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2223, volto al riconoscimento di museo nazionale del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia – La Pineta.

Il senatore NAVA sollecita a sua volta l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2925, recante disciplina della danza.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni.

La senatrice PAGANO invita poi i componenti della Commissione a rappresentare ai rispettivi Presidenti di Gruppo l'esigenza di una sollecita calendarizzazione in Aula dei disegni di legge nn. 2619 e abbinati, di disciplina dell'attività musicale.

Il senatore BRIGNONE chiede infine al Governo di rendere noti al Parlamento i risultati del lavoro di monitoraggio svolto dai 500 nuclei territoriali sull'autonomia.

Si associa la senatrice PAGANO, la quale sollecita in particolare la trasmissione al Parlamento dei libri verdi sull'autonomia.

Il sottosegretario POLIDORO fornisce assicurazioni.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già prevista per domani alle ore 15 e la riunione dell'Ufficio di Presidenza previsto al termine della seduta stessa, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

347^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI***Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,5.**IN SEDE REFERENTE***(1138) *Disciplina del sistema delle comunicazioni*****(945) *Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*****(1277) *SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*****(1384) *SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*****(1911) *BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*****(3122) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3143) *BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*****(3305) *TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*****(3572) *SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*****(3694) *Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori***

(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

– del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1138, del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti, del voto regionale n. 65 e delle connesse petizioni, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 945, 1277, 1384, 1911, 3122, 3143, 3305, 3572, 3694 e 3948 e rinvio. Esame degli anzidetti disegni di legge, congiunzione con il disegno di legge n. 1138, con il voto regionale n. 65 e le petizioni ad esso attinenti e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 1138, del voto regionale e delle petizioni, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il senatore Rognoni, a causa dei suoi numerosi impegni politici e parlamentari, ha comunicato di non essere più in condizioni di svolgere la funzione di relatore su questo importante e delicato provvedimento. Nel prendere atto con rammarico di tale decisione del senatore Rognoni e nel ringraziarlo per l'opera sin qui svolta, con particolare apprezzamento per l'ampia relazione introduttiva sul testo assunto a base della discussione, avverte quindi che è sua intenzione assumere direttamente l'incarico di relatore.

La Commissione prende atto.

Il presidente PETRUCCIOLI quindi riferisce direttamente in sostituzione del senatore Rognoni (che per le ragioni sopra esposte ha rinunciato all'incarico di relatore) sui disegni di legge in titolo sottolineandone gli aspetti di connessione con il disegno di legge n. 1138 ed avvertendo pertanto che, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, l'esame di essi dovrà proseguire congiuntamente con quello del disegno di legge n. 1138.

Il senatore BALDINI, nel prendere atto della necessità di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo con il disegno di legge n. 1138, chiede un rinvio dell'apertura della discussione generale, allo scopo di dare tempo ai commissari di approfondire le tematiche recate da questi provvedimenti, considerato il loro elevato numero e l'importanza delle materie trattate. Si associa il senatore BORNACIN.

Il senatore SEMENZATO chiede che siano fissati tempi certi circa l'iter dei provvedimenti ed il senatore ERROI, dopo aver espresso apprezzamento per l'opera svolta dal senatore Rognoni e quindi rammarico per la sua decisione di abbandonare l'incarico di relatore, auspica che dietro la richiesta di rinvio dei senatori Baldini e Bornacin non si nascondino ulteriori manovre ostruzionistiche.

Il senatore BALDINI assicura che la sua richiesta non è motivata da intenti dilatori, ma ritiene che per rispetto nei confronti dei componenti della Commissione sia necessario concedere un breve rinvio per esaminare

i disegni di legge ed anzi a tale riguardo chiede al presidente Petruccioli di integrare la relazione svolta con una più ampia illustrazione degli stessi.

Il senatore BORNACIN fa presente che il suo Gruppo era già pronto oggi ad intervenire in discussione generale sul disegno di legge n. 1138, ma che, di fronte al fatto nuovo dell'iscrizione all'ordine del giorno di ben dieci disegni di legge connessi, appare ragionevole rinviare l'avvio della discussione generale congiunta ad una seduta che potrebbe peraltro essere già fissata per l'inizio della prossima settimana.

Il presidente PETRUCCIOLI, pur rilevando che non sarebbe né necessario né doveroso da parte sua, assicura che nella seduta di domani illustrerà più ampiamente i disegni di legge in titolo e nel contempo propone che la discussione generale congiunta degli stessi provvedimenti e del disegno di legge n. 1138 abbia inizio nella seduta che verrà convocata per martedì 1° febbraio prossimo.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4080) ROSSI ed altri. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore ERROI, fa presente che il disegno di legge in esame è volto ad equiparare il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, in provincia di Bergamo, ai comuni con popolazioni pari a 15.000 abitanti al fine di una assegnazione speciale di fondi in concomitanza con l'evento giubilare tenuto conto che tale comune ha dato i natali a Papa Giovanni XXIII, nei confronti del quale si assiste ad una crescente venerazione da parte dei fedeli. Tale fenomeno comporta una straordinaria presenza di pellegrini in questo piccolo Paese, il cui afflusso è destinato certamente a crescere nel corso dell'anno giubilare. Si tratta pertanto di una contribuzione straordinaria al fine di rendere il comune stesso idoneo ad accogliere i numerosi visitatori e si tratta altresì di riconoscere l'importanza ed il ruolo di Papa Giovanni XXIII, la cui opera rappresenta un patrimonio non solo del comune in questione ma dell'intero Paese.

Avverte di aver già presentato due emendamenti volti a recepire le condizioni poste nei rispettivi pareri dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

316^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva illustrato alla Commissione il provvedimento in titolo. Dichiarò quindi aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, informando di avere acquisito, in via informale, l'orientamento dei Gruppi ad intervenire in sede di dichiarazione di voto.

Dopo che il RELATORE e il RAPPRESENTANTE del Governo hanno dichiarato di rinunciare alla replica, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE, informato che devono pervenire i pareri della 1^a e della 5^a Commissione, rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

289^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**Elezione di un Vice Presidente**

Il presidente CAPONI comunica che, in seguito alla nomina del senatore Palumbo a Sottosegretario di Stato per il Commercio con l'estero, è necessario procedere alla integrazione dell'Ufficio di Presidenza attraverso la elezione di un Vice Presidente.

Indice, pertanto, la votazione a cui partecipano i senatori CAPONI, CARPI, CAZZARO, DE CAROLIS, Athos DE LUCA, GIARETTA, LARIZZA, MACONI, MICELE, ASCIUTTI (in sostituzione del senatore Mungari), BUCCIARELLI (in sostituzione del senatore Nieddu), GAMBINI (in sostituzione della senatrice Squarcialupi), TRAVALIA e ZILIO.

Risulta eletto il senatore ZILIO.

IN SEDE DELIBERANTE

(2093) ASCIUTTI ed altri. – *Norme per la disciplina sul franchising*

(3361) CAPONI. – *Disciplina generale del contratto di franchising*

(3666) GAMBINI. – Disciplina del franchising

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 2093, congiunzione con i disegni di legge nn. 3361 e 3666 e rinvio. Discussione e rinvio dei disegni di legge nn. 3361 e 3666, congiunzione con il disegno di legge n. 2093 e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Il presidente CAPONI ricorda che la discussione del disegno di legge n. 2093 era stata rinviata, nella seduta del 17 giugno 1998, per approfondire taluni aspetti della materia anche attraverso lo svolgimento di audizioni e per tener conto di ulteriori disegni di legge sullo stesso argomento in via di presentazione.

Il relatore ASCIUTTI, precisato che appare confermata l'esigenza di giungere alla regolamentazione di un settore in continua espansione, illustra il contenuto dei disegni di legge nn. 3361 e 3666, osservando che essi non presentano diversità significative rispetto a quanto previsto nel disegno di legge n. 2093.

Propone, pertanto, la congiunzione dei suddetti disegni di legge e la costituzione di un Comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato. A suo avviso il Comitato ristretto potrebbe anche dar corso a quegli approfondimenti che erano stati ritenuti necessari durante la precedente discussione del disegno di legge n. 2093, da realizzarsi anche attraverso specifiche audizioni.

Concordano con le proposte formulate dal relatore i senatori ZILIO, LARIZZA e TRAVAGLIA.

Il sottosegretario MORGANDO, riservatosi di formulare valutazioni di merito sul contenuto dei disegni di legge nel prosieguo della discussione, esprime il consenso del Governo sulla procedura indicata dal relatore.

Il presidente CAPONI, preso atto del generale consenso che si è registrato sulle proposte avanzate dal relatore, propone che il Comitato ristretto sia composto da un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare presente in Commissione.

Conviene la Commissione e il seguito della discussione congiunta viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CAZZARO segnala l'urgenza di intervenire sulle problematiche connesse al cosiddetto inquinamento elettromagnetico. Nella regione Veneto, ad esempio, si sono registrati notevoli inconvenienti in relazione alla incertezza sui limiti da prevedere e alla individuazione delle diverse competenze e responsabilità: ciò ha determinato una situazione

di stallo ed una crescente preoccupazione nella popolazione. Propone, pertanto, di procedere all'audizione dei rappresentanti dei Ministeri dell'industria e dell'ambiente al fine di definire le iniziative più idonee da assumere.

Il senatore DE CAROLIS, precisato di concordare con la proposta del senatore CAZZARO, si sofferma sulla situazione dello stabilimento Goodyear di Latina, proponendo l'audizione urgente dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di acquisire direttamente elementi utili per promuovere interventi in difesa dell'occupazione.

Il sottosegretario MORGANDO condivide la richiesta avanzata dal senatore Cazzaro, ricordando che sull'inquinamento elettromagnetico è stato presentato dal Governo un disegno di legge-quadro finalizzato a fissare i principi fondamentali della disciplina sulla tutela della salute rispetto alla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e a definire le competenze dello Stato e delle regioni.

Con riferimento alla ipotesi di chiusura dello stabilimento Goodyear di Latina, fa presente che il Governo ha avviato specifiche iniziative per affrontare in termini positivi la situazione che si è determinata e per individuare, in caso di necessità, appositi interventi di reindustrializzazione con il coinvolgimento della stessa Goodyear.

Il senatore ZILIO segnala anche la situazione del centro di ricerca ISMES di Bergamo, per il quale l'Enel ha previsto una ristrutturazione che darà luogo ad esuberi di circa 150 unità di personale altamente qualificato. Ritiene opportuno, al riguardo, lo svolgimento di un'audizione dei rappresentanti dell'Enel.

Il senatore MACONI condivide tale ultima proposta, osservando che esiste, in effetti, un problema che riguarda complessivamente le prospettive del settore ricerca dell'Enel nel suo complesso.

Il presidente CAPONI precisa che la Commissione formulerà al più presto il proprio parere sul disegno di legge n. 4273 recante la normativa-quadro sulla protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Assicura che si procederà in tempi brevi anche allo svolgimento degli approfondimenti proposti dai senatori De Carolis e Zilio e che nel corso dell'audizione del Ministro dell'industria, che avrà luogo la prossima settimana, sarà possibile affrontare anche gli argomenti precedentemente sollevati.

Comunica, infine, che la 12^a Commissione ha sollevato conflitto di competenza sul disegno di legge n. 4240, recante norme in tema di igiene e sicurezza di prodotti alimentari preconfezionati, assegnato alla Commissione in sede referente. Propone che, in considerazione del contenuto del

disegno di legge, che investe sia la competenza sanitaria che quella, più propria della Commissione industria, relativa alla tutela dei consumatori e alle conseguenze per le attività delle imprese, si prospetti un'assegnazione congiunta dello stesso alle Commissioni 10^a e 12^a.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che per la seduta odierna sostituirà il relatore, impossibilitato ad essere presente.

Prende quindi la parola il senatore MANZI, il quale sottolinea preliminarmente che il relatore, nella sua esposizione introduttiva, ha giustamente ricollegato l'esigenza di integrare e aggiornare la disciplina dei lavori socialmente utili all'intento di realizzare forme stabili di reimpiego dei lavoratori attualmente utilizzati nei progetti per lavori socialmente utili. Tale obiettivo ha costituito l'oggetto di specifici impegni programmatici assunti dai Governi che si sono succeduti nel corso dell'attuale legislatura, in relazione all'esigenza di svuotare un bacino costituito, nel 1997, da circa 170 mila lavoratori che – al di là dei giudizi che si possono esprimere sul valore e sui limiti dell'esperienza dei lavori socialmente utili – sono stati in alcuni casi impiegati come manodopera a costo zero per coprire le carenze di organico di amministrazioni e pubblici servizi. Un primo passo verso la riforma di questo settore è stato compiuto con il decreto legislativo n. 468 del 1997, che concedeva una ulteriore proroga di un anno per i progetti già in essere: in quell'occasione venivano anche introdotte misure finalizzate al riassorbimento dei lavoratori, attraverso il ri-

corso al pensionamento anticipato, mediante la concessione di agevolazioni per la prosecuzione volontaria della contribuzione, per i lavoratori che vantassero determinati requisiti; attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nel caso di presentazione da parte del lavoratore di un progetto di lavoro autonomo e, infine, attraverso la previsione della possibilità di affidare a società miste o a terzi le attività finora svolte attraverso i progetti, con il vincolo di impiegare almeno il quaranta per cento dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili.

La legge n. 144 del 1999, all'articolo 45, nei commi da 6 a 11, ha provveduto a dettare una disciplina transitoria, disponendo, tra l'altro, la proroga o l'approvazione di progetti per lavori socialmente utili limitatamente a quelli che utilizzassero soggetti con dodici mesi di impiego maturati al 31 dicembre 1998 o maturabile fino al 31 dicembre 1999; veniva inoltre stabilito in 850 mila lire mensili l'assegno a carico del fondo per l'occupazione e si riservava ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili una quota del trenta per cento dei posti da coprire nella pubblica amministrazione.

Il decreto legge n. 390 del 1999 ha provveduto successivamente a prorogare di ulteriori 12 mesi i progetti in corso che utilizzano lavoratori con i predetti requisiti di permanenza nei progetti stessi. Tale decreto è stato abrogato dall'articolo 62, comma 6, della legge n. 488 del 1999 che però ne ha fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza. Con lo schema di decreto legislativo all'esame viene esercitata la delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge n. 144 del 1999, con il condivisibile fine di pervenire alla conclusione dell'intera vicenda dei lavori socialmente utili.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il testo del provvedimento, il senatore Manzi si sofferma sull'articolo 1, che consente agli enti utilizzatori di continuare ad impegnare i lavoratori che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza nelle attività progettuali nel periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 dicembre 1999. La novità di tale disposizione consiste nella possibilità di adibire i predetti soggetti anche ad attività diverse da quelle originariamente previste, purché rientranti tra le attività socialmente utili di cui all'articolo 3. Non è chiaro se le disposizioni che figurano all'articolo 2, sulla definizione dei soggetti utilizzati, si applicano anche ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280 del 1997, che prevedeva l'impiego, in progetti specifici, di giovani disoccupati, nel Mezzogiorno e nelle altre aree svantaggiate. Opportunamente poi l'articolo 3, al comma 2, consente alle Regioni di individuare altre tipologie di attività, soprattutto nel campo delle opere infrastrutturali finanziate anche a valere sui fondi strutturali europei: in tal modo, si opera un allargamento notevole dell'area di possibile attivazione di iniziative per lavori socialmente utili o di pubblica utilità. L'articolo 4, dopo aver definito al comma 1 l'impegno orario settimanale e giornaliero per i soggetti utilizzati e aver fissato a 850 mila lire mensili l'importo dell'assegno corrisposto ai medesimi, ribadendo al tempo stesso che l'utilizzo in tali attività non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, pre-

vede, al comma 2, che, a decorrere dal 1° maggio 2000, la durata della prestazione non possa essere superiore a sei mesi, rinnovabile per un periodo di pari durata: paradossalmente, proprio il 1° maggio, giorno nel quale si celebra la festa del lavoro, potrebbe segnare per molti lavoratori la fine del loro impegno nelle attività progettuali. Va comunque osservato che per il periodo di rinnovo, il cinquanta per cento dell'ammontare dell'assegno corrisposto ai lavoratori è posto a carico dell'ente utilizzatore: non è chiaro, a tale proposito, se l'onere derivante dalla contribuzione figurativa sia posto interamente a carico del Fondo per l'occupazione o venga anch'esso diviso al cinquanta per cento con l'ente utilizzatore. All'articolo 5, il termine di trenta giorni assegnato all'ente utilizzatore per rendere esecutiva la delibera per la prosecuzione delle attività di pubblica utilità, secondo le modalità di cui all'articolo 4, appare troppo breve e inoltre suscettibile di dare luogo a dubbi di carattere interpretativo, in particolare per quanto attiene al coordinamento della disposizione contemplata al citato comma 2 dell'articolo 5 con le proroghe dei progetti già disposte dalle Commissioni regionali per l'impiego o dalle commissioni regionali permanenti tripartite, ove istituite, in base al decreto legge n. 390 del 1999.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 6 che proroga fino al 31 dicembre 2001 gli interventi di promozione dell'occupazione stabile a favore dei lavoratori già impegnati nelle attività di lavori socialmente utili, previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997, il senatore Manzi osserva, con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che sarebbe giusto specificare che nel caso di *part-time* verticale, il riferimento orario non può essere calcolato su base settimanale, ma su una base superiore, mensile, se non annuale. Per quanto riguarda il comma 3 dello stesso articolo 7 sarebbe opportuno che il rappresentante del Governo chiarisse se l'agevolazione contributiva ivi prevista viene concessa solo per i primi dodici mesi di lavoro o anche successivamente. Con il comma 4 poi si affronta la questione delle assunzioni tramite contratti di fornitura di lavoro temporaneo, prevedendo che l'impresa utilizzatrice, in caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possa fruire di un contributo di 18 milioni di lire, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 4, mentre alla società fornitrice spetta una sorta di premio pari a 3 milioni di lire, con una scelta molto discutibile e della quale, peraltro, non è chiara la motivazione. Con riferimento al comma 7 dell'articolo 7, si prevede che il contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo 7 sia riconosciuto anche per i lavoratori impiegati presso le amministrazioni pubbliche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 6, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva; non è chiaro però che cosa si verifica nel caso in cui tale onere risulti inferiore a 18 milioni.

Dopo essersi soffermato sulle varie tipologie di incentivazione previste all'articolo 7, il senatore Manzi osserva che dalla lettura del comma 15 si evince che il contributo di 18 milioni di lire, di cui al comma 1, spetta solo alle società miste e alle cooperative costituite prima della data di en-

trata in vigore del decreto legislativo, mentre nessun limite temporale è posto per la corresponsione dello stesso contributo a favore delle imprese: non è chiaro il motivo di tale disparità di trattamento.

Ricordati brevemente i contenuti degli articoli 8, 9 e 10, il senatore Manzi richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza circa le modalità e i tempi della transizione dal regime di proroghe, da ultimo attuato con il decreto legge n. 390 e la legge finanziaria del 2000, alla nuova disciplina, prevista dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in titolo, con decorrenza dal 1° maggio 2000. Più nello specifico, fa presente che la previsione di accollare, in caso di proroga di ulteriori sei mesi dei progetti, il cinquanta per cento degli oneri a carico dell'ente utilizzatore pone problemi non indifferenti, che potrebbero essere rimossi sopprimendo o rimodulando detto contributo, in una percentuale compresa tra il 20 e il 30 per cento. Occorre inoltre meglio precisare, rivedendo alcuni aspetti della norma, gli incentivi previsti dall'articolo 7 e rivolti all'occupazione stabile dei lavoratori già impegnati nei progetti per lavori socialmente utili.

In conclusione, il senatore Manzi sottolinea la grande attesa che vi è nei confronti del provvedimento in titolo da parte dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili e degli enti utilizzatori e ritiene pertanto necessario pervenire, nel termine previsto dalla legge di delegazione, alla definizione di misure realmente utili ed efficaci.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PERUZZOTTI deplora l'assenza del rappresentante del Governo, considerata la rilevanza del provvedimento e la puntualità dei rilievi mossi tanto nella relazione introduttiva quanto nell'intervento del senatore Manzi, il quale ha posto specifici interrogativi, che richiedono una precisa risposta da parte dell'Esecutivo.

Il senatore RUSSO SPENA, dopo aver chiesto al Presidente chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dell'esame, osserva che la presenza di un rappresentante del Governo è necessaria non soltanto per motivi di carattere formale, ma anche e soprattutto per fornire chiarimenti sull'andamento della contrattazione in materia di lavori socialmente utili, dato che risulta che in questi giorni siano state concluse numerose convenzioni con enti locali. Sulla questione, il livello di attenzione è comunque molto alto, come dimostra la richiesta di audizioni rivolta da alcune associazioni alla Presidenza della Commissione. Infatti, la posizione dei lavoratori impegnati nei progetti per lavori socialmente utili è estremamente difficile, non tanto nelle aree del Nord, dove il pensionamento anticipato può costituire una soluzione per la maggior parte dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, quanto per il Mezzogiorno, rispetto al quale il provvedimento all'esame delinea oneri insostenibili a carico degli enti locali, in una situazione socialmente assai precaria e che le autorità locali difficilmente riescono a governare. Vi sono poi voci, relative alla imminente decisione di nuove proroghe per i lavori socialmente utili, sulle quali sarebbe estrema-

mente opportuno fare chiarezza. Si tratta di questioni di estrema delicatezza, per le quali sarebbe necessario un atteggiamento di apertura che non si riscontra invece nel Governo, di regola poco sensibile nei confronti delle indicazioni e dei suggerimenti che emergono dai pareri espressi dalle Commissioni della Camera e del Senato.

Il senatore DUVA, nell'associarsi alla richiesta formulata dai senatori Peruzzotti e Russo Spena, sottolinea la necessità di una partecipazione attiva del Governo alla discussione parlamentare su un provvedimento di grande rilevanza sociale. Proprio l'esigenza di rispettare comunque i termini assegnati per l'espressione del parere giustifica la prosecuzione dell'esame nella seduta odierna, anche in assenza del rappresentante del Governo. Egli peraltro non condivide la valutazione pessimistica del senatore Russo Spena sulla scarsa propensione dell'Esecutivo ad accogliere i rilievi posti in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo e di regolamento: in passato, infatti, l'attività consultiva svolta dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato ha prodotto effetti chiaramente rilevabili dalla lettura del testo definitivo dei provvedimenti adottati.

Il PRESIDENTE rileva che proprio in considerazione della rilevanza delle materie trattate nel provvedimento in titolo ha ritenuto necessario procedere nell'esame anche nel corso della seduta odierna, malgrado la temporanea indisponibilità del relatore. Quanto alla presenza del Governo, peraltro non obbligatoria per la sede consultiva in corso, fa presente che il Sottosegretario competente aveva fatto sapere di non poter partecipare alla seduta odierna per altri improrogabili impegni politici precedentemente assunti. Nel seguito dell'esame, comunque, il Governo potrà certamente assicurare una presenza più assidua e rispondere ai quesiti posti. Per quanto riguarda le modalità di prosecuzione del dibattito, sulle quali ha chiesto chiarimenti il senatore Russo Spena, ricorda che il termine assegnato per l'espressione del parere scadrà il 3 febbraio. Fino ad oggi è pervenuta solo una richiesta di audizione da parte di un'organizzazione sindacale di base: come è prassi ormai costante della Commissione, in relazione alla limitatezza dei tempi disponibili, sembra preferibile non procedere ad audizioni, ma conferire al relatore un mandato ad acquisire proposte e suggerimenti dai soggetti che chiedono di essere ascoltati e a riferire poi alla Commissione stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (n. 139)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esame e rinvio)

Il relatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina del professor Andrea Camilleri alla carica di Presidente dell'ente in titolo, illustrando il

profilo curriculare allegato alla proposta del Governo e sottolineandone l'adeguatezza in rapporto alle funzioni da espletare.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il senatore LAURO rileva come sia opportuno acquisire, prima che la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, lo statuto dell'ente in titolo, così da valutare se la persona proposta dal Governo, al di là della sua statura culturale, oggetto di generale riconoscimento, sia la più idonea allo svolgimento delle funzioni proprie della presidenza di un ente previdenziale.

Vi è inoltre qualche ragione per dubitare che nel caso in specie, considerati i suoi gravosi concomitanti impegni, il professor Camilleri sia nelle migliori condizioni per esercitare in modo sufficientemente assiduo le competenze che si intende affidargli.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene quindi sul rinvio della votazione, al fine di consentire l'acquisizione dello Statuto dell'ente in titolo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell'indagine)

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità che i senatori che hanno manifestato l'intenzione di partecipare al dibattito si rendano effettivamente disponibili ad intervenire, così da consentire di avviare a conclusione l'indagine. Rinvia quindi il seguito della procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

297^a Seduta*Presidenza del Presidente***CARELLA**

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(256) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica*

(566) CURTO. – *Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari*

(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. – *Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali*

(1330) DI ORIO. – *Norme sulla gestione di farmacie pubbliche*

(1505) DEL TURCO ed altri. – *Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(1789) SERENA. – *Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali*

(1981) MARTELLI ed altri. – *Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico*

(1998) CARELLA. – *Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico*

(2044) TOMASSINI. – *Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali*

(2182) SERENA. – *Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*

(2471) LAVAGNINI. – *Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica*

(2992) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° luglio 1999.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 1.1, con il quale si intende riconoscere la professionalità dei farmacisti all'interno dei servizi regionali e provinciali di farmacosorveglianza e farmacoutilizzazione.

Il Governo è favorevole.

L'emendamento, posto ai voti previa verifica del numero legale, è accolto. È altresì accolto l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame di un emendamento all'articolo 2.

La senatrice BERNASCONI illustra l'emendamento 2.1.

Il parere del Governo è favorevole.

L'emendamento, posto ai voti con successiva controprova, non è accolto.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

La relatrice BERNASCONI invita il presentatore a ritirare l'emendamento 3.1.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento 3.2, che sostanzialmente attribuisce un carattere politico a nomine che devono avere invece natura esclusivamente tecnico-scientifica, e sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il senatore TOMASSINI accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI concorda con i pareri espressi dalla relatrice.

Il presidente CARELLA verifica la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 256-566-1329-1330-1505-1789-1981-1998-2044-2182-2471-2992

Art. 1.

Al comma 2 dopo le parole: «ad un esperto in discipline» inserire l'altra «farmaceutiche».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «tramite i servizi farmaceutici» inserire le altre: «territoriali ed ospedalieri».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Sostituire i commi 1,2,3,4 e 5 con i seguenti:

«1. Il dipartimento per la valutazioni dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, si avvale per l'espletamento dei compiti delle funzioni di competenza statale nel settore dei medicinali, della Commissione per la valutazione dei medicinali, per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica.

2. La Commissione per la valutazione dei medicinali , per la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica, ha il compito di:

a) esprimere parere vincolante sulla qualità, efficacia e sicurezza dei medicinali in esame per l'autorizzazione all'immissione in commercio, provvedendo anche alla valutazione delle etichette degli stampati;

b) esprimere parere vincolante nel merito delle erogazioni dei medicinali ai sensi degli articoli 9 e 10 della presente legge e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito in legge con legge 23 dicembre 1996, n. 648;

c) fornire indicazioni sulla classificazione dei medicinali secondo il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, stabilendo criteri per il loro assoggettamento alle varie forme di prescrizione medica e chiarendo le ipotesi in cui è ammissibile la vendita dei medicinali senza ricetta ed i casi in cui possono essere pubblicizzati;

d) fornire parere vincolante in materia di revisione, rinnovi e revocche di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali;

e) valutare i dati di farmacovigilanza pervenuti al Ministero della sanità o comunque disponibili e formulare proposte per minimizzare i rischi per la salute;

f) partecipare alla elaborazione ad esprimere parere in relazione degli adempimenti di cui articolo 11, comma 1, nonché di quelli articolo 12, commi 2 e 3, della presente legge;

g) fornire parere vincolante nel merito delle esenzioni dei medicinali dagli accertamenti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1997;

h) formulare eventuali proposte ed esprimere parere nel merito delle sperimentazioni di cui articolo 11, comma 8 della presente legge;

i) fornire, su richiesta del Ministro della sanità, parere su ogni altra questione attinente la farmacosorveglianza e la sperimentazione clinica;

l) fornire, sul richiesta del Ministero della sanità parere su ogni altra questione attinente la competenza della Commissione.

3. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del Ministro della sanità e presieduta dal Ministro stesso o dal vicepresidente da lui designato ed è composto da 12 esperti di documentata competenza, di cui sette nominati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome e cinque nominati dal Ministro della sanità. Ciascuna commissione dura in carica 3 anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta. Sono componenti di diritto della Commissione il dirigente del dipartimento per la valutazione dei medicinali e farmacovigilanza del Ministero della sanità ed il direttore dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio da quest'ultimo designato. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni o alle riunioni di specifici gruppi di lavoro esperti nazionali e stranieri.

4. Gli esperti di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e quelli della Commissione di cui al comma 1, non devono avere interesse economici di altro tipo nel settore farmaceutico che possono influenzare la loro imparzialità. Tutti gli interessi indiretti devono essere indicati in un registro di pubblica consultazione. Essi devono astenersi dal partecipare ad atti che riguardano aziende con le quali sussistono interessi diretti.

Al comma 4, dopo le parole: «cinque nominati dal Ministro della sanità » inserire le altre: «di cui due su proposta delle opposizioni».

3.2

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Al comma 6, dopo le parole: «e due dal Ministro della Sanità» inserire le altre: «di cui uno con semplice voto consultivo».

3.3

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Al comma 10, lettera b) dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le altre: «, previo parere delle maggiori società scientifiche».

3.4

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Al comma 11, lettera b) dopo le parole «di cui al comma 5» inserire le altre: «previo parere delle maggiori società scientifiche».

3.5

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

379^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**(1817) SPECCHIA ed altri. - Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995**(2462) Roberto NAPOLI ed altri. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori**(2769) VERALDI. - Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie**(3415) VERALDI. - Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(3472) SPECCHIA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio**(4339-bis) Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato, risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa***- e petizione n. 653, ad essi connessa***(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MATTIOLI esprime apprezzamento per la congiunzione dei disegni di legge sull'abusivismo edilizio e sul fascicolo di fabbricato, decisione che si colloca in un filone aperto dal parere della 5^a

Commissione permanente del 25 novembre scorso e confermato dal deliberato del Presidente del Senato del successivo 1° dicembre; lo stesso Presidente della 13^a Commissione aveva, con lettera del 25 novembre 1999, rilevato l'omogeneità di materia del disegno di legge n. 4339-*bis* sul libretto di fabbricato con il disegno di legge n. 4337, ipotizzandone la connessione una volta disposto lo stralcio.

Tale decisione dà coerente seguito agli intendimenti del Governo proponente, che aveva sempre valutato unitariamente la questione dell'abusivismo nell'esame dei testi da proporre in collegamento con il disegno di legge finanziaria per il 2000: tra gli scopi dell'introduzione del libretto di fabbricato è anzi espressamente menzionata la necessità del recupero urbano nelle aree degradate dall'abusivismo. Si augura che, proseguendo congiuntamente, la trattazione dei disegni di legge confermi la volontà di sottoporre alle Assemblee parlamentari una soluzione unitaria della questione dell'abusivismo, sulla base di un dibattito approfondito in ordine al quale il Governo assicura la massima disponibilità.

Il senatore MANFREDI condivide quanto testè osservato dal sottosegretario Mattioli in merito alla congiunzione dei due richiamati provvedimenti e sottolinea l'esigenza di scegliere un testo base nel quale inserire successivamente le disposizioni contenute nell'altro disegno di legge.

Il relatore PAROLA ribadisce l'opportunità di congiungere i due citati provvedimenti, anche in considerazione dell'obiettivo comune ad entrambi di assicurare una più elevata qualità del patrimonio edilizio.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver ricordato come il disegno di legge n. 4339-*bis* sia il frutto di uno stralcio deciso dal Presidente del Senato, fa presente che alla fine della discussione generale si sceglierà il testo base nel quale, successivamente, con appositi emendamenti eventualmente proposti dal relatore, si potrà inserire la normativa recata dall'altro disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale nella quale interviene innanzitutto il senatore BORTOLOTTI, il quale sottolinea l'elevata attenzione da sempre prestata dai Verdi alle problematiche attinenti l'abusivismo edilizio, fenomeno che, attraverso il mancato rispetto dei piani urbanistici, ha creato gravissimi rischi sia per quanto riguarda l'assetto geologico che in relazione al regime idrico, con il conseguente deterioramento della qualità della vita non soltanto nei quartieri abusivi, ma anche in quelli adiacenti. Il provvedimento in esame ha il merito di disporre la demolizione perlomeno delle costruzioni abusive realizzate su aree soggette a vincolo, e si pone pertanto in un'ottica diametralmente opposta a quella dei disegni di legge nn. 1817, 2462, 2769, 3415 e 3472. Al riguardo, è giunto il momento di porre fine una volta per tutte alla pratica dei condoni, i quali ogni volta che vengono disposti finiscono con l'alimentare l'aspettativa di nuove sanatorie, con le conseguenze che tutti possono pur-

troppo riscontrare. Anche sotto questo profilo la relazione del senatore Parola è quanto mai apprezzabile.

Il disegno di legge n. 4339-*bis* si muove nella stessa direzione del provvedimento sull'abusivismo, mirando a rendere possibili i necessari controlli sulle strutture degli edifici, affinché possano essere eventualmente adottate le misure opportune per mettere in sicurezza quelli a rischio. Tali norme si rendono necessarie proprio per via della incontrollata costruzione, specie nel secondo dopoguerra, di edifici realizzati senza che venissero rispettate le regole di staticità; pertanto, nonostante le perplessità manifestate da talune associazioni fra cui l'Ance, le disposizioni in questione sono senz'altro da condividere.

Il senatore MANFREDI manifesta il proprio apprezzamento, in linea di principio, per la decisione di mettere a punto un pacchetto di norme volte ad assicurare la sicurezza degli edifici, anche se, nel merito, il disegno di legge n. 4339-*bis* desta non poche perplessità. All'articolo 1, innanzitutto, al comma 1, non convincono l'espressione «informazioni di tipo strutturale», nonché il riferimento alle «componenti statiche», dal momento che sarà ben difficile, in pratica, reperire i dati risalenti all'epoca di costruzione degli edifici. Quanto al comma 3, poiché in molti casi sarà problematico ottenere la documentazione tecnico-amministrativa dei fabbricati, si dovrà ricorrere ad onerose indagini volte ad acquisire ulteriori elementi conoscitivi.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, è evidente che molti comuni non saranno in grado di individuare rapidamente le aree più a rischio sulla base delle particolari caratteristiche del sottosuolo e della presenza di condizioni di fragilità, per cui è necessario prevedere un supporto di carattere tecnico per gli enti locali.

Perplessità destano poi i termini di 24 mesi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, mentre l'affermazione di cui al comma 4 appare velleitaria. Quanto all'articolo 4, è sicuramente preferibile prevedere il rilascio sia dell'attestazione di conformità di cui al comma 1 lettera a), sia della certificazione di idoneità di cui alla successiva lettera b). Appare poi evidente che l'ipotesi dell'impossibilità dell'immediato rilascio della richiamata attestazione si rivelerà il caso più frequente, per cui occorrerà effettuare ulteriori indagini.

Il senatore Manfredi auspica quindi che siano fissati requisiti più stringenti per l'individuazione dei professionisti incaricati di provvedere alle attività di cui al provvedimento in esame, organizzando eventualmente appositi corsi di formazione. Condivisibile appare invece quanto previsto dall'articolo 6 in merito alla convenzione per la definizione dei compensi, anche se sarebbe forse preferibile prevederli a livello regionale e non nazionale. Forti perplessità desta infine l'orientamento di porre a carico dei proprietari le spese per le più approfondite indagini che saranno necessarie per poter dichiarare l'idoneità degli edifici: al riguardo, è assolutamente necessario prevedere un apposito contributo da parte dello Stato.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, ed invita il senatore Manfredi a concludere in quella occasione il suo intervento in discussione generale.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E SUA RICONVOCAZIONE PER DOMANI

Il presidente GIOVANELLI, udito l'avviso del senatore Capaldi nella sua veste di presidente della Sottocommissione per i pareri, annuncia che la seduta di tale organismo, convocata per le ore 14 odierne, non avrà più luogo; la Sottocommissione è riconvocata per domani, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.

380^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
GIOVANELLI*

Intervengono il ministro per i lavori pubblici Bordon ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese SpA» (n. 614)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il senatore MAGGI chiede che il Presidente si faccia tramite presso la Presidenza del Senato affinché il termine per l'espressione del parere sia prorogato di dieci giorni, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento. Concordano i senatori LASAGNA (secondo cui l'acquisizione della posizione dell'Unione europea dovrebbe essere propedeutica al seguito dell'esame), SPECCHIA (per il quale la privatizzazione comporta delicate ricadute nei rapporti tra Stato e regioni, nonché la necessità di una previa valutazione del patrimonio dell'Ente) e COLLA (ad avviso del quale i decreti già firmati dal Ministro del tesoro sulla privatizzazione dell'Enel rendono necessaria una pausa nell'esame, per ulteriori approfondimenti).

Dopo che il sottosegretario BARGONE ha ricordato – ai fini del rigetto dell'istanza avanzata dal senatore Maggi – che l'VIII Commissione della Camera ha già espresso il proprio parere (e che la privatizzazione dell'Enel è già in corso), su invito del senatore VELTRI il presidente GIOVANELLI si riserva di considerare la richiesta del senatore Maggi alla luce degli sviluppi dell'*iter*: l'ultima seduta utile prima della decorrenza del termine è quella di domani pomeriggio, per cui l'applicazione del comma 2 dell'articolo 139-*bis* si potrebbe rendere necessaria soltanto in caso di mancata conclusione dei lavori per quella data.

Non facendosi ulteriori osservazioni, prosegue quindi la discussione generale.

Il senatore LASAGNA contesta l'utilizzo del termine «privatizzazione» per l'operazione finanziaria di cui allo schema di decreto in titolo: si è in realtà in presenza di un mero passaggio di mano all'interno della stessa struttura pubblica, in ciò legittimando il sospetto che si intenda corrispondere alla stessa commistione di interessi; tutt'altro, come si vede, dall'offerta su un mercato libero e concorrenziale di un bene statale di cui si sia decisa coerentemente la dismissione.

Se il Governo italiano intende sfidare in tal maniera la logica comune, non alla stessa maniera si comporteranno le strutture comunitarie preposte alla garanzia della concorrenza. Queste ultime si uniformano ad una definizione di privatizzazione assai più conforme ai dettami dell'e-

conomia di mercato, per cui il parere dell'Unione europea, se richiesto, non può che essere stato fermamente contrario all'operazione che si va conducendo; è per questo motivo che la posizione comunitaria va celermente acquisita ai lavori parlamentari, per garantire la serietà dell'intera procedura in corso.

Il senatore MAGGI confessa la propria difficoltà a comprendere come in ambito governativo viene delineandosi la politica delle acque: non soltanto in un recentissimo convegno al Politecnico di Bari il sottosegretario Fusillo ha tracciato un sistema di competenze non corrispondente ad alcun precedente riparto tra Dicasteri; anche le dichiarazioni del presidente dell'Enel Tatò hanno aggiunto confusione, rivelando l'esistenza di una società (detta Enel Hydro) alla quale saranno conferite le azioni dell'Acquedotto pugliese. In proposito il senatore PAROLA interviene brevemente per descrivere con quali meccanismi si sia pervenuti alla costituzione di questa come di altre società, tutte di filiazione Enel, per corrispondere alle indicazioni della competente Autorità a garanzia della competitività e concorrenza nel settore.

Riprende l'oratore MAGGI, ravvisando nelle dichiarazioni del dottor Tatò un riconoscimento del patrimonio di competenze e di professionalità dell'Acquedotto pugliese, da sempre sostenuto dal gruppo di Alleanza nazionale ma in contrasto con la sistematica svalutazione operata in fase di commissariamento. L'auspicio che l'importante risorsa rappresentata dall'ex EAAP sia valorizzata, allo scopo di «vendere la sua capacità altrove, sia in Italia che all'estero», è una scoperta che si fa solo adesso che l'operazione di privatizzazione è avviata: quando si trattava di valutarne il patrimonio, l'Acquedotto pugliese appariva un «carrozzone» assistenziale, mentre ora se ne elogiano le potenzialità sino a pensare di esportare un *know how* che discende da circa un secolo di esperienza.

Stante l'arrivo in Commissione del ministro Bordon, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il ministro BORDON, nel salutare i componenti della Commissione, sottolinea innanzitutto l'importanza di un continuo e costruttivo confronto tra Governo e Parlamento, anche al fine di orientare l'*iter* dei provvedimenti normativi. Quanto all'operato del Dicastero dei lavori pubblici, è significativo come negli ultimi 14 mesi siano state concretamente attivate, per la prosecuzione e conclusione di opere pubbliche, risorse pari a circa 13.000 miliardi, compresi i fondi per i lavori giubilari, completati entro il 31 dicembre scorso nella misura di circa il 96 per cento, almeno per quanto riguarda il Lazio; tale percentuale non dovrebbe peraltro essere

molto difforme per il restante territorio nazionale. È significativo, al riguardo, oltre che indicativo dell'orientamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il fatto che per le opere non completate entro i termini non saranno più disposte erogazioni di denaro pubblico, rimanendo il loro completamento a carico degli appaltanti inadempienti.

Assai positiva è stata anche l'esperienza dei Piani di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile sul territorio (i cosiddetti PRUSST), che ha consentito di mettere in moto risorse progettuali davvero notevoli; ogni piano comporta l'attivazione di 1.000-1.500 miliardi, in taluni casi con una partecipazione privata di grande rilievo. Per ciò che concerne l'edilizia residenziale privata, poi, dopo aver registrato la positiva esperienza rappresentata dall'incentivazione fiscale per le ristrutturazioni, ritiene meritevole di approfondimento l'idea di dare una svolta all'intero settore, favorendo lo spostamento degli interventi dalla realizzazione di edifici nuovi - settore ormai saturo - al restauro, alla rottamazione e alla riqualificazione di quelli esistenti, ivi compresa la demolizione degli edifici fatiscenti e la loro ricostruzione *ex novo*. Tale opzione, di grande rilievo e tale da poter determinare un significativo rilancio del settore, è in corso di approfondimento da parte del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del Consiglio.

Venendo all'attività di carattere normativo, il Consiglio dei ministri di venerdì scorso ha approvato il regolamento relativo alle modalità per la partecipazione agli appalti pubblici, nel quadro della cosiddetta *Merloni-ter*; con tale provvedimento, fortemente innovativo, l'Italia si mette oltretutto al riparo da qualsiasi eventuale contestazione di fonte comunitaria. Com'è noto, tale nuova normativa ha destato qualche preoccupazione, specie tra i rappresentanti delle piccole e medie imprese, i quali paventano ritardi e difficoltà di carattere interpretativo. Per evitare ogni inconveniente, il ministro Bordon assicura quindi che verrà quanto prima emanata un'apposita circolare con lo scopo di rendere possibile alle stazioni appaltanti e alle imprese di muoversi correttamente nell'applicazione della nuova normativa. Subito dopo l'entrata in vigore del regolamento in questione, e quindi all'inizio di marzo, si insedierà inoltre un tavolo di monitoraggio e concertazione con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti interessati, che entro un semestre metterà a punto gli eventuali miglioramenti e modifiche da apportare alla disciplina.

Venendo poi alla normativa sulle locazioni, sono in corso significativi ed utili incontri con tutti i soggetti interessati: rappresentanti dei proprietari e degli inquilini, sindaci delle città a più alta tensione abitativa, rappresentanti delle regioni e prefetti; da costoro sono stati segnalati taluni problemi, specie nelle grandi città, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 7 della nuova disciplina sul rilascio degli immobili. La normativa in questione ha senza dubbio svolto un ruolo assai importante, rilanciando il mercato delle locazioni, che è stato ricondotto in un quadro di garanzie dopo anni ed anni di sostanziale paralisi: pertanto, qualora si intervenisse con un'ennesima sanatoria ed una proroga generalizzata, si darebbe un colpo mortale ad un impianto norma-

tivo che ha dato buona prova. Fermo restando ciò, peraltro, occorrerà fare quanto è possibile per l'applicazione della legge, facendo sì, ad esempio, che i comuni possano disporre delle risorse finanziarie loro attribuite possibilmente prima del rilascio degli immobili.

Il Ministro dei lavori pubblici sottolinea a questo punto l'importanza dei due disegni di legge che la Commissione ambiente del Senato ha iniziato ad esaminare proprio ieri: in particolare, il disegno di legge sull'abusivismo edilizio, una volta approvato, consentirà di dare ai cittadini un segnale importantissimo, dal momento che soltanto garantendo la certezza del diritto e quella delle sanzioni sarà possibile dare realmente il via al richiamato programma di modernizzazione e di restauro dell'impianto urbanistico del Paese. In tale materia, come del resto in tutte, sarà sicuramente prezioso il contributo che saprà dare il Parlamento. Anche quello sul fascicolo di fabbricato è un provvedimento di notevole rilievo, messo a punto in una situazione di semiemergenza: su tale materia è stato attivato un apposito nucleo con il compito di approfondire le questioni aperte.

Per quanto riguarda la materia del governo del territorio, oltre alla nuova normativa urbanistica attualmente all'esame della Camera dei deputati, va posto in evidenza il progetto di riforma dei Ministeri, che contempla la riduzione da quattro a tre del numero dei Dicasteri competenti; al riguardo, il ministro Bordon ritiene personalmente possibile fare qualcosa di più per dare una risposta maggiormente soddisfacente alla fondamentale esigenza di evitare frammentazioni e dispersioni di competenza. In tema di difesa del suolo, poi, occorrerà verificare l'efficacia dei provvedimenti legislativi adottati nei tempi più recenti; in particolare, sarebbe utile effettuare uno studio sulle risorse utilizzate per far fronte alle non poche calamità verificatesi negli anni scorsi, anche allo scopo di accertare se sarebbe stato possibile ottenere risparmi attraverso interventi ordinari preventivi.

Il presidente GIOVANELLI, nel ringraziare il ministro Bordon, coglie l'occasione per ricordare come nel corso dell'indagine conoscitiva sulle frane campane sia emersa l'apprezzabile efficacia delle misure recate dal decreto-legge n. 180 del 1998.

Avverte quindi che la discussione sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici avrà luogo nelle sedute della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

56ª Seduta

Presidenza della Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Polidoro.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2967) SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori

(2888) SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori

(1829) FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici

(3345) Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici

(3620) LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile

(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 gennaio 2000.

Interviene la senatrice BRUNO GANERI la quale ritiene che la proposta di testo unificato redatta dalla relatrice Daniele Galdi abbia risolto gran parte degli aspetti più problematici, ricollocando opportunamente il servizio di psicologia scolastica nell'ambito del distretto socio-sanitario e attribuendo alla Regione il compito di istituirlo. In sede di emendamenti

potranno essere corrette alcune espressioni la cui formulazione non appare del tutto chiara, ma l'impianto complessivo è sicuramente da accogliere.

La senatrice SCOPELLITI rileva che il testo elaborato dalla relatrice Daniele Galdi, se pure ha risolto alcuni problemi, ha perso forse di vista l'obiettivo principale nel tentativo di conciliare varie e divergenti opinioni. Rileva che il testo presentato appare privo di sistematicità e, nonostante la mole elefantica da esso generata, teme che il parto non potrà essere altro che il classico «topolino». Dall'audizione del ministro Berlinguer, preoccupato di non smentire troppo platealmente il lavoro svolto dalla Commissione, ha tratto l'opinione che egli fosse seriamente perplesso sulle scelte operate. Se teoricamente l'istituzione di un servizio di psicologia scolastica potrebbe essere d'aiuto a famiglie, giovani e docenti, prendendo in considerazione le disposizioni contenute nel testo, il giudizio è sicuramente negativo. In particolare, l'articolo 1 che enuncia gli scopi del servizio ha una formulazione assolutamente astratta e non definisce i soggetti incaricati di svolgerlo. Al comma 2 si esprime quasi un concetto di tipo miracolistico, dai risvolti pretenziosi e anche allarmanti, laddove si parla di prevenzione generalizzata per tutti i bambini, con un ruolo invasivo e sicuramente dannoso. Il comma 2 dell'articolo 2 parla di una non meglio precisata «valutazione multi-dimensionale» dei problemi rilevati. Anche nell'individuazione delle attività del servizio si trovano riferimenti eccessivamente vaghi, dai quali si evince tuttavia la presunzione di insegnare ai genitori a svolgere il proprio ruolo, con un evidente rischio di invasione della *privacy* familiare. Il comma 2 dell'articolo 5 parla di interventi di consulenza individuale, previsti laddove il disagio è dichiarato ma da parte di chi? La previsione appare a suo avviso estremamente pericolosa. Ritiene infine la sperimentazione prevista della durata di tre anni, eccessiva, per i danni che potrebbe produrre. Auspica piuttosto la costituzione di un comitato scientifico che indichi la soluzione migliore per affrontare un problema sicuramente esistente, quale quello del disagio minorile.

Il senatore CALLEGARO esordisce sottolineando come fin dall'inizio avesse visto con preoccupazione i contenuti dei vari disegni di legge che prevedevano l'istituzione di uno psicologo scolastico all'interno della scuola. Da questo punto di vista il testo elaborato dalla relatrice Daniele Galdi è sensibilmente migliorato, tuttavia in modo non del tutto soddisfacente. Se in linea di principio non è pregiudizialmente contrario a un discorso di prevenzione, purchè limitata a diffondere regole generali che riguardino una crescita equilibrata dei giovani e non invadano la sfera dell'autonomia familiare, ritiene che la previsione di cui all'articolo 5 per cui gli interventi di consulenza individuali agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori non vi si oppongano, dovrebbe invece prevedere un'esplicita richiesta degli stessi. Il comma 1 dell'articolo 2 appare di difficile interpretazione, non riuscendo a definire con esattezza i servizi di psicologia scolastica che rischiano di apparire mere entità burocratiche. Rilevato che nel disegno di legge non si prevedono i tempi dell'entrata

in vigore, esprime qualche perplessità sulla destinazione degli oneri finanziari in esso previsti.

Il senatore Athos DE LUCA, premesso che c'era stato un consenso pressochè unanime sulla necessità di prevedere alcune figure professionali d'ausilio alla famiglia per prevenire il disagio minorile, ritiene che l'impianto del testo predisposto dalla relatrice sia sicuramente accettabile e che in sede di emendamenti potranno essere apportate modifiche idonee a renderlo più snello e migliorarne l'efficacia. Del resto dalla stessa audizione del Ministro Berlinguer ha tratto l'impressione che, una volta eliminate inopportune interferenze con l'autonomia scolastica, il giudizio sul testo fosse sostanzialmente positivo.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI, facente funzione di relatrice, rileva che la discussione odierna ha sicuramente arricchito il dibattito di spunti altamente costruttivi. L'impianto sotteso nel nuovo testo appare assolutamente rispettoso del principio dell'autonomia scolastica e, a questo proposito, ricorda che le perplessità del Ministro Berlinguer si indirizzavano proprio su una collocazione interna alla scuola del servizio, ma non sulla necessità dell'istituzione del servizio in sé. Del resto molte scuole, come le risulta dalla sua personale esperienza, si stanno già dotando di consulenze professionali esterne, perciò occorre uno strumento che sistematizzi questa esigenza. Auspica quindi che il testo presentato dalla relatrice Daniele Galdi possa essere fatto proprio dalla Commissione, in modo da pervenire, dopo la presentazione e l'esame degli emendamenti, a una sua rapida approvazione.

Il sottosegretario POLIDORO si associa alle parole della Presidente, osservando come sarebbe deprecabile dissipare il lavoro già svolto. Il testo all'esame rappresenta un impianto complessivamente buono cui apportare modifiche. In particolare, ritiene necessario prevedere nuove figure professionali di ausilio del già straordinario impegno dei docenti, lasciando alle comunità locali l'organizzazione del servizio.

La presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone quindi di adottare il testo proposto dalla relatrice Daniele Galdi quale testo unificato cui riferire gli emendamenti e di stabilirne il termine per la presentazione alle ore 12 di venerdì 11 febbraio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2967, 2888,
1829, 3345, 3620 E 3866**

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA

Art. 1.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. Nell'ambito dei distretti socio-sanitari locali, le Regioni provvedono ad istituire il servizio di psicologia scolastica.

2. Scopo del servizio di psicologia scolastica, quale supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome, è di contribuire alla prevenzione dei disagi della personalità dell'alunno, al miglioramento della qualità dell'organizzazione e della vita scolastica, al complessivo benessere degli alunni, degli operatori scolastici e delle famiglie.

Art. 2.

(Criteri per l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica e per i loro interventi)

1. Le Regioni provvedono ad istituire e disciplinano l'organizzazione dei servizi di psicologia scolastica, prevedendo espressamente che essi possano ricorrere all'opera di centri specializzati o di singoli professionisti, ove necessario mediante apposite convenzioni stipulate ai sensi della normativa vigente, al fine di far fronte con continuità a tutte le esigenze rilevate.

2. Il servizio di psicologia scolastica predispone i progetti di intervento basandoli sulla valutazione multidimensionale dei problemi rilevati, con il contributo di specialisti di diversa formazione.

3. Le Regioni organizzano una conferenza annuale, aperta agli operatori del mondo della scuola e dei servizi socio-sanitari e alla cittadinanza, sulle attività svolte, sui problemi emersi e sulle prospettive di intervento.

Art. 3.

(Compiti del servizio di psicologia scolastica)

1. È compito del servizio di psicologia scolastica:

a) redigere la carta dei servizi di psicologia scolastica, da diffondere nelle scuole di ogni ordine

e) grado e tramite le scuole, tra le famiglie

b) redigere annualmente un piano degli interventi da realizzarsi sul territorio di competenza, anche sulla base di specifici progetti di intervento proposti dalle istituzioni scolastiche o da altri enti operanti nel settore della prevenzione del disagio giovanile e sulla base delle esigenze di interventi psico-socio-culturali, espresse dai giovani in età scolare, dagli operatori scolastici e dalle famiglie

c) stipulare con i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado le convenzioni per la specifica attuazione del piano di cui alla lettera b) nei diversi contesti

d) curare il rapporto con gli altri servizi territoriali, avuto particolare riguardo al corretto esercizio delle attribuzioni nei casi di rispettiva competenza

e) redigere relazioni sulle esigenze individuate e sugli interventi attuati e curare la raccolta ed il mantenimento di specifica documentazione scritta sugli interventi effettuati.

Art. 4.

(Coordinamento regionale fra i servizi di psicologia scolastica)

1. Il coordinamento dei servizi di psicologia scolastica è realizzato, a livello regionale, nell'ambito dell'organo collegiale istituito a norma dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'uopo appositamente integrato da rappresentanti della consulta dei presidi delle facoltà di psicologia e del consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

Art. 5.

(Attività del servizio di psicologia scolastica nell'ambito delle scuole)

1. Le attività svolte dal servizio di psicologia scolastica nell'ambito delle singole scuole, dettagliatamente descritte nella carta dei servizi, comprendono:

a) partecipazione alla conduzione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche che riguardano l'organizzazione del servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;

b) consulenze agli insegnanti sulle difficoltà educative che incontrano e sui segnali di disagio che rilevano, sui rapporti con i genitori, sulle possibili forme di collaborazione tra gli insegnanti stessi;

c) informazioni e consulenze agli allievi, a livello di gruppo e a livello individuale, su temi come lo sviluppo fisico e psicologico, l'organizzazione efficace delle attività di studio in relazione alla attività del tempo libero, i rapporti con i coetanei e con gli adulti, l'educazione sessuale, le scelte scolastiche e professionali, le varie forme di dipendenza o di devianza, i modi adeguati di reagire all'insuccesso, la formazione del senso di identità;

d) attività di formazione e di consulenza rivolta ai genitori, a livello di gruppo o individuale, riguardanti temi come la qualità delle relazioni con i figli e i rapporti con la scuola. L'intervento deve essere volto a mettere a disposizione dei genitori conoscenze che li pongano in grado di sviluppare in modo pieno, consapevole e positivamente efficace, la loro funzione educativa.

2. Gli interventi di consulenza individuale agli alunni sono realizzati a condizione che i genitori, previamente informati, non vi si oppongano; che gli insegnanti accettino, ove richiesti, di collaborare; che vi siano sufficienti garanzie di continuità dell'operatore addetto.

3. Gli interventi collettivi sono realizzati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola.

4. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni dei docenti emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il servizio di psicologia scolastica fa riferimento ai servizi specialistici territoriali.

Art. 6.

(Sperimentazione del servizio di psicologia scolastica)

1. I Ministri degli affari sociali, della sanità e della pubblica istruzione promuovono una sperimentazione dei servizi di psicologia scolastica della durata di tre anni scolastici, seguenti la data di entrata in vigore della presente legge, in almeno una azienda sanitaria locale di ciascuna regione o provincia autonoma.

2. Per l'attuazione di tale sperimentazione possono essere utilizzati rapporti di lavoro con contratti di durata triennale, rinnovabili fino alla completa attuazione della presente legge.

3. Per la sperimentazione di cui al comma 1 è istituito un comitato scientifico composto da due professori universitari di psicologia con competenze di ricerca in campo psico-socio-educativo designati dalla consulta dei presidi delle facoltà di psicologia, da uno psicologo designato da ciascuna delle associazioni scientifiche interessate, da quattro delegati degli ordini regionali scelti dal Consiglio nazionale dell'ordine tra coloro che hanno operato nel campo della prevenzione del disagio giovanile e che

siano, per quanto possibile rappresentativi delle aree nord, centro sud e isole del Paese, da uno psicologo designato dal consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da un professore universitario di pedagogia, da due dirigenti scolastici e da un docente scelti dal Ministro della Pubblica istruzione e da tre dirigenti dei Ministeri di cui al comma 1. Il Comitato ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione.

4. Spetta al comitato scientifico di cui al comma 3:

a) definire in dettaglio le funzioni e le attività spettanti ai servizi di psicologia scolastica;

b) seguire l'andamento della sperimentazione;

c) definire i criteri di analisi comparativa;

d) verificare e valutare i risultati della sperimentazione.

5. Al termine del triennio di sperimentazione è indetta dai Ministri di cui al comma 1 una conferenza nazionale per la valutazione dei risultati, sulla base della relazione conclusiva redatta dal comitato scientifico.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri relativi alla sperimentazione di cui all'articolo 7 determinati in lire 8 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nonché agli oneri per la Conferenza nazionale di cui all'articolo 6, determinati in lire 500 milioni per l'anno 2002, e agli oneri per il funzionamento del comitato scientifico, determinati in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli esiti della sperimentazione e le valutazioni emerse nella conferenza nazionale di cui all'articolo 6 costituiscono oggetto di una relazione alle competenti commissioni parlamentari da parte dei Ministri che l'hanno promossa. Le Commissioni adottano, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione, una deliberazione contenente la valutazione delle iniziative e indirizzi per l'istituzione dei servizi su tutto il territorio nazionale.

4. A decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui alla presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

190ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3458) GERMANÀ ed altri. – *Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico*

(4352) LO CURZIO ed altri. – *Nuove norme sulla nautica da diporto*
(Parere all'8ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore LO CURZIO riferisce sui provvedimenti in titolo sottolineando in via preliminare l'importanza economica e culturale dei settori che gravitano sulla nautica da diporto in un paese come l'Italia, caratterizzato, includendo le isole, da 9.000 chilometri di coste. I due provvedimenti recano pertanto interventi di sostegno al settore che includono incentivi per l'acquisto e la rottamazione dei motori, misure inerenti alla tassa di stazionamento e per la costruzione e l'utilizzo delle infrastrutture per la nautica da diporto e l'estensione dello strumento del *leasing* a tale settore. Il disegno di legge n. 4352 introduce inoltre una disciplina organica per la realizzazione di porti turistici prevedendo la definizione di piani regionali per la localizzazione di tali strutture che rispettino le esigenze di tutela ambientale e di sicurezza, con il decentramento di una serie di funzioni alle regioni, nel quadro di una politica di valorizzazione delle potenzialità turistiche delle aree costiere.

Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta l'oratore rileva come gli incentivi previsti per la rottamazione dei motori dei natanti possano essere considerati compatibili con la normativa comunitaria qualora venga dimostrata la correlazione tra tali misure e l'introduzione di uno *standard* più elevato in termini di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Osservazioni analoghe vennero infatti formulate dall'Unione europea in occasione dell'introduzione in Italia di incentivi connessi alla ristruttura-

zione dell'autotrasporto. La modifica della disciplina in materia di apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, prevista da entrambi i disegni di legge, consentendo l'esonero di tali apparati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie previo rilascio da parte del costruttore di una specifica dichiarazione di conformità, appare inoltre idonea a superare i rilievi sollevati dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 96/98/CE. Tale direttiva comporta infatti l'applicazione di un sistema di marcatura e di valutazione di conformità sostitutivo dei procedimenti di omologazione.

Il relatore osserva infine come l'introduzione di misure come quelle previste dai provvedimenti in titolo debba essere accompagnata dalla definizione di opportune intese fra l'Unione europea ed i *partner* del Mediterraneo – e, in particolare, i paesi candidati all'adesione come Malta – in vista di una armonizzazione delle norme applicabili alla nautica da diporto che garantiscano la sicurezza della navigazione, la tutela dell'ambiente marino e delle zone costiere e impediscano forme di concorrenza sleale ascrivibili all'applicazione di un diverso sistema di agevolazioni.

Il presidente BEDIN ringrazia il relatore per l'esposizione rilevando come i provvedimenti in esame rechino delle misure di sostegno per un importante settore economico e nel contempo consentano all'Italia di allinearsi con talune indicazioni comunitarie.

Il senatore MANZI chiede chiarimenti sull'adeguamento alle norme europee volte a garantire la sicurezza della navigazione da parte di paesi come Malta, che si accingono ad aderire all'Unione europea.

Il relatore LO CURZIO ribadisce l'esigenza di intervenire a livello interno ed europeo per impedire traffici illeciti che gravitano sulle nostre coste e per prevenire forme di speculazione che rischiano di compromettere il paesaggio costiero e l'ecosistema marino.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

(3194) DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore TAPPARO illustra il provvedimento in titolo il quale è volto ad aggiornare la legge n. 443 del 1985, che disciplina attualmente il settore dell'artigianato, tenendo conto delle innovazioni che hanno caratterizzato negli ultimi anni la struttura delle imprese artigiane ed il loro modo di lavorare. Tale settore, che da un punto di vista economico non deve essere considerato particolarmente debole ma i cui operatori incontrano talora delle difficoltà per accedere al credito e ad altri servizi, si caratterizza per il fatto che l'attività professionale di natura artigiana costi-

tuisce l'elemento preponderante rispetto all'apporto di capitali. La nuova disciplina consente tuttavia la costituzione delle tradizionali imprese artigiane in varie forme societarie, fra cui le società a responsabilità limitata, e reca una dettagliata disciplina per il riconoscimento della qualifica di imprese artigiane. Al riguardo l'oratore osserva come, dal punto di vista dei profili di competenza della Giunta, proprio l'introduzione di una normativa eccessivamente dettagliata per il riconoscimento formale di tali attività potrebbe apparire come una barriera rispetto alla normativa comunitaria sull'apertura dei mercati. Sebbene strutture analoghe, quali albi e registri delle professioni artigiane, siano presenti anche in altri Stati membri, un aggiornamento di tali istituti appare necessario in coerenza con le disposizioni comunitarie sul mercato unico. Un aspetto che riguarda invece prevalentemente la Commissione di merito è costituito da un eccessivo riaccostamento nello Stato di funzioni già attribuite alle regioni nel quadro del procedimento in corso di riforma amministrativa.

L'oratore evidenzia inoltre, fra le varie innovazioni introdotte dal disegno di legge in titolo, le misure concernenti la realizzazione di consorzi e di società consortili delle imprese artigiane nonché gli strumenti di collegamento con le piccole e medie imprese. Altri aspetti, quali le disposizioni sui licenziamenti e sul lavoro a domicilio, assumono immediata attualità in quanto connessi ai prossimi referendum in materia sociale.

Oltre alle menzionate osservazioni il relatore non riscontra infine altri profili di competenza della Giunta in quanto il provvedimento in titolo non reca agevolazioni specifiche che possano essere equiparate agli aiuti di Stato vietati dalla normativa comunitaria.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sull'*iter* del provvedimento in esame.

Il relatore TAPPARO rileva che nella Commissione di merito è stato costituito un Comitato ristretto e non ritiene pertanto imminente la conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo e degli altri provvedimenti sulla stessa materia che non sono stati assegnati, per il parere, alla Giunta.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BEDIN comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, lo svolgimento congiunto con la XIV Commissione dell'altro ramo del Parlamento di un'indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea. In conformità con la deliberazione della Giunta del 12 gennaio l'Ufficio di presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, che si riunirà al termine della seduta odierna della

Giunta, procederà alla definizione del calendario delle audizioni sulla base delle intese intercorse con la XIV Commissione della Camera. Ai sensi della suddetta autorizzazione le audizioni avranno luogo in Senato.

Il Presidente comunica altresì che ieri ha avuto un incontro con l'Ambasciatore della Repubblica islamica dell'Iran il quale ha espresso l'auspicio di incontrare la Giunta per parlare dei rapporti tra tale paese e l'Unione europea. Al riguardo si potrebbe ipotizzare di assumere un'iniziativa congiunta con la 3^a Commissione.

Il senatore LO CURZIO condivide la proposta del Presidente in merito al possibile svolgimento di un'iniziativa concernente i rapporti fra l'Unione europea e l'Iran.

Il presidente BEDIN ricorda infine che nella seduta di domani il ministro per le politiche comunitarie Toia svolgerà delle comunicazioni sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea e che all'ordine del giorno è altresì prevista la deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, ai fini della trasmissione al Governo delle osservazioni espresse dalla Giunta lo scorso 2 dicembre in merito al progetto di atto comunitario concernente l'elezione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(C. 6307 Governo) Modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di limitazioni nel reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni

(Parere alla XI Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, modifica l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ampliando le fattispecie per cui è vietato alle amministrazioni pubbliche, statali e non, porre restrizioni all'accesso ai propri organici. In sostanza, mentre nel testo attualmente in vigore la citata legge sopprime il limite massimo di età per l'accesso alla pubblica amministrazione, salvo deroghe connesse alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione, la novella legislativa in esame vieta anche le limitazioni all'accesso riferite all'altezza, al luogo di nascita o di residenza anagrafica. Le deroghe al divieto possono consistere solo in limiti – posti con lo strumento regolamentare – di età o di altezza che siano «strettamente indispensabili in relazione alla natura del servizio o ad oggettive e imprescindibili necessità delle amministrazioni». Il relatore ricorda che si sono recentemente riscontrati diversi casi di amministrazioni comunali che hanno previsto punteggi preferenziali a favore dei residenti in ambito regionale nei concorsi per il reclutamento di personale. In tali casi il Governo è intervenuto procedendo all'annullamento delle relative deliberazioni degli organi comunali. Analogamente nella seduta del 16 dicembre scorso il Governo ha rinviato a nuovo esame la deliberazione legislativa in data 18 novem-

bre 1999 del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, recante ulteriori criteri di priorità a favore di soggetti residenti nella regione in materia di accesso all'impiego in regione, province, comuni ed altri enti locali.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza della Commissione, che si riferiscono all'applicabilità della normativa in esame al personale regionale, il relatore rileva che i divieti di limitazioni inerenti età, altezza, residenza, luogo di nascita attengono a diritti e principi fondamentali posti dalla Costituzione, come il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro, nonché al principio di imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 della Costituzione). Per tale ragione la materia rientra nella competenza legislativa nazionale. Le eventuali deroghe – nei limiti tassativi in cui sono consentite dalla legislazione nazionale – spettano invece, per quanto riguarda il personale regionale e degli enti pararegionali, alla regione, che le può disporre con legge. Per tale motivo andrebbe chiarito che le regioni provvedono con propri atti legislativi e non con regolamenti.

Il relatore propone pertanto di esprimere parere favorevole con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, capoverso, secondo periodo, si osserva che, per quanto concerne il personale regionale e degli enti amministrativi dipendenti dalle regioni, le eventuali limitazioni al reclutamento riferite all'età o all'altezza sono stabilite dalla regione con norme legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

La Commissione approva.

(Nuovo testo C. 6224, approvato dal Senato) *Norme sull'attività degli spedizionieri doganali*

(Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere non ostativo)

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo della proposta di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il progetto di legge in esame, approvato dal Senato, concerne l'attività degli spedizionieri doganali, con l'intento di adeguare la disciplina di tale professione alle nuove esigenze dei traffici internazionali delle merci. Dopo aver ricordato che gli spedizionieri doganali esercitano una attività di carattere professionale, consistente nella rappresentanza in dogana dei proprietari di merci, e che a tale scopo sono iscritti in un apposito albo professionale (istituito presso ogni compartimento doganale), osserva che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, l'unica disposizione rilevante è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, che abilita gli spedizionieri a svolgere quei compiti che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono affidare ai privati in virtù di normative nazionali o comunitarie. La norma quindi si rife-

risce a quelle attività attinenti alla materia doganale, che la normativa nazionale e comunitaria non riserva a soggetti pubblici. Poiché il progetto di legge in esame, al di là del suddetto generico richiamo, non ha direttamente ad oggetto l'attività normativa o amministrativa delle regioni, il Presidente propone che la Commissione esprima un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(C. 6699 Governo DL 485/99) Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

(Parere alla VI Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il decreto-legge in esame è estremamente semplice nei suoi contenuti, prevedendo il rinvio al 1° gennaio 2001 dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto legislativo n. 124 del 1998, conosciuto come «sanitometro». Il differimento è stato reso necessario dai ritardi connessi alla definizione degli aspetti del provvedimento e della conseguente mancata sperimentazione del nuovo sistema nei tempi previsti. Non essendovi rilievi da muovere per quanto concerne i profili di competenza della Commissione propone l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione approva.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 4368 cost., approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) Elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 25 gennaio 2000.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4368, recante elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome,

considerato che esso è complessivamente condivisibile, in quanto conferisce autonomia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di forma di governo, sulla falsariga di quanto previsto

dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, per le regioni a statuto ordinario;

richiamato il proprio precedente parere espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 28 luglio 1999;

atteso che le valutazioni già formulate in tale occasione sono sostanzialmente da riconfermare in modo particolare per quanto concerne tre ordini di questioni: osservanza del metodo «pattizio» per le procedure di revisione statutaria; pienezza dell'autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in tema di forma di governo, fatto salvo il limite costituzionale; carattere lesivo, in linea di principio, dell'autonomia regionale delle disposizioni che introducono in via transitoria l'elezione diretta del presidente della giunta;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al disegno di legge S. 4368, *a condizione*:

A. che nelle disposizioni concernenti la revisione degli statuti sia prevista la procedura dell'intesa, o un coinvolgimento alla pari, con la regione o provincia autonoma sul testo approvato, in prima deliberazione, dai due rami del Parlamento;

B. che sia soppresso – in linea del resto con quanto previsto per le regioni a statuto ordinario dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – il riferimento ai «principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica» come limite ulteriore per l'esercizio dell'autonomia legislativa in materia di forma di governo regionale e provinciale.

La Commissione, inoltre,

valutata negativamente la scelta di prevedere, anche se in via transitoria e con una normativa disponibile da parte delle regioni, l'elezione diretta dei presidenti di talune giunte, ravvisando in tale scelta un'indicazione aprioristica che rappresenta di per sé un *vulnus* all'autonomia regionale;

ritenuto peraltro che, fermo restando tale giudizio – già affermato categoricamente nel parere a suo tempo espresso alla Commissione affari costituzionali della Camera –, per talune regioni la suddetta normativa transitoria possa risultare di fatto imposta da fattori politici contingenti quali: scadenze elettorali ravvicinate, istanze e voti espressi dalle comunità interessate, oggettiva instabilità del sistema politico locale,

ESPRIME PARERE CONTRARIO,

nei limiti di cui alla motivazione, sui commi 2 e 3 dell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, commi 2 e 3 dell'articolo 4, e commi 2 e 3 dell'articolo 5».

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U) è dell'avviso che la proposta di parere del relatore debba essere modificata, sia nelle parti contenenti le

condizioni, sia nella parte in cui esprime una valutazione negativa sulle disposizioni transitorie. Ciò in quanto bisogna tener conto del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati che ha fornito precisi orientamenti scaturiti da un accordo di maggioranza.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-il Centro), con riferimento all'intervento del deputato Duca, afferma invece di condividere la proposta del relatore, ricordando come a suo tempo la Commissione si sia dichiarata contraria alla normativa transitoria se le comunità interessate non sentivano il bisogno di tale disciplina. Questa posizione rispecchia del resto l'indirizzo della Commissione, che è teso a valorizzare la volontà delle regioni sulle questioni che le concernono.

Al di là di questo aspetto, giudica opportuno apportare alcune modifiche alla proposta di parere. In particolare, con riferimento al secondo capoverso delle premesse, egli rileva che il particolare assetto delle regioni a statuto speciale rende lo Stato garante della specialità dell'ordinamento autonomistico di tali comunità. Inoltre, pur essendo personalmente convinto della necessità dello stralcio delle disposizioni riguardanti il Trentino-Alto Adige, che hanno una portata assai più ampia di quelle concernenti le altre regioni a statuto speciale, riterrebbe opportuno che venisse manifestata da parte della Commissione l'esigenza di affrontare con particolare cautela e attenzione le questioni di cui all'articolo 4 del disegno di legge.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto) si dichiara d'accordo con la proposta del relatore, che rispecchia tutto il lavoro svolto dalla Commissione sull'argomento. La proposta, a suo avviso, mette a fuoco le questioni nodali di un provvedimento che risulta assai complesso. Sarebbe politicamente errato pensare di imporre soluzioni omogenee a realtà che sono tra loro assai diverse. Cita al riguardo l'orientamento diametralmente opposto manifestato dalla Valle d'Aosta e dalla Sicilia sulla questione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale. È quindi necessario registrare le differenze esistenti, in quanto altrimenti si dovrebbe ipotizzare il ricorso a provvedimenti distinti per le singole regioni a statuto speciale. Ritiene inoltre importante che sia affermata l'esigenza del rispetto del metodo consensuale nella revisione degli statuti, non essendo accettabile che il rapporto tra Stato e regioni ad autonomia speciale si fondi su imposizioni unilaterali. Grande rilievo ha anche la questione dei vincoli cui sono sottoposte le regioni in materia di forma di governo; al riguardo ribadisce la necessità di sopprimere il riferimento al limite dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, ricorda di aver più volte sostenuto la necessità di una modifica degli statuti speciali analoga alla revisione costituzionale delle norme riguardanti le regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda la regione Trentino-Alto Adige, si è poi inteso cogliere l'occasione della modifica dello statuto anche per introdurre

ulteriori elementi innovativi nell'ordinamento di quella regione. Ciò premesso, egli osserva che la Commissione nella seduta del 28 luglio scorso ebbe ad esprimere una posizione chiara, che ha rappresentato la base di riferimento per l'elaborazione della odierna proposta di parere. Per quanto concerne la questione del metodo, posta con *fair play* dal deputato Duca, egli è dell'avviso che la Commissione debba agire con piena autonomia e che quindi non possa subordinare le proprie pronunce solo per conformarsi a quanto deliberato dalla Camera dei deputati. D'altra parte, egli evidenzia che, pur confermando sostanzialmente gli indirizzi già espressi nel precedente parere, la proposta oggi presentata attenua la portata della formulazione contraria sulla normativa transitoria, enumerando in modo esemplificativo le circostanze che rendono per talune regioni politicamente necessitato l'inserimento di una siffatta disciplina temporanea. Chiede pertanto che i componenti della Commissione valutino la sua proposta alla luce sia delle esigenze di coerenza con gli orientamenti già espressi, sia della soluzione relativa alla normativa transitoria, che tende a contemperare un giudizio di principio con le concrete esigenze di talune comunità regionali. Per quanto riguarda le condizioni, ribadisce la necessità che la formula del coinvolgimento paritetico delle regioni nella revisione degli statuti speciali sia tradotta in una norma scritta. Quanto poi alla questione dei vincoli che si intendono porre alla legislazione regionale in materia di forma di governo, osserva che la clausola generale del rispetto dei principi dell'ordinamento della Repubblica potrebbe prestarsi a una indebita limitazione dell'autonomia regionale.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), dopo aver dato atto che l'attività della Commissione si è sempre svolta nel corso di questi anni in piena autonomia, ritiene peraltro che non si possa non tener conto degli sviluppi del dibattito politico dopo il parere espresso nella seduta del 28 luglio scorso. Sulla base di tali elementi, egli ribadisce la richiesta di alcune radicali modifiche nell'impostazione della proposta di parere.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), condividendo l'idea che il parere della Commissione debba essere espresso in autonomia rispetto al voto della Camera dei deputati, richiama l'attenzione sul fatto che attraverso le disposizioni transitorie si sollecitano le regioni a darsi una normativa che garantisca stabilità agli esecutivi e non consenta di alterare gli orientamenti espressi dal corpo elettorale. Le recenti vicende delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia mettono in evidenza questo problema, che del resto investe l'intero sistema politico nazionale mentre appare risolto per quanto riguarda comuni, province e regioni a statuto ordinario. A suo avviso, affermare che la normativa transitoria sia incompatibile con l'autonomia regionale è una posizione che in realtà non favorisce il processo di crescita e sviluppo delle regioni. In conclusione, egli ritiene che la proposta di parere debba essere modificata, preannunciando altrimenti il suo voto contrario.

Il deputato Vassili CAMPATELLI (DS-U), pur ritenendo del tutto naturale partire dal parere già espresso, sottolinea come esso sia stato deliberato in una fase diversa. Se dunque è comprensibile richiamarsi a tale precedente pronuncia, è altrettanto necessario non fermarsi sulle posizioni iniziali, in quanto altrimenti non avrebbe senso esprimersi due volte sullo stesso oggetto. Vanno pertanto attentamente valutate le circostanze che hanno portato la Camera dei deputati a votare il testo in esame, pur essendo opportuno richiamare anche i punti problematici concernenti l'autonomia delle regioni, che però a suo giudizio non sono tali da suffragare un parere contrario. Condivide pertanto l'invito del deputato Duca per una riformulazione della proposta di parere, in quanto altrimenti l'orientamento del gruppo cui appartiene sarebbe di segno negativo.

Il Presidente Mario PEPE condivide la proposta del relatore per la sottolineatura dei profili regionalisti che essa contiene. Una diversa impostazione sarebbe in contraddizione con il ruolo e con gli indirizzi che la Commissione si è dati. È peraltro dell'avviso che si debba anche tener conto degli elementi evidenziati dal deputato Campatelli per giungere a un parere che rappresenti una sintesi coerente delle posizioni espresse. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di permettere il necessario approfondimento.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, nel concordare con la proposta del Presidente per un'ulteriore riflessione, sottolinea peraltro che la soluzione adottata dalla Camera è il risultato di un equilibrio interno alla maggioranza. Questo elemento spiega perché la normativa transitoria non sia stata prevista per la Valle d'Aosta e per la provincia di Bolzano. Si dichiara comunque convinto della necessità sia di un unico provvedimento che affronti il problema per tutte le regioni a statuto speciale, sia di una valutazione attenta delle circostanze che per singole regioni giustificano effettivamente l'introduzione della normativa transitoria. Manifesta in ogni caso la sua disponibilità a rimettere il mandato di relatore ove non fosse possibile pervenire a una posizione condivisa.

Il Presidente Mario PEPE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

RELAZIONE ALLE CAMERE

Sesta relazione conclusiva su attività svolte

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame della sesta relazione conclusiva su attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

80ª seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

In apertura di seduta il presidente Michele De Luca ricorda che la Relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione, approvata nella seduta precedente, è stata comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, ed è stata prospettata l'opportunità di una discussione congiunta del documento con i disegni di legge presentati sul medesimo argomento.

Il Presidente del Senato, con lettera del 20 gennaio 2000, espresso apprezzamento per i lavori della Commissione, ha assicurato che sarà sua cura, ove la materia pervenisse all'attenzione dell'Assemblea in forma di iniziative legislative, abbinare la Relazione alla discussione dei relativi disegni di legge.

Il presidente De Luca avverte poi che gli Uffici della Camera dei deputati, configurando la richiesta di abbinamento una novità regolamentare, stanno predisponendo una apposita nota per la Presidenza.

Il Presidente comunica altresì alla Commissione di aver successivamente trasmesso la Relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esprimendo l'avviso che l'Atto parlamentare possa rappresentare un significativo contributo ai temi che saranno oggetto di confronto nel quadro della concertazione con le parti sociali.

Esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico

Il Presidente avverte che alla proposta di relazione, già inviata ai componenti della Commissione, sono state apportate alcune modifiche.

In particolare si è eliminata la nota relativa al dato, riferito all'INPS, delle entrate contributive volte al finanziamento dei trattamenti economici temporanei, essendosi nel frattempo acquisito il dato aggiornato al 1998. Inoltre si è integrato il testo con una precisazione di ordine metodologico riferita all'INPDAI, allo scopo di corrispondere a talune osservazioni formulate dal Presidente dell'Istituto con lettera del 9 dicembre 1999.

Si è poi ritenuto di inserire un riferimento all'iniziativa del Ministro del lavoro in ordine alla necessità, richiamata peraltro dal testo della Relazione, di disporre anche di proiezioni quarantennali dei principali dati delle gestioni degli Enti privatizzati.

Precisato che le tavole statistiche in allegato alla relazione, da presentare al Parlamento, recheranno modifiche relative ai dati che, riferiti alla Cassa Forense e all'IPSEMA, sono stati acquisiti successivamente alla pubblicazione delle tavole statistiche allegate al Resoconto della seduta del 23 novembre 1999, il Presidente illustra il documento.

La proposta di relazione – che nell'introduzione richiama il metodo della rilevazione effettuata, già ampiamente descritto in occasione della presentazione delle tavole statistiche, pubblicate in allegato al Resoconto della seduta del 23 novembre 1999 – intende sintetizzare l'ampia ricognizione compiuta dai relatori sui diversi Enti di gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale che hanno riferito alla Commissione nel corso di otto sedute dal 23 novembre 1999 al 12 gennaio 2000.

Nella prima parte della relazione, al fine di consentire una valutazione economico-finanziaria e gestionale – organizzativa del sistema previdenziale, sono illustrati i principali risultati di gestione conseguiti nel 1998 dagli Enti con riferimento ai diversi aspetti del loro operato. Nella seconda parte, ampliando il campo dell'analisi, la relazione si sofferma sulle prospettive di sviluppo del sistema previdenziale: oltre ad avanzare considerazioni sulla sostenibilità (finanziaria e macroeconomica) di medio-lungo periodo delle diverse gestioni previdenziali, sono presi in esame alcuni possibili sviluppi della normativa previdenziale oggi al centro del dibattito.

La prima parte è organizzata in quattro distinte sezioni riguardanti la gestione economico-finanziaria e la gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare, la situazione economico patrimoniale, l'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

L'acquisizione delle informazioni è stata come è noto, effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione (il cosiddetto modello unico di analisi), predisposto dalla Commissione allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati che ha consentito di superare le difficoltà connesse alla presenza di regole e prassi di organizzazione delle informazioni differenti, anche in relazione alle metodologie di rilevazione contabile.

La prima sezione è dedicata all'esame dei risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale. Ampio spazio è riservato all'analisi

della gestione tipica, quella cioè che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti, definita dal rapporto tra le entrate contributive e la spesa per prestazioni.

Con riferimento agli Enti pubblici emerge, in via generale, una situazione di disequilibrio, con coefficienti di copertura, definiti dal rapporto tra le entrate contributive e la spesa per pensioni, inferiori all'unità e rapporti demografici tra il numero degli assicurati e il numero delle pensioni prossimi a uno.

Per gli Enti privatizzati si registra, in generale, un saldo positivo tra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali. Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici, gli Enti previdenziali privatizzati sono in una situazione favorevole. La base assicurativa è alimentata ogni anno da un consistente flusso di nuove unità: si tratta di gestioni giovani che tuttavia dovranno affrontare un processo di maturazione, con un incremento della massa dei beneficiari delle prestazioni e un impoverimento della base assicurativa. Potenziali fattori di squilibrio possono emergere a partire dai prossimi anni e dunque deve essere mantenuto il costante controllo dei meccanismi alla base del funzionamento del regime previdenziale per valutare l'opportunità di misure a carattere strutturale volte a modificare le modalità di calcolo della pensione.

Sulla gestione del patrimonio immobiliare (seconda sezione) può, in linea generale, rilevarsi che i valori piuttosto contenuti dei rendimenti giustificano i programmi di dismissione degli immobili degli Enti pubblici, operazione sulla quale la Commissione, esercitando la funzione di controllo parlamentare, interverrà, con nuove iniziative di confronto con tutti i soggetti interessati. Per gli Enti pubblici i rendimenti netti si collocano su valori prossimi allo zero, assumendo, in alcuni casi, valori di segno negativo. Con riguardo agli Enti privatizzati, vi sono segnali di una gestione più dinamica, con livelli di redditività in aumento. Tuttavia i rendimenti netti, nonostante siano stati riferiti ai prezzi di acquisto, sono piuttosto contenuti e ulteriormente ridotti se espressi in base alla valutazione ai prezzi di mercato.

Sulla gestione del patrimonio mobiliare, gli Enti pubblici registrano, in generale, una composizione di portafoglio sbilanciata a favore delle attività liquide e dei crediti. Tendono peraltro ad aumentare i rendimenti dei valori mobiliari in senso proprio (titoli e azioni). Per gli Enti privatizzati si nota un aumento della consistenza dei valori mobiliari, con una ricomposizione del portafoglio a favore di titoli obbligazionari, azioni e fondi comuni di investimento. Sembra che l'autonomia gestionale, derivante dal processo di privatizzazione, abbia determinato una maggiore dinamicità nella gestione del patrimonio mobiliare degli Enti privatizzati rispetto a quella degli Enti pubblici.

Sotto il profilo della situazione economico-patrimoniale (terza sezione) si evidenzia un miglioramento del risultato economico di esercizio degli Enti pubblici. Tuttavia l'INPDAP e l'INPDAI registrano un peggioramento economico-patrimoniale mentre per l'INPS il contenimento del

deficit va messo in relazione agli effetti di provvedimenti a carattere temporaneo, quale la mensilizzazione del pagamento delle pensioni.

Per gli Enti privatizzati il risultato economico di esercizio assume valori positivi, denunciando, nella maggior parte dei casi, un miglioramento rispetto al 1997. La relazione pone in evidenza il dato riferito ai livelli di copertura dell'onere per pensioni, garantiti dalle riserve tecniche obbligatorie. Per tutte le gestioni si registrano livelli di copertura elevati, superiori alle cinque annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994, come previsto dall'attuale quadro normativo. Tuttavia non può non rilevarsi che, per gli Enti privatizzati, dotati di autonomia gestionale finanziaria, le riserve tecniche dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni. Recenti disposizioni normative hanno eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994. Al conseguente fenomeno di progressiva diminuzione della copertura si dovrebbe far fronte con la reintroduzione di forme obbligatorie di rivalutazione delle riserve, tali da garantire una tutela reale nei confronti della posizione creditoria degli iscritti e dei beneficiari dei trattamenti.

Dall'analisi degli indicatori, intesa a fornire una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva degli Enti (quarta sezione), si conferma, in primo luogo, un fenomeno di economie di scala: vi è una correlazione negativa fra dimensione dell'Ente e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale. Un'evidenza che sembra confortare la scelta operata, anche a seguito di un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, di conferire delega al Governo di ridurre tendenzialmente a tre il numero degli Enti pubblici di previdenza.

Con riferimento agli Enti pubblici, l'indice di costo amministrativo, definito dal rapporto tra le spese di gestione direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività degli Enti e onere complessivo sostenuto per le prestazioni istituzionali, risulta sostanzialmente ai medesimi livelli del 1997. L'indice di produttività, definito dal rapporto tra il numero delle prestazioni totali e le unità del personale in servizio, appare migliore per gli Enti pubblici rispetto agli Enti privatizzati i quali, peraltro, mostrano, nel 1998, un contenimento dell'indice di costo amministrativo. Quanto all'indice di occupazione, emergono, per gli Enti privatizzati, valori superiori rispetto a quelli degli Enti pubblici. Positivo anche, per gli Enti privatizzati, appare il dato sui tempi medi di erogazione delle prestazioni che risultano inferiori al valore medio calcolato per il complesso degli Enti.

Nella seconda parte, la relazione, al fine di formulare considerazioni sulle prospettive e sulle tendenze del sistema pensionistico, intende completare il quadro informativo con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari del sistema previdenziale nel suo complesso, desumibili da stime ufficiali.

Per gli Enti privatizzati, una valutazione delle prospettive di medio periodo può, inoltre, desumersi dai bilanci tecnici predisposti dagli Enti e recanti, in base a specifiche disposizioni legislative, le proiezioni su un arco temporale di almeno 15 anni. Nell'ambito delle forme di garanzia

introdotte dal legislatore, a favore della posizione creditoria degli assicurati e dei beneficiari dei trattamenti delle Casse privatizzate, il bilancio tecnico costituisce, infatti, un importante strumento per valutare la stabilità delle gestioni e dunque prevedere interventi correttivi di eventuali squilibri.

Dall'esame degli andamenti contenuti nei bilanci tecnici, emerge che il processo di maturazione delle gestioni determinerà, anche se con intensità diversa, un peggioramento generalizzato del saldo della gestione tipica e della situazione patrimoniale con un rapporto tra il patrimonio netto e la spesa per pensioni in progressivo calo. Per alcuni Enti il saldo tra entrate e uscite assume valori positivi anche se decrescenti, su tutto il periodo di previsione, mentre per altri Enti, il saldo registra valori negativi, progressivamente crescenti, sin dai primi anni della simulazione. Un'analisi che sembra richiamare l'attenzione sull'esigenza di intervenire con misura di carattere strutturale che consentano, nel caso di alcuni Enti, di correggere tendenze già in atto, e, per altri, di mantenere l'equilibrio nel medio – lungo periodo.

Eventuali misure dovrebbero naturalmente muovere nella direzione di una accelerazione del processo di armonizzazione delle regole di calcolo rispetto a quelle della assicurazione generale obbligatoria (AGO), processo che, per alcuni Enti, risulta già in corso.

Con riferimento al sistema pensionistico nel suo complesso, la relazione si sofferma, da ultimo, su una ipotesi di intervento che, già prospettata nella Relazione presentata dalla Commissione al Parlamento il 16 luglio 1997 (Doc. XVI *bis* n. 1), è stata, di recente oggetto di dibattito. In particolare, si riesamina l'impatto, in termini di sostenibilità finanziaria, e macroeconomica del sistema previdenziale e gli effetti redistributivi *infra* e *inter* – generazionali derivanti da misure che estendono il metodo contributivo di calcolo delle pensioni con il meccanismo del *pro rata*, accelerando l'entrata a regime della riforma previdenziale del 1995.

Dall'esame dei risultati delle elaborazioni – condotto assumendo, come ipotesi, che il provvedimento di estensione del metodo contributivo nella forma *pro rata* operi a partire dal 2000 – emerge una redistribuzione di risorse a favore di età anagrafiche al pensionamento più elevate e fra generazioni, in virtù del periodo di anzianità contributiva maturata nel nuovo, ipotizzato regime.

Esaurita l'illustrazione della proposta di relazione il Presidente dispone che il testo sia allegato al Resoconto sommario della seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, nella prossima settimana, in due sedute, martedì 1 febbraio e mercoledì 2 febbraio 2000, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: «Seguito del

l'esame della proposta di relazione sui risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e sulle prospettive di sviluppo del sistema pensionistico».

La seduta termine alle ore 14,45.

ALLEGATO

I RISULTATI DI GESTIONE DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE NEL PERIODO 1994 - 1998. PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Introduzione

Nel lavoro vengono illustrati i risultati (aggiornati al 1998) dell'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini di una valutazione economico-finanziaria e gestionale-organizzativa del sistema pensionistico del nostro paese.

L'acquisizione delle informazioni è stata effettuata mediante l'elaborazione di uno schema di rilevazione (il cosiddetto Modello Unico di analisi), predisposto dalla Commissione allo scopo di procedere ad una raccolta sistematica e completa dei dati riguardanti i diversi aspetti dell'operato degli Enti. Ciò ha consentito di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle direttamente ricavabili dai bilanci e di definire criteri omogenei di rilevazione, superando prassi e regole di organizzazione dei dati differenziate, soprattutto con riguardo alle metodologie di rilevazione contabile. I dati, verificati e eventualmente integrati sulla base di una documentazione aggiuntiva degli Enti, sono stati rielaborati e organizzati in una griglia di indicatori per finalità comparative.

Oggetto della rilevazione sono tutti gli Enti che nel nostro paese erogano prestazioni previdenziali e assistenziali su base obbligatoria. Essi ammontano a ventiquattro ⁽¹⁾ e possono essere distinti, in base alla configurazione giuridica, in due categorie: gli Enti di diritto pubblico e gli Enti previdenziali privatizzati. Questi ultimi hanno assunto personalità giuridica privata, ai sensi del decreto legislativo 509/94: l'attività istituzionale resta di rilevanza pubblica, mentre deve considerarsi privata l'attività strumentale al conseguimento dello scopo, che viene svolta con autonomia gestionale e finanziaria, pur nel rispetto di determinati vincoli. Nel prospetto A, oltre all'elenco degli Enti esaminati, vengono indicate le tipologie di prestazione erogate da ciascun Ente.

Il lavoro è diviso in due parti: nella prima si riassumono i principali risultati conseguiti nel 1998 dagli Enti; nella seconda ci si sofferma su al-

⁽¹⁾ Escludendo la Sportass che, nonostante il suo inquadramento in questa tipologia di Enti, non eroga prestazioni obbligatorie di protezione sociale.

cuni possibili sviluppi della normativa previdenziale oggi al centro del dibattito.

In particolare, nel primo capitolo vengono esaminati quegli aspetti della gestione che rilevano ai fini della sostenibilità finanziaria e macroeconomica e dell'efficienza operativa e produttiva degli Enti.

In primo luogo vengono illustrati i risultati complessivi della gestione economico-finanziaria, mediante l'evidenziazione dei saldi di parte corrente e in conto capitale. Ampio spazio viene riservato all'analisi della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali), quella cioè che attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali degli Enti: la costruzione di un serie di indicatori consente di esaminare il peso e l'andamento dei diversi fattori (demografici e normativo-istituzionali), che concorrono alla determinazione delle entrate contributive e dell'onere per prestazioni e, dunque, degli equilibri complessivi di gestione (paragrafo 1.1).

Gli altri aspetti esaminati riguardano i risultati della gestione immobiliare e mobiliare, espressi in termini di redditività lorda e netta (paragrafo 1.2); la situazione economico-patrimoniale, mediante l'evidenziazione dell'andamento del patrimonio netto e della consistenza delle riserve obbligatorie (paragrafo 1.3); l'efficienza operativa e produttiva degli Enti, allo scopo di esprimere una valutazione degli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli Enti (paragrafo 1.4).

Nel secondo capitolo, il quadro informativo viene completato con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali, desumibili dai dati recati dalle fonti ufficiali (quali ad esempio RGS e INPS) e, limitatamente agli Enti privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni di legge, gli andamenti degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale pari almeno a quindici anni (paragrafo 2.1).

Nell'ultimo paragrafo del lavoro ci si sofferma, ampliando il campo dell'analisi, su una ipotesi di intervento in materia previdenziale di recente al centro del dibattito. In particolare viene esaminato l'impatto in termini di sostenibilità finanziaria e macroeconomica del sistema previdenziale nel suo complesso e gli effetti redistributivi *infra* e *inter*-generazionali derivanti da misure che estendono il meccanismo del pro-rata, accelerando l'entrata a regime della riforma previdenziale del 1995.

1 I risultati dell'attività degli Enti di previdenza e assistenza sociale nel periodo 1994-1998

1.1 I saldi della gestione finanziaria: gli equilibri finanziari della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali)

Nel prospetto B si fornisce una prima illustrazione di sintesi della situazione degli Enti di previdenza attraverso l'esame dell'andamento di gestione, come determinato dai saldi di parte corrente e in conto capitale.

Per gli Enti di diritto pubblico la rilevazione è sui dati di competenza; per gli Enti privatizzati, invece, il risultato di gestione viene determinato sulla base della rilevazione dei flussi di cassa, in coerenza con il nuovo schema contabile di tipo privatistico, adottato in seguito alla trasformazione in persone giuridiche private.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici, nel 1998 emergono situazioni differenziate: per alcuni Enti sono confermate le tendenze osservabili negli anni precedenti, mentre in altri casi (ed è la situazione dei due maggiori Enti, quali Inps e Inpdap) assistiamo, rispetto al 1997, ad un'inversione di segno dei saldi complessivi di gestione.

Per l'Inpdai si evidenzia un graduale e progressivo miglioramento della gestione finanziaria: da un saldo di segno negativo nel 1994 e nel 1995 si passa ad un sostanziale equilibrio nel 1996 e, infine, ad un avanzo nel 1997 e nel 1998. L'aumento registrato nel 1998 dal saldo complessivo (700 miliardi in luogo di 235 miliardi nel 1997) è dovuto al favorevole andamento sia del saldo in conto capitale sia di quello di parte corrente. Quest'ultimo, pur registrando valori negativi su tutto il periodo esaminato 1994-98, risente del miglioramento della gestione tipica (anche a causa del progressivo e graduale elevamento dell'aliquota di contribuzione legale) e della diminuzione delle spese per il personale in attività di servizio.

Enpaf e Enpals passano da un disavanzo nel 1994 ad una situazione di sostanziale pareggio nel 1997 e 1998, in seguito al favorevole andamento del saldo positivo di parte corrente.

Per l'Ipost, che fino al 1997 vede migliorare la propria posizione, si segnala, invece, per il 1998, un ridimensionamento del saldo positivo che si attesta a poco più di 700 miliardi rispetto a 1.200 miliardi nel 1997: il peggioramento risulta ascrivibile sia al saldo di parte corrente sia a quello in conto capitale.

Con riferimento ai due principali Enti, si osserva un netto miglioramento per l'Inps e un peggioramento per l'Inpdap. Il miglioramento dell'Inps, che da un disavanzo di 18.000 miliardi nel 1997 passa ad un avanzo di circa 2.000 miliardi nel 1998, si spiega principalmente con l'adozione di provvedimenti a carattere temporaneo con effetti di risparmio *una tantum*, fra i quali ricordiamo le disposizioni che hanno modificato la periodicità di pagamento delle pensioni.

Per l'Inpdap, invece, si segnala un peggioramento del risultato finanziario complessivo che nel 1998 registra un segno negativo (-2.600 miliardi) a fronte di uno positivo nel 1997 (+2.300 miliardi): ciò risulta attribuibile sostanzialmente al peggioramento del saldo di parte corrente (da un avanzo di 1.100 miliardi nel 1997 si passa ad un disavanzo di 3.800 miliardi nel 1998), a sua volta ascrivibile, in prevalenza, allo sfavorevole andamento della gestione tipica (entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali). In tale ambito, come verrà messo in evidenza più avanti, va segnalato l'andamento sfavorevole della gestione delle indennità di liquidazione, che negli anni più recenti sono state interessate da una serie di

provvedimenti (a carattere strutturale e temporaneo) volti a posticiparne il pagamento, con l'effetto di concentrare la spesa nel 1998.

Nell'ambito degli Enti volti all'erogazione di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, l'Inail e l'Ipsema evidenziano nel 1998 un miglioramento. L'Ipsema passa da un disavanzo di 55 miliardi nel 1997 ad un avanzo di 59 miliardi nel 1998. L'Inail registra nel 1998 un saldo complessivo pari a 1.800 miliardi (contro i 1.100 miliardi nel 1997): l'aumento è in questo caso riconducibile esclusivamente all'andamento del saldo di parte corrente. Nell'ambito delle gestioni amministrare dall'Inail, all'avanzo della gestione industria si contrappone il disavanzo della gestione agricoltura.

Passando a considerare gli Enti previdenziali privatizzati, nel 1998 si osserva in via generale una situazione di sostanziale pareggio.

Per alcuni Enti, quali la Cassa dottori commercialisti, la Cassa dei geometri, l'Inarcassa, l'Ente dei veterinari e la Cassa del notariato, si evidenzia, rispetto al 1997, un peggioramento che determina (con l'unica eccezione della Cassa del notariato) il passaggio ad una situazione di disavanzo, anche se di lieve entità. Questo andamento è però attribuibile all'andamento del saldo in conto capitale, in quanto quello di parte corrente e, nell'ambito di questo, della gestione tipica, registra, nella maggior parte dei casi, un miglioramento.

Gli Enti che vedono migliorare la propria situazione sono l'Inpgi, la Cassa forense, la Cassa dei consulenti del lavoro, la Cassa dei ragionieri e la Cassa degli agenti e rappresentanti di commercio. Quest'ultima da un disavanzo di circa 1.500 miliardi nel 1997 raggiunge una situazione di sostanziale pareggio nel 1998: in questo caso l'inversione di tendenza è dovuta al netto miglioramento del saldo in conto capitale. Anche la Cassa dei consulenti del lavoro e l'Inpgi evidenziano, per il 1998, un saldo positivo a fronte di un *deficit* nel 1997.

Infine, gli Enti minori, ovvero quelli che provvedono alla copertura di prestazioni diverse da quella di natura previdenziale (quali Enpaia, Onaosi e Fasc), vedono migliorare la propria situazione rispetto al 1997.

Nel prospetto C risultano riportati i principali indicatori relativi all'andamento della gestione tipica, entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella quale si sostanzia lo svolgimento dell'attività istituzionale degli Enti esaminati.

Oltre a riportare i coefficienti di copertura (determinati in base al rapporto fra entrate contributive e spesa per prestazioni) per il complesso delle prestazioni erogate, l'analisi si concentra sulle prestazioni di natura previdenziale, che rappresentano le gestioni maggioritarie per numero di iscritti e per numero di trattamenti ⁽²⁾ In relazione a queste ultime vengono esaminati il peso e l'andamento dei diversi fattori (demografici e norma-

⁽²⁾ Per gestioni previdenziali si intendono le gestioni che provvedono all'erogazione delle pensioni IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti).

tivo-istituzionali) che concorrono alla determinazione degli equilibri complessivi di gestione. L'evoluzione dei fattori demografici è rappresentata dal rapporto numero assicurati/numero prestazioni e dai rapporti di flusso che ne spiegano l'evoluzione (cessazione di assicurati/nuovi assicurati e cessazione di pensioni/nuove pensioni); l'evoluzione del quadro normativo-istituzionale, volto a regolare le modalità di calcolo della prestazione e i criteri di accesso al pensionamento, è sintetizzato dal rapporto pensione media/retribuzione media. Nella tavola sono inoltre riportati i livelli dell'aliquota effettiva (determinata in base al rapporto entrate contributive/monte redditi imponibile) a fronte dell'aliquota contributiva di equilibrio (determinata in base al rapporto spesa per prestazioni/monte redditi imponibile ⁽³⁾), che rappresenta la quota di reddito dei contribuenti necessaria al finanziamento della spesa.

Come evidenziato nel prospetto con riguardo agli Enti pubblici, nel 1998 solamente Enam, Enpaf e Ipost registrano un saldo positivo della gestione tipica; Enpals, Inpdai, Inpdap e Inps si trovano invece in una situazione di disequilibrio finanziario. Per questi Enti il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni assume valori contenuti e decrescenti nel periodo esaminato, che per Inpdai e Inps risultano prossimi a 1.

Nel settore dell'infortunistica sul lavoro, l'Inail registra un saldo positivo, che risulta in crescita rispetto al 1997; l'Ipsema presenta invece un *deficit*, sia pure in miglioramento rispetto al 1997.

L'Enpals e l'Inpdai, in linea con l'andamento degli anni precedenti, vedono migliorare la propria situazione nel 1998: per l'Enpals il coefficiente di copertura si attesta a 0,87 (contro lo 0,66 e lo 0,85 nel 1996 e 1997); per l'Inpdai esso passa dallo 0,7 nel 1997 allo 0,75 nel 1998. In quest'ultimo caso il miglioramento è dovuto al progressivo e graduale elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (fino a giungere nel 1999 al 32,7%), in quanto il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni diminuisce e quello normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media si mantiene costante sui livelli del 1997.

In relazione all'Inpdap, nel quale confluiscono le gestioni del settore pubblico, si evidenzia nel 1998 un peggioramento, che fa passare l'Ente da una situazione di sostanziale pareggio ad un disavanzo: il coefficiente di copertura passa infatti dall'1,04 nel 1997 allo 0,92 nel 1998, con un differenziale negativo fra versamenti contributivi e spesa per prestazioni pari a 2.800 miliardi. Se si prende in considerazione anche la Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps), istituita a partire dal 1996, il cui andamento non incide sui saldi dell'Inpdap in quanto il differenziale negativo fra contributi e prestazioni risulta coperto con un pari finanziamento da parte dello Stato, il saldo della gestione tipica peggiora

⁽³⁾ L'aliquota di equilibrio può essere scomposta nel prodotto dei due seguenti rapporti: numero pensioni/numero assicurati (rapporto demografico) * pensione media /retribuzione media (rapporto normativo-istituzionale).

considerevolmente, con un coefficiente di copertura pari allo 0,8 nel 1998 e un disavanzo pari a 15.000 miliardi.

Il peggioramento del saldo della gestione tipica che si evidenzia per il complesso delle prestazioni erogate è riconducibile quasi esclusivamente all'andamento della gestione delle indennità di liquidazione, che per la prima volta si trova in una situazione di disequilibrio finanziario, passando da un avanzo di 1.000 miliardi nel 1997 ad un disavanzo di 2.500 miliardi nel 1998. Il risultato negativo è comunque da attribuire al rinvio del pagamento delle indennità previsto da disposizioni normative e all'onere sostenuto per riliquidazioni (che aumenta da 950 miliardi nel 1997 a 1.700 miliardi nel 1998).

Con riguardo alle sole gestioni previdenziali, esse registrano nel complesso un peggioramento di lieve entità: il saldo passa in questo caso da +240 miliardi nel 1997 a -300 miliardi nel 1999, con un coefficiente di copertura che si attesta allo 0,99 in luogo dell'1,01 nel 1997. Quanto all'evoluzione dei fattori demografici, il rapporto numero assicurati/numero prestazioni si riduce, passando dall'1,72 nel 1997 all'1,65 nel 1998. Considerando anche la Ctps, il coefficiente di copertura si colloca su valori inferiori (0,81), mantenendosi pressoché invariato rispetto al 1997.

Con riferimento all'Inps, si evidenzia per il 1998 un miglioramento significativo che si sostanzia in un contenimento del *deficit*. Per il complesso delle gestioni amministrate e con riguardo all'onere totale per prestazioni (costituito dalla quota a carico delle singole gestioni e da quella a carico dello Stato), il coefficiente di copertura aumenta di due centesimi di punto passando dallo 0,67 nel 1997 allo 0,69 nel 1998, con un disavanzo che si riduce a 70.000 miliardi a fronte dei 74.000 miliardi del 1997. Se escludiamo la parte di spesa più propriamente assistenziale (finanziata con trasferimenti da parte dello Stato), il coefficiente di copertura si colloca allo 0,91 nel 1998, a fronte dello 0,86 nel 1997.

Il miglioramento è però dovuto, in gran parte, a misure a carattere temporaneo con un impatto immediato ma limitato nel tempo quali, ad esempio, la nuova periodicità di pagamento delle pensioni che produce nel 1998 un risparmio *una tantum* pari a circa 6.000 miliardi. Manifestano inoltre i loro effetti positivi i provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1998: oltre ad un aumento delle aliquote contributive per le gestioni dei lavoratori autonomi, risulta modificata la disciplina delle pensioni di anzianità con una accelerazione del processo di graduale elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento e lo slittamento di alcuni mesi delle «finestre» previste per il pagamento delle pensioni.

Infine, con riguardo all'andamento dei fattori demografici, il rapporto numero assicurati/numero prestazioni si colloca su valori prossimi ad 1. Nel 1998 esso si mantiene pressoché costante sui livelli del 1997 (1,14), a causa esclusivamente della favorevole evoluzione della gestione dei «parasubordinati», istituita a partire dal 1996.

Per il Fondo di previdenza dei dirigenti industriali (Inpdai) e l'Ente dei lavoratori dello spettacolo (Enpals), il saldo fra entrate contributive

e spesa per prestazioni registra valori negativi su tutto il periodo 1994-1998, evidenziando in quest'ultimo anno un miglioramento.

Per l'Enpals il rapporto demografico risulta uno dei più elevati nell'ambito dei Enti pubblici; tuttavia, il rapporto normativo istituzionale pensione media/retribuzione media si colloca su livelli sostenuti, mediamente superiori a quelli registrati dagli altri Enti.

Per l'Inpdai, il coefficiente di copertura passa dallo 0,7 nel 1997 allo 0,75 nel 1998: le entrate per contributi, in seguito anche all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale, presentano un ritmo di crescita superiore a quello della spesa per prestazioni. L'aliquota di equilibrio previdenziale risulta superiore all'aliquota contributiva legale (pari nel 1998 al 31,25% sul primo scaglione di reddito) e a quella effettiva (pari al 27,5% nel 1998), collocandosi nel 1998 al 36,7% in luogo del 42,6% dell'anno precedente: il miglioramento è dovuto alla lieve diminuzione del rapporto pensione media/retribuzione media, in quanto il rapporto numero assicurati/numero prestazioni continua a diminuire nel 1998, anche se a ritmi inferiori rispetto al periodo precedente, collocandosi in quest'ultimo anno su valori pressoché uguali all'unità. In base alle metodologie adottate nel lavoro, non sono state considerate, nelle entrate contributive, quelle connesse ai trasferimenti di posizioni assicurative da parte di altri enti. Per l'Ente in esame, tale flusso, trasferito all'INPDAL, a seguito della nomina a dirigente, risulta di una certa consistenza. Se si tiene conto dei suddetti trasferimenti contributivi, la percentuale di copertura passa dallo 0,75 allo 0,95.

In relazione all'Ente dei farmacisti la situazione migliora progressivamente: il saldo passa da un valore negativo nel 1994 e 1995 ad una situazione di pareggio nel 1996 e, infine, ad un saldo positivo nel biennio successivo (pari rispettivamente a 3 e a 25 miliardi). Questo andamento si riflette sul coefficiente di copertura, che passa dallo 0,88 nel 1994 all'1,1 nel 1998, anche in seguito al miglioramento del rapporto numero assicurati/numero prestazioni, che aumenta dal 2,1 nel 1994 al 2,34 nel 1998. A tale risultato concorrono l'andamento delle entrate contributive, con una crescita pari al 6,6% nella media del periodo 1994-98, e della spesa per pensioni, che presenta nello stesso arco temporale un *trend* di crescita relativamente contenuto dell'ordine dello 0,7%.

L'Ipost vede peggiorare la propria posizione, con un coefficiente di copertura che passa dall'1,14 all'1,01: ciò risulta ascrivibile alla diminuzione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni e all'aumento del rapporto pensione media/retribuzione media. L'aliquota di equilibrio, in crescita, risulta comunque inferiore a quella legale e a quella effettiva.

Per quanto riguarda l'Inpdap, vengono esaminati i saldi della gestione tipica relativa al complesso delle prestazioni erogate e alle sole prestazioni previdenziali, considerati al netto e al lordo dei risultati conseguiti dalla Ctps, il cui disavanzo non rileva ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione dell'Istituto. Per il complesso delle gestioni amministrative (ad esclusione della Ctps), il coefficiente di copertura passa da un valore inferiore all'unità nel 1994 e 1995 ad un valore di poco superiore

all'unità nel 1996 e 1997; nel 1998 il coefficiente scende allo 0,92, con un saldo negativo di 2.859 miliardi. Se consideriamo le sole gestioni previdenziali, emerge per il 1998 una situazione pressoché invariata rispetto al 1997; il saldo passa da 1,01 allo 0,99, con un saldo che diminuisce da 240 a -300 miliardi nel 1998. Come è stato precedentemente messo in evidenza, il peggioramento del saldo complessivo registrato nel 1998 è dunque riconducibile all'andamento della gestione delle indennità di liquidazione.

In relazione alla Ctps, il saldo fra entrate contributive e spesa per prestazioni passa da -9.000 miliardi nel 1996 a -12.000 miliardi nel 1998.

Con riferimento all'andamento delle singole gestioni amministrare dall'Inpdap, emergono situazioni differenziate: la Cassa dipendenti enti locali (Cpdel) registra un disavanzo su tutto il periodo esaminato, al quale si contrappone il saldo positivo della Cassa sanitari. Con riguardo alle due gestioni minoritarie, quali la Cassa insegnanti d'asilo (Cpi) e la Cassa ufficiali giudiziari (Cpug), la prima raggiunge una situazione di sostanziale pareggio nel 1998, mentre la seconda risulta in disequilibrio finanziario.

La Cpdel registra un disavanzo che migliora nel 1996 (-650 miliardi in luogo di -3.850 miliardi nel 1995), in seguito sostanzialmente all'ampliamento della base imponibile (al fine di ricomprendervi gli emolumenti accessori precedentemente esclusi); nel periodo successivo tale saldo peggiora fino a collocarsi a -2.100 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura risulta pertanto inferiore all'unità, collocandosi nel 1998 a 0,9. L'aliquota di equilibrio previdenziale (pari al 37,3% nel 1998) è superiore all'aliquota contributiva legale (pari al 32,35%) e a quella effettiva (pari al 33,5% nel 1998), evidenziando nel 1998 una tendenza alla diminuzione: la riduzione del rapporto pensione media/retribuzione media riesce a compensare la diminuzione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni.

Dal lato delle entrate contributive, la crescita del gettito (9,4% su base annua nella media del periodo 1994-98), è connessa all'aumento del monte retributivo imponibile e, fino al 1997, all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale. La massa reddituale aumenta in seguito, sostanzialmente, all'incremento del reddito medio, in quanto il numero degli assicurati registra una progressiva riduzione. Dal lato delle uscite e nello stesso arco temporale, la spesa per pensioni della Cpdel si evolve sulla base di un tasso di crescita medio annuo del 7,3%, in seguito all'aumento dell'importo medio delle pensioni e del numero di trattamenti. Quest'ultimo risente del consistente flusso annuo di nuove pensioni liquidate che, in relazione al 1998, risulta più contenuto.

La Cassa sanitari presenta un avanzo progressivamente crescente fino al 1997; nel 1998 esso si riduce lievemente passando da 2.000 miliardi nel 1997 a 1.850 miliardi nel 1998, con un coefficiente di copertura pari all'1,8. L'aliquota di equilibrio previdenziale, pari a circa il 18% nel 1998, risulta inferiore all'aliquota di contribuzione legale (pari al 32,35%) e a quella effettiva (pari al 32,6% nel 1998).

Con riferimento al complesso delle gestioni amministrare dall'Inps, il saldo negativo fra entrate contributive e spesa per prestazioni registra, nel

periodo 1994-97, un progressivo peggioramento, passando da -57.300 miliardi nel 1994 a -74.000 miliardi nel 1997. Per il 1998 si evidenzia invece un contenimento del *deficit*, che passa a -70.000 miliardi. Depurando la spesa complessiva da quella parte più propriamente assistenziale, finanziata con la fiscalità generale tramite trasferimenti da parte dello Stato, e considerando dunque la quota di spesa di natura previdenziale-assicurativa (connessa allo svolgimento di un'attività lavorativa e al versamento dei contributi), il disavanzo si colloca nel 1998 a -15.500 miliardi, a fronte di -23.500 miliardi nel 1997.

Nel caso delle sole gestioni dei trattamenti pensionistici IVS, il saldo negativo assume valori più consistenti rispetto a quello determinato per il complesso delle gestioni amministrato: al saldo negativo delle gestioni previdenziali si contrappone infatti una situazione di avanzo per le gestioni volte all'erogazione dei trattamenti economici temporanei. In particolare, le gestioni previdenziali registrano un saldo negativo di 73.500 miliardi nel 1998 (in luogo di 77.000 miliardi nel 1997) se consideriamo l'onere di spesa complessivo (quote a carico delle gestioni e quota Gias a carico dello Stato). Tale saldo migliora considerevolmente se prendiamo a riferimento la sola spesa a carico delle gestioni. In questo caso infatti il *deficit* risulta inferiore ed evidenzia, nel periodo 1994-98, una tendenza al miglioramento, passando da circa -35.000 miliardi nel 1994 e 1995 a -25.400 miliardi nel 1998; il coefficiente di copertura sale dallo 0,73 nel 1994 allo 0,83 nel 1997.

L'aliquota di equilibrio previdenziale, superiore all'aliquota contributiva legale e a quella effettiva, evidenzia una tendenza al peggioramento, almeno fino al 1997. Quella calcolata in relazione alla spesa complessiva per prestazioni passa dal 44,6% nel 1994 al 47,6% nel 1997; quella determinata sulla base delle rate di pensione a carico delle gestioni sale dal 34,7% nel 1994 al 37% nel 1997.

Dal lato del finanziamento, la crescita delle entrate contributive (8,2% su base annua nella media del periodo 1994-98) è dovuta ad un incremento del monte retributivo ai fini imponibili (in seguito all'aumento del numero degli assicurati e della retribuzione media) e all'elevamento dell'aliquota contributiva legale. L'andamento delle entrate risente inoltre degli effetti positivi derivanti dall'istituzione, a partire dal 1996, della gestione dei lavoratori Aparasubordinati, che influenza in modo considerevole anche l'evoluzione del numero complessivo degli iscritti: senza considerare tale gestione, esso si manterrebbe infatti pressoché invariato, registrando una tendenza alla diminuzione.

Dal lato delle uscite, la spesa per pensioni si evolve sulla base di un tasso di crescita del 5% nella media del periodo 1994-98; la crescita si riduce al 4,5% se consideriamo solo la quota di spesa a carico delle gestioni. L'andamento piuttosto discontinuo evidenziato dall'onere per pensioni è dovuto ai numerosi provvedimenti normativi adottati negli anni più recenti: nel 1995 la crescita risulta inferiore a causa della posticipazione del termine per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni e per la sospensione del pagamento delle pensioni d'anzianità; nel 1996 e nel

1997 i ritmi di crescita più sostenuti (dell'ordine del 7 e 8%) sono dovuti allo Asblocco delle pensioni d'anzianità; nel 1998 la spesa si mantiene sui medesimi livelli del 1997, a causa sostanzialmente dei risparmi derivanti dalla nuova modalità di pagamento delle pensioni e dallo slittamento al 1999 delle «finestre» previste nel 1998 per le pensioni d'anzianità (legge finanziaria per il 1998).

Con riferimento agli andamenti delle singole gestioni previdenziali, emerge che, nell'ambito delle gestioni dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) registra un miglioramento del saldo: il coefficiente di copertura riferito alle rate di pensione a carico della gestione passa da 0,69 nel 1994 e nel 1995 a 0,81 nel 1996; nel 1997 esso scende a 0,78 per risalire a 0,82 nel 1998. Le gestioni degli autonomi registrano, invece, un progressivo peggioramento dovuto allo sfavorevole andamento sia del rapporto demografico sia del rapporto normativo-istituzionale che determina un'aliquota di equilibrio previdenziale in forte aumento e una copertura in progressivo calo. Il miglioramento della gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (CDCM) nel 1998 è riconducibile esclusivamente al risparmio in termini di cassa conseguito con la mensilizzazione del pagamento delle pensioni. Anche i fondi speciali sostitutivi dell'Ago presentano andamenti piuttosto sfavorevoli delle variabili demografiche e normativo-istituzionali.

Per quanto concerne l'andamento della gestione tipica degli Enti previdenziali privatizzati, nel prospetto emergono in via generale saldi positivi fra entrate contributive e spesa per prestazioni istituzionali.

Fanno eccezione l'Enasarco e la Cassa del notariato; in una situazione critica si trova anche l'Inpgi con il progressivo avvicinamento delle entrate contributive alla spesa per prestazioni.

L'Enasarco vede comunque migliorare nel 1998 la propria situazione, con un coefficiente di copertura che passa, per il complesso delle gestioni amministrate, dallo 0,81 nel 1997 allo 0,9 nel 1998. Per le sole gestioni previdenziali viene raggiunta una situazione di sostanziale pareggio (la copertura passa infatti dallo 0,73 allo 0,99), in seguito all'aumento del rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni e dell'elevamento dell'aliquota legale (dal 10 all'11,5%).

La Cassa del notariato presenta nel 1998 una situazione pressoché invariata rispetto al 1997, con un coefficiente di copertura dello 0,9; con riguardo alla gestione delle sole prestazioni previdenziali si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio, con una copertura di poco superiore all'unità.

Per l'Inpgi il coefficiente di copertura registra valori prossimi all'unità. Nel 1998 e per il complesso delle prestazioni erogate, la situazione rimane pressoché invariata rispetto al 1997 (il saldo passa da 34 miliardi nel 1997 a 37 miliardi nel 1998); con riguardo alle sole prestazioni previdenziali il saldo evidenzia una tendenza al miglioramento, passando da 23 miliardi nel 1997 a 38 miliardi nel 1998. Il miglioramento va messo in relazione agli effetti delle disposizioni normative volte ad elevare l'ali-

quota di contribuzione legale, in quanto il rapporto demografico si mantiene sui medesimi livelli del 1997 e quello normativo-istituzionale evidenzia una tendenza alla crescita.

Con riferimento agli altri Enti, si evidenzia, rispetto al 1997, un miglioramento del saldo, con l'unica eccezione della Cassa dei dottori commercialisti, che è comunque quella che registra il più elevato coefficiente di copertura.

Per alcuni Enti, quali la Cassa dei geometri e quella dei ragionieri, il favorevole andamento della gestione tipica è in parte attribuibile agli interventi normativi volti ad elevare l'aliquota contributiva legale.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici, gli Enti previdenziali privatizzati si trovano, al momento, in una situazione favorevole. Per tutti gli Enti privatizzati il rapporto demografico si colloca su valori molto superiori all'unità, evidenziando nella maggior parte dei casi un profilo crescente nel periodo 1994-98. La base assicurativa risulta alimentata ogni anno da un consistente flusso di nuove unità: la differenza fra il flusso netto annuo dei nuovi assicurati e il flusso netto annuo delle nuove pensioni risulta di segno positivo e crescente. Si tratta infatti di gestioni «giovani» caratterizzate da una base assicurativa che presenta una distribuzione a favore di età anagrafiche e anzianità contributive ancora relativamente basse.

Tuttavia, gli Enti privatizzati dovranno affrontare il processo di maturazione delle gestioni, in cui una quota progressivamente crescente degli iscritti, maturando i requisiti per il collocamento a riposo, incrementerà la massa dei beneficiari, impoverendo la base assicurativa.

Come verrà messo in evidenza nel secondo capitolo dedicato alle prospettive del sistema previdenziale, dall'esame dei bilanci tecnici contenenti le proiezioni degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale di 15 anni, emergono per alcuni Enti segnali di potenziali fattori di squilibrio già a partire dai prossimi anni.

Si ritiene auspicabile pertanto il costante controllo dei meccanismi alla base del funzionamento del regime previdenziale per valutare con tempestività l'opportunità di misure a carattere strutturale volte a modificare le modalità di calcolo della pensione. Sarà così possibile contrastare adeguatamente gli effetti finanziari negativi indotti dalla progressiva crescita del rapporto demografico numero pensioni/numero assicurati, derivante dal processo di maturazione delle gestioni.

Per la Cassa dei dottori commercialisti si evidenzia nel periodo 1994-97 un graduale e progressivo miglioramento del saldo positivo fra entrate contributive e onere per prestazioni; per il 1998, invece, il saldo positivo registra una flessione, passando da 137 miliardi nel 1997 a 124 miliardi nel 1998, con un coefficiente di copertura pari a 2,4 in luogo di 2,8 dell'anno precedente.

Nel periodo 1994-97 le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di incremento medio annuo dell'11,3%, superiore a quello evidenziato dalla spesa per pensioni. L'aumento delle entrate contributive è

connesso ad un incremento del monte dei redditi ai fini imponibili, in quanto l'entità dell'aliquota legale (dopo essere diminuita di 1 punto percentuale a partire dal 1996) rimane invariata. Per il 1998, invece, le entrate contributive registrano una flessione in valore assoluto, nonostante l'aumento della massa reddituale (a seguito delle nuove iscrizioni e dell'incremento del reddito medio della categoria): ciò va probabilmente messo in relazione all'intervento normativo che ha abbassato il tetto della contribuzione minima soggettiva ed integrativa, in coerenza con la riduzione dell'aliquota legale operata nel 1996.

L'aliquota di equilibrio previdenziale, inferiore sia a quella legale sia a quella effettiva, evidenzia, nello stesso arco temporale, una tendenza al miglioramento, passando dal 4,5% nel 1994 al 3,2% nel 1998: l'aumento del rapporto normativo-istituzionale risulta più che compensato dalla riduzione del rapporto numero prestazioni/numero assicurati.

Per la Cassa forense il coefficiente di copertura evidenzia una tendenza alla crescita (da 1,42 nel 1994 a 1,53 nel 1998), come pure il rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni (da 3,35 nel 1994 a 4,2 nel 1998). Le entrate contributive si evolvono sulla base di un tasso di crescita medio annuo pari a circa il 13% (l'aumento è connesso alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, in seguito alla consistente crescita del numero degli assicurati); la spesa per pensioni registra una crescita annua dell'ordine del 12,6% , leggermente inferiore a quella evidenziata dalle entrate per contributi.

Anche l'Ente dei veterinari e la Cassa dei consulenti del lavoro vedono aumentare il coefficiente di copertura, che nel 1997 e nel 1998 si colloca rispettivamente all'1,46 e a 2. Nel primo caso il rapporto demografico passa dal 2,6 nel 1997 al 2,68 nel 1998; nel secondo caso esso evidenzia una lieve riduzione passando nello stesso arco temporale dal 4,17 al 4,11.

Per l'Inarcassa e la Cassa dei ragionieri, il coefficiente di copertura diminuisce fino al 1997, per aumentare nel 1998; per il primo Ente in seguito all'aumento del rapporto demografico; per il secondo il rapporto demografico peggiora lievemente come pure il rapporto normativo-istituzionale, che risultano però compensati dall'elevamento dell'aliquota legale per il secondo scaglione di reddito.

L'Enpam vede migliorare il saldo positivo complessivo, a seguito dell'andamento del fondo generale (che rappresenta la gestione maggioritaria per numero di iscritti e pensionati), in quanto i fondi minori evidenziano un peggioramento.

Per l'Ente dei geometri il coefficiente di copertura registra, nel periodo esaminato, una lieve diminuzione, attestandosi nel 1998 a 1,2. L'aliquota di equilibrio previdenziale, inferiore a quella effettiva, registra nel 1998 un leggero aumento, in seguito all'aumento del rapporto pensione media/retribuzione media e alla lieve flessione del rapporto numero assicurati/numero prestazioni. Quest'ultimo risulta in progressiva diminuzione a partire dal 1994: il numero degli assicurati aumenta, ma il ritmo di cre-

scita dello stock di pensioni risulta più sostenuto, con un flusso netto annuo di nuove pensioni superiore a quello di nuovi assicurati.

L'andamento del gettito contributivo sembra legato soprattutto all'adozione di interventi normativi: nel 1995 l'incremento dipende dall'elevamento dell'aliquota legale; il gettito si mantiene pressoché costante nel 1996 e nel 1997, per riprendere a crescere nel 1998, anno nel quale l'aliquota legale viene nuovamente innalzata di ben 3 punti percentuali (dal 7 al 10%).

Con riguardo alla Cassa del notariato e al complesso delle prestazioni erogate, il saldo negativo registra nel 1998 un lieve peggioramento, collocandosi a 33 miliardi, a fronte dei 23 miliardi nel 1997: il coefficiente di copertura si mantiene pressoché invariato, collocandosi nel 1997 e nel 1998 su un valore dell'ordine dello 0,9. Passando a considerare le sole prestazioni IVS, l'andamento congiunto delle entrate contributive e della spesa per prestazioni, determina un saldo complessivo di gestione che assume un valore negativo nel 1995 e nel 1996, per collocarsi su valori positivi nel 1997 e nel 1998, a causa, prevalentemente, dell'intervento normativo volto ad elevare l'aliquota di contribuzione legale. Con riferimento all'andamento degli indicatori di equilibrio finanziario, il rapporto demografico evidenzia un peggioramento (da 1,95 nel 1994 a 1,87 nel 1998), come pure il rapporto normativo-istituzionale (da 0,35 nel 1994 a 0,41 nel 1998).

L'Inpgi registra nel 1998 un saldo positivo pari a 37 miliardi, che si mantiene sui medesimi livelli di quello registrato nel 1997 (pari a 34 miliardi), con un coefficiente di copertura che registra valori prossimi all'unità. Passando a considerare le sole prestazioni previdenziali, il saldo positivo evidenzia nel 1998 un miglioramento (da 23 miliardi nel 1996 e 1997 a 38 miliardi nel 1998). L'aliquota di equilibrio previdenziale rimane pressoché invariata rispetto ai livelli del 1997 (27,5%), risultando di poco inferiore all'aliquota legale (27,97% nel 1998). Il rapporto demografico passa da 2,39 nel 1994 a 2,33 nel 1997 e 1998.

Dal lato del finanziamento, le entrate contributive presentano un tasso di crescita del 6% nella media del periodo 1994-98: ciò è dovuto all'incremento del monte reddituale (in seguito alla crescita del reddito medio professionale e, in misura inferiore, all'ampliamento della base assicurativa «attiva») e all'elevamento dell'aliquota contributiva legale (nella misura di 0,7 punti percentuali dal 1996 e di 0,1 punti percentuali dal 1998). La spesa per pensioni presenta un *trend* di crescita più sostenuto (dell'ordine del 7,4% nella media del periodo considerato), connesso all'evoluzione del numero delle pensioni e dell'importo medio delle prestazioni, che aumenta in seguito ad una redistribuzione dello stock di pensioni a favore di quelle di nuova liquidazione di importo più elevato.

1.2 La gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare

Un'attenta gestione del patrimonio detenuto dagli Enti rappresenta un requisito imprescindibile dell'attività dei fondi di previdenza integrativa

privati a capitalizzazione, in quanto costituisce una forma di garanzia dei crediti vantati dagli assicurati e dai beneficiari delle prestazioni. Per gli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (basati su un sistema a ripartizione e tendenti al pareggio delle entrate e delle uscite), un buon utilizzo dei flussi finanziari e una gestione del patrimonio improntata a criteri di efficienza, pur non rientrando tra i compiti istituzionali degli Enti, costituisce un'importante forma di investimento ai fini della determinazione dei saldi complessivi di gestione. Ciò assume un rilievo ancora maggiore nel caso degli Enti previdenziali privatizzati, che in seguito all'autonomia gestionale prevista dal decreto legislativo 509/94 sono esclusi da finanziamenti pubblici.

L'opportunità o meno di una dismissione di parte o di tutto il patrimonio immobiliare da parte degli Enti pubblici, di cui si è a lungo discusso e ora è oggetto di una delega contenuta nella recente legge finanziaria, dipende allora da considerazioni circa la capacità di produrre reddito e di contenere i costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio. Come si vedrà fra breve, il fatto che i rendimenti assumano valori piuttosto contenuti sembra giustificare programmi di dismissione degli immobili degli Enti pubblici.

Nel prospetto D vengono illustrati i principali risultati della gestione del patrimonio immobiliare. A partire dalla consistenza e dalla composizione del patrimonio detenuto dagli Enti nonché dai proventi ad esso direttamente imputabili (al lordo e al netto dei costi di gestione), sono stati costruiti alcuni indicatori di redditività. Il patrimonio, classificato in immobili da reddito locato a terzi e in immobili strumentali adibiti ad usi diretti, viene valutato in base al valore di bilancio, al valore catastale, ai prezzi di acquisto e ai prezzi di mercato.

Ai fini di una corretta e significativa comparazione dei livelli di redditività fra i diversi Enti, i confronti devono essere effettuati con riguardo ai rendimenti considerati al netto delle spese direttamente imputabili alla gestione del patrimonio e calcolati sul patrimonio ai prezzi di mercato. I rendimenti netti consentono di avanzare considerazioni su un'efficiente gestione, in quanto tengono conto dell'andamento dei costi di gestione in relazione all'ammontare complessivo dei proventi, che costituiscono il vincolo alla loro espansione. Quanto ai diversi criteri di valutazione del patrimonio, i rendimenti calcolati ai prezzi di acquisto e al valore catastale non consentono di effettuare corretti confronti fra gli Enti, in quanto non scontano il fatto che l'acquisto degli immobili possa avvenire in periodi diversi e che gli estimi catastali si basano su valutazioni non omogenee.

Con riguardo agli Enti pubblici, l'elemento comune è riconducibile ai bassi livelli di redditività del patrimonio immobiliare: i rendimenti netti si collocano infatti su valori prossimi a zero, assumendo in alcuni casi valori di segno negativo.

Per Enpaf, Inail e Inpdap la redditività netta determinata a partire dalla valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato assume valori che oscillano fra lo 0,02% dell'Inail e lo 0,56% dell'Enpaf. L'Ipost e l'Ipsema si collocano su valori leggermente più elevati (dell'ordine rispettivamente del 2,2% e dell'1,2% in relazione al valore di bilancio); tuttavia, in questo caso il confronto non risulta molto significativo, in quanto non è stata fornita la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato.

Gli Enti che registrano rendimenti negativi, con costi di gestione superiori alle entrate derivanti dagli immobili, sono l'Enpals, l'Inpdai e l'Inps.

Per l'Inpdai i proventi netti registrano valori negativi nel 1994 e nel 1995; nel biennio successivo essi tendono a migliorare per collocarsi nel 1997 su valori positivi; nel 1998 si assiste nuovamente ad un'inversione di tendenza, con rendimenti negativi. Per l'Enpals si evidenzia un andamento simile: i rendimenti netti assumono valori negativi nel 1994; nel 1995 e nel 1996 la redditività risulta positiva, per registrare un risultato negativo nel 1998.

In relazione all'Inps i redditi netti evidenziano un andamento sfavorevole fino a collocarsi nel 1997 e nel 1998 su valori negativi; l'incidenza delle spese di gestione sui proventi lordi si colloca su quote elevate e progressivamente crescenti, passando dal 91% nel 1994 ad oltre il 100% nel 1998. In termini di redditività, i rendimenti risultano prossimi a zero nel 1994 e nel 1995; nel 1996 essi registrano un miglioramento, collocandosi allo 0,7%; nel periodo successivo registrano valori negativi, pari a -0,25% nel 1997 e a -0,07% nel 1998.

Con riguardo agli Enti previdenziali privatizzati, i confronti non risultano agevoli, in quanto un numero limitato di Enti ha fornito la valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato.

In seguito al processo di privatizzazione e dunque all'autonomia gestionale, vi sono segnali di una gestione più dinamica, che determina in via generale una tendenza al miglioramento, con livelli di redditività in aumento. Negli anni più recenti si è infatti assistito alla trasformazione e al rinnovo dei contratti di locazione.

Tuttavia, dall'esame dei risultati presentati nel prospetto D, emerge che i rendimenti netti, nonostante siano riferiti ai prezzi di acquisto, si collocano su valori piuttosto contenuti; nei limitati casi in cui essi sono espressi in base alla valutazione ai prezzi di mercato, i rendimenti si abbassano ulteriormente.

Per gli Enti che hanno fornito la valutazione ai prezzi di mercato, i rendimenti espressi in termini netti si collocano al di sotto del 2% (1,3% per Enasarco e Inpgi e 1,9% per la Cassa del notariato), ad eccezione dell'Onaosi che registra una redditività netta del 4,4%.

Per la Cassa dei ragionieri e per quella dei geometri emergono rendimenti netti di segno negativo, con costi di gestione superiori alle entrate complessive derivanti dagli immobili.

Per la Cassa dei consulenti del lavoro e per l'Enpaia la redditività assume valori positivi inferiori all'unità. Per i rimanenti Enti, per i quali i rendimenti netti risultano determinati in relazione al patrimonio iscritto in bilancio e a quello valutato ai prezzi di acquisto, i livelli di redditività risultano piuttosto contenuti, collocandosi in media all'1,8% in relazione al valore in bilancio. Per tali Enti, tuttavia, i confronti non risultano molto significativi, in quanto i livelli di redditività risentono delle diverse metodologie di valutazione del patrimonio iscritto in bilancio e dei diversi momenti in cui è avvenuto l'acquisto degli immobili.

Quanto alla gestione del patrimonio mobiliare, vengono indicati la consistenza dei valori mobiliari e i proventi derivanti dalle diverse tipologie di strumenti finanziari. I valori mobiliari sono stati classificati, in base alla durata e alla natura del titolo, in «attività liquide», «titoli», «azioni e partecipazioni», «crediti» e «altri investimenti». I proventi si riferiscono, oltre che ai redditi da interessi, utili e partecipazioni, ai guadagni (perdite) in conto capitale realizzati al momento della vendita e/o maturati (si veda la tavola 8 dell'allegato Tavole riassuntive).

Gli indicatori di redditività sono stati determinati in primo luogo in base al rapporto fra i proventi complessivi (al lordo e al netto delle imposte) e la consistenza dei valori mobiliari; in secondo luogo, sono stati calcolati il risultato lordo di gestione finanziaria (proventi - oneri di gestione) e il risultato netto di gestione finanziaria (risultato lordo - interessi passivi) e sono stati parametrati, rispettivamente, alla consistenza lorda e a quella netta (attività - passività finanziarie) del patrimonio mobiliare.

Per gli Enti pubblici, si osserva una composizione di portafoglio sbilanciata a favore delle attività liquide e dei crediti, con rendimenti lordi riferiti al complesso delle attività finanziarie che oscillano fra il 3,3% dell'Inpdap e il 13,6% dell'Inail; con riferimento ai valori mobiliari in senso proprio, quali i titoli e le azioni, i rendimenti tendono ad aumentare. I rendimenti determinati a partire dal risultato lordo di gestione finanziaria registrano valori pressoché simili ai precedenti per lo scarso peso dei costi di gestione.

Per l'Inpdai la quasi totalità delle attività finanziarie risulta costituita da attività liquide e da crediti; i titoli obbligazionari e le azioni rappresentano quote residuali, in seguito alla dismissione dei titoli a breve e a medio-lungo termine. Anche per i due principali Enti, quali l'Inps e l'Inpdap, si evidenzia una situazione simile. Per l'Inps la consistenza degli investimenti aumenta fino al 1996, in seguito all'acquisizione di titoli e, in particolar modo, di attività liquide (gli investimenti in azioni e partecipazioni restano invariati in valore assoluto); nel periodo successivo la consistenza delle attività diminuisce in seguito alla dismissione di azioni e di titoli obbligazionari, fino a giungere al 1998 in cui le attività liquide rappresentano una quota pari al 96% del totale delle attività. Per l'Inpdap la consistenza dei valori mobiliari aumenta a causa della voce crediti, che nel

1998 rappresenta l'84% del complesso degli investimenti; la rimanente quota risulta costituita quasi interamente dalla voce titoli e azioni.

Nel settore dell'infortunistica sul lavoro si osserva una situazione diversa: per l'Inail e l'Ipsema i titoli obbligazionari rappresentano la quota maggioritaria, con un'incidenza pari rispettivamente al 75 e all'84% sul totale delle attività finanziarie.

Per gli Enti previdenziali privatizzati, nel 1998 continua la tendenza evidenziata negli anni più recenti, che si sostanzia, in via generale, in un aumento della consistenza dei valori mobiliari, con una ricomposizione del portafoglio a favore dei titoli obbligazionari, azioni e quote di fondi comuni di investimento in valori mobiliari, che per alcuni Enti entrano per la prima volta nel 1998 nella composizione di portafoglio.

Sembra dunque di poter dire che l'autonomia gestionale derivante dal processo di privatizzazione abbia determinato una maggior dinamicità nella gestione del patrimonio mobiliare rispetto a quella degli Enti pubblici.

Quanto ai rendimenti, essi si collocano su valori pari in media al 10,3% per il complesso delle attività finanziarie; gli Enti che realizzano rendimenti più elevati risentono della presenza dei guadagni in conto capitale, costituiti dagli utili da realizzo e/o dalle plusvalenze (maturate ma non ancora realizzate), che si aggiungono ai redditi da interessi, utili e partecipazioni.

Per la Cassa dei dottori commercialisti, nel 1998 la consistenza dei valori mobiliari aumenta, in seguito ad acquisizioni di titoli a medio-lungo termine e di quote di fondi comuni di investimento (precedentemente assenti nel portafoglio), con una composizione delle attività sbilanciata a favore dei titoli obbligazionari che rappresentano, nel 1998, l'80% del totale degli investimenti.

Una situazione simile si riscontra per la Cassa forense, la Cassa dei geometri, l'Enasarco, l'Ente dei veterinari e l'Inarcassa, per le quali i titoli obbligazionari rappresentano la quota maggioritaria, con un'incidenza sul totale delle attività superiore all'80%, che nel caso dell'Ente dei veterinari e dell'Inarcassa arriva al 94 e al 97%.

Per la Cassa del notariato, che nel 1998 vede aumentare la consistenza dei valori mobiliari in seguito ad acquisizioni di titoli obbligazionari, le azioni rappresentano il 41%, seguite dai titoli e dalle quote di fondi comuni che si collocano rispettivamente al 32% e al 23%.

Per l'Enpaia un ammontare pari ad oltre il 50% delle attività è riconducibile a quote di fondi comuni. Anche per l'Inpgi, in seguito alla forte riduzione registrata nel 1998 dalla voce crediti, la composizione di portafoglio risulta sbilanciata a favore delle quote di fondi comuni.

Infine, l'Enpam risulta l'unico Ente per il quale le attività liquide rappresentano la quota maggioritaria (63%), seguite dai titoli obbligazionari (33%).

1.3 La situazione economico-patrimoniale

Nel prospetto E viene esaminata la situazione economico-patrimoniale evidenziando la consistenza del patrimonio netto a fine anno e il risultato economico di esercizio.

Per gli Enti previdenziali privatizzati vengono inoltre riportati i livelli di copertura dell'onere per pensioni garantiti dalle riserve tecniche obbligatorie. Per questi Enti dotati di autonomia gestionale e finanziaria, le riserve tecniche rappresentano una importante forma di tutela della posizione creditoria degli iscritti e dei beneficiari dei trattamenti. Con il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 era stato previsto che le riserve garantissero almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento, una norma che introduceva un implicito meccanismo di adeguamento delle riserve alla variazione dell'onere previdenziale. Una previsione normativa che è stata modificata dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che ha eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994.

Con riguardo agli Enti pubblici, emerge in via generale un miglioramento del risultato economico di esercizio. Enpaf, Enpals e Inail passano da un disavanzo nel 1994 ad un avanzo nel 1997 e 1998. Per l'Inps si evidenzia, nel 1998, una situazione di sostanziale pareggio.

L'Inps registra un disavanzo in progressivo peggioramento fino al 1997; nel 1998 il contenimento del *deficit* (da -20.600 miliardi nel 1997 a -9.100 miliardi nel 1998) va messo in relazione agli effetti di provvedimenti a carattere temporaneo, quali la mensilizzazione del pagamento delle pensioni Inps.

Fra gli Enti che vedono peggiorare la propria situazione, si evidenzia l'Inpdai che da un avanzo di 6.600 miliardi nel 1994 passa ad un disavanzo di 500 e 800 miliardi rispettivamente nel 1997 e 1998, con un patrimonio in diminuzione rispetto al 1994. Anche l'Inpdap registra un peggioramento della situazione economico-patrimoniale, almeno fino al 1997.

Nell'ambito degli Enti previdenziali privatizzati, il risultato economico di esercizio assume valori positivi per il complesso degli Enti, evidenziando, nella maggior parte dei casi, un miglioramento rispetto al 1997.

Gli Enti che nel 1998 vedono peggiorare la propria situazione sono la Cassa dei dottori commercialisti (da 202 miliardi nel 1997 a 182 miliardi nel 1998) e l'Enasarco (da 159 miliardi nel 1997 a 15 miliardi nel 1998).

Il patrimonio netto a fine anno risulta in crescita per tutti gli Enti esaminati, con l'unica eccezione dell'Enasarco, con un attivo patrimoniale che da 10.500 miliardi nel 1997 passa a 7.100 miliardi nel 1998.

Come si diceva in apertura, nel prospetto E, sono inoltre riportati, per gli Enti privatizzati, i livelli di copertura dell'onere per pensioni garantiti dalle riserve tecniche obbligatorie.

Le riserve obbligatorie presentano, per tutte le gestioni, livelli di copertura elevati, superiori, come previsto dall'attuale quadro normativo, alle 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nel 1994. I livelli di copertura più bassi risultano quelli dell'Ente dei consulenti del lavoro, della Cassa del notariato e dell'Inpgi, con un'incidenza sulla spesa per pensioni 1994 pari rispettivamente a 5, 5,2 e 5,9.

Un risultato tuttavia che dipende strettamente dal riferimento al rapporto riserve al 1998 su spesa per pensioni al 1994.

Non può essere trascurato tuttavia che per gli Enti privatizzati, dotati di autonomia gestionale e finanziaria, le riserve tecniche, per costituire un'adeguata forma di tutela, dovrebbero presentare un andamento in linea con la crescita della spesa per pensioni (che aumenta per cause di natura strutturale). Per questa ragione l'intervento originario (decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994), aveva previsto un meccanismo di rivalutazione implicito della riserva, disponendo che questa dovesse garantire la copertura di almeno 5 annualità delle rate di pensione in pagamento nell'anno. Recenti disposizioni normative (legge 449/97) hanno eliminato ogni forma obbligatoria di rivalutazione delle riserve, «congelando» la copertura alle rate di pensione in pagamento nel 1994.

Se si osserva quindi il livello delle riserve al 1998 in relazione alle rate di pensione in pagamento nel 1996, 1997 e nel 1998, emerge una progressiva riduzione della copertura, con valori che nel 1998 si collocano, per la maggior parte degli Enti esaminati, al di sotto delle 5 annualità inizialmente previste dalla legge. I soli Enti che presentano valori superiori a tale soglia sono la Cassa dei dottori commercialisti, la Cassa dei geometri e l'Enasarco, per i quali i coefficienti di copertura si collocano rispettivamente a 19,7, 6,8 e 6,7.

Si assiste insomma ad un progressivo e, in alcuni casi, rapido «deprezzamento» delle riserve rispetto alla spesa sostenuta per le prestazioni. Un fenomeno che sembra quindi rendere auspicabile la reintroduzione di forme obbligatorie di rivalutazione delle riserve che consentano di garantire una tutela reale nei confronti della posizione creditoria degli iscritti e dei beneficiari dei trattamenti.

1.4 L'efficienza operativa e produttiva degli Enti

Il prospetto F contiene informazioni relative agli aspetti più propriamente gestionali e organizzativi degli Enti.

A questo proposito è stata costruita una griglia di indicatori, che consente una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva. Si tratta dell'indice di produttività e di costo amministrativo, dell'indice di occupazione, del grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi e dei tempi medi di erogazione dei trattamenti.

Dall'esame di questa sezione si possono trarre considerazioni circa l'opportunità di procedere ad interventi che incidano sulla configurazione strutturale degli Enti (mediante accorpamenti e fusioni oppure tramite l'in-

dividuazione e il potenziamento di sinergie), al fine di contenere i costi amministrativi.

I risultati che emergono dall'analisi sembrano confermare l'operare di economie di scala: si riscontra infatti una correlazione negativa fra dimensione dell'Ente (misurata dall'onere complessivo per prestazioni e dal numero dei trattamenti) e costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività istituzionale. Un'evidenza che sembra confortare, ad esempio, la scelta, operata anche in seguito ad un'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, di conferire una delega ⁽⁴⁾ al Governo per la costituzione di un unico polo per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con riferimento agli Enti pubblici, l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione direttamente riconducibili allo svolgimento dell'attività degli Enti e l'onere complessivo sostenuto per le prestazioni istituzionali, si mantiene nel 1998 sui medesimi livelli del 1997, con l'unica eccezione dell'Enam per il quale esso passa dal 31% nel 1997 al 39% nel 1998. Nell'ambito degli Enti volti all'erogazione di prestazioni di natura previdenziale, l'indice di costo amministrativo oscilla fra il 2% dell'Inpdai e dell'Inps e il 3,4% dell'Enpals, collocandosi su valori inferiori al valore medio determinato per il complesso degli Enti esaminati, pari, nel 1998, al 12,8%. Nel settore dell'infortunistica sul lavoro, l'incidenza dei costi di gestione sulla spesa per prestazioni assume invece valori piuttosto elevati, che si collocano al 14,9% per l'Inail e al 44% per l'Ipsema: in questo caso, tuttavia, ciò si spiega con la specifica natura dell'attività svolta, che determina per questi Enti una struttura organizzativa molto simile a quella degli Enti di tipo assicurativo.

Anche con riferimento all'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e le unità del personale in servizio, gli Enti pubblici presentano una situazione più favorevole rispetto a quella evidenziata per gli Enti privatizzati, registrando livelli di redditività più elevati.

Con riguardo al dimensionamento funzionale degli Enti, l'indice di occupazione, determinato in base all'incidenza del personale in servizio su quello in organico, si colloca su valori inferiori all'unità, oscillando fra lo 0,4 dell'Enam e lo 0,9 dell'Ipst.

Il grado di evasione delle pratiche e dei ricorsi, che consente di quantificare le pratiche definite nell'anno rispetto a quelle pervenute, si colloca su valori prossimi all'unità.

Quanto ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni, gli Enti che si collocano al di sopra del valore medio determinato per il complesso degli Enti esaminati, sono l'Enpals, l'Inail (per le pensioni di reversibilità), l'Inpdai (per le pensioni di vecchiaia) e l'Ipsema (per quelle di invalidità).

⁽⁴⁾ La delega è contenuta nella legge finanziaria per il 1999.

Nel caso degli Enti previdenziali privatizzati si assiste, nel 1998, ad un contenimento dell'indice di costo amministrativo: questa circostanza, oltre ad essere connessa all'aumento della spesa per pensioni, è da ricollegare ad un rallentamento del *trend* di crescita degli oneri di gestione, che in alcuni casi diminuiscono anche in valore assoluto. È il caso della Cassa dei geometri, della Cassa dei ragionieri, dell'Enpaia, dell'Ente dei veterinari e dell'Inpgi. L'indice di costo amministrativo si colloca tuttavia su valori superiori rispetto a quelli evidenziati per gli Enti pubblici (fanno eccezione l'Inail e l'Ipsema).

Gli Enti privatizzati registrano valori dell'indice di produttività mediamente inferiori a quelli osservabili per gli Enti pubblici. Gli Enti che si collocano su valori superiori al valore medio sono l'Enasarco, l'Ente dei veterinari e l'Enpam.

L'indice di occupazione, che nel 1998 risulta in crescita per la maggior parte degli Enti privatizzati, registra valori mediamente superiori a quelli registrati dagli Enti pubblici, collocandosi per alcuni Enti (quali la Cassa dei dottori commercialisti, l'Inarcassa, l'Enpaia e Fasc) su livelli pari all'unità. I tempi medi di erogazione delle prestazioni, infine, risultano generalmente inferiori al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati.

2 Prospettive di sviluppo del sistema pensionistico italiano

2.1 Gli equilibri di medio-lungo periodo delle gestioni pensionistiche: un'analisi delle stime ufficiali e dei bilanci tecnici degli Enti privatizzati

L'analisi relativa all'andamento della gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni condotta nel paragrafo 1.1, consente di formulare previsioni di breve periodo sulla sostenibilità finanziaria e macroeconomica. Al fine di formulare considerazioni sulle prospettive e sulle tendenze future del sistema pensionistico del nostro paese, il quadro informativo viene completato in questi ultimi paragrafi con l'esame di medio-lungo periodo degli equilibri finanziari delle diverse gestioni previdenziali, desumibili da stime ufficiali e, in relazione agli Enti previdenziali privatizzati, dai bilanci tecnici contenenti, in base a specifiche disposizioni legislative, le proiezioni su un arco temporale di almeno 15 anni.

Le proiezioni relative alla spesa per pensioni realizzate con il modello previsivo della Ragioneria Generale dello Stato (Rgs, 1999) e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps, 1998) rappresentano il riferimento ufficiale principale per le analisi riferite al sistema pensionistico nel suo complesso. Le stime fornite dai due modelli si basano su particolari ipotesi relative alle variabili demografiche e macroeconomiche, ai fini degli andamenti di medio-lungo periodo del sistema previdenziale, e al quadro normativo-istituzionale. Due le ipotesi di fondamentale importanza per

gli effetti finanziari che ne conseguono: la prima si riferisce alla revisione decennale dei coefficienti di trasformazione, mentre la seconda riguarda l'assenza di indicizzazione reale delle pensioni.

Le due stime, basate sui due modelli, presentano andamenti simili, evidenziando nella fase intermedia un peggioramento della sostenibilità in termini macroeconomici. In base alla previsioni della Rgs, che si riferiscono alla spesa per pensioni complessiva, l'incidenza di quest'ultima sul Pil dovrebbe passare dall'attuale 14,2% al 15,8% nel 2031, per diminuire nell'ultima fase del periodo di simulazione, in cui il rapporto si colloca al 13,2% nel 2050. Quanto alle previsioni Inps, relative alle 4 principali gestioni amministrative ⁽⁵⁾, la spesa per pensioni dovrebbe rappresentare una quota del Pil crescente fino al 2020 (passando dall'attuale 9,3% al 9,9% nel 2020) e decrescente nel periodo successivo, fino a collocarsi al 6,8% nel 2050).

Il peso e l'andamento dei fattori demografici e normativo-istituzionali che concorrono alla determinazione degli equilibri finanziari e macroeconomici, possono essere esaminati scomponendo il rapporto spesa pensionistica/Pil nel prodotto di due rapporti: il rapporto numero prestazioni/numero assicurati e il rapporto pensione media/produttività del lavoro.

Sulla base delle proiezioni Rgs, il rapporto demografico evidenzia nella prima fase del periodo di simulazione una tendenza all'aumento, per registrare un'impennata a partire dal 2015, a seguito del passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza delle generazioni del *baby boom*; il rapporto normativo-istituzionale pensione media/produttività del lavoro dovrebbe mantenersi pressoché invariato fino al 2015, per registrare nel periodo successivo una graduale diminuzione, in conseguenza dell'introduzione del sistema contributivo nella forma del *pro rata*. Il *trend* discendente che dovrebbe evidenziarsi per il rapporto spesa pensionistica/Pil nell'ultima fase del periodo di simulazione si spiega proprio con la diminuzione del rapporto pensione media/produttività del lavoro, che riesce a compensare gli effetti negativi esercitati dal rapporto demografico.

Per gli Enti previdenziali privatizzati una valutazione delle prospettive di medio periodo è oggi traibile dai bilanci tecnici predisposti dagli enti. Per questi istituti, infatti, il riconoscimento dell'autonomia gestionale e finanziaria è subordinata al rispetto di determinati vincoli: oltre alle disposizioni sulle riserve obbligatorie, il decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 prevede, che con cadenza triennale, ciascun Ente debba predisporre il bilancio tecnico ai fini della valutazione degli equilibri tecnico-finanziari su un arco temporale di 15 anni. Nell'ambito delle forme di garanzia introdotte dal legislatore a favore della posizione creditoria degli assicurati e dei beneficiari dei trattamenti delle Casse privatizzate, il bilancio tecnico costituisce un importante strumento per poter valutare la sta-

⁽⁵⁾ Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le 3 gestioni dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

bilità delle gestioni e per poter dunque prevedere interventi correttivi in grado di correggere eventuali squilibri.

Va preliminarmente osservato che dal punto di vista dell'evoluzione dei fattori demografici, il periodo di previsione preso in esame (pari a 15 anni) non risulta tuttavia sufficientemente ampio per esaminare gli effetti connessi alla fase della piena «maturità» delle gestioni. Bisognerebbe, pertanto, ricondurre la stabilità delle gestioni ad un arco temporale superiore a quello attualmente previsto. A tale riguardo si deve ricordare la lettera, in data 4 novembre 1999, del Ministro del lavoro, inviata agli Enti di previdenza privatizzati. Si dispone, tra l'altro, che, in via ordinaria, il bilancio tecnico sia redatto con cadenza almeno triennale sulla base della legislazione vigente alla data di riferimento e contenga altresì una proiezione sia per un periodo di 15 anni (come previsto dalla legge n. 335 del 1995) che di 40 anni (ai fini di uno studio tendenziale del fenomeno) delle principali voci di conto economico e di stato patrimoniale nonché dei relativi saldi e del numero e dell'importo medio delle pensioni vigenti e liquidate, suddivise per tipologia e per categoria assicurata.

Le proiezioni contenute nei bilanci tecnici si riferiscono agli andamenti delle grandezze economico-finanziarie nonché di quelle patrimoniali, al fine di verificare il rispetto del vincolo di Riserva imposto dalle specifiche disposizioni normative (legge 449/97 e decreto legislativo 509/94). In particolare, le stime si riferiscono alle entrate contributive e ai redditi realizzati sul patrimonio e, in uscita, agli oneri previdenziali e alle spese di amministrazione.

Le stime si basano su una serie di ipotesi che riguardano, oltre al quadro normativo-istituzionale, gli andamenti delle variabili demografiche e macroeconomiche. Queste ultime possono delineare scenari di sviluppo più o meno favorevoli, con un'influenza determinante sugli equilibri delle gestioni previdenziali. Le ipotesi maggiormente problematiche riguardano l'andamento della base assicurativa e l'evoluzione dei redditi professionali. A questo proposito, accanto ad ipotesi più «ottimistiche», gli Enti hanno adottato ipotesi ritenute maggiormente prudenziali, di sviluppo minimo della popolazione assicurata e del monte reddituale.

Dal lato dell'evoluzione dei fattori demografici l'ipotesi più ricorrente è quella di costanza della base assicurativa (l'uguaglianza fra il flusso dei nuovi ingressi e quello degli eliminati). Dal lato dello sviluppo delle variabili macroeconomiche, oltre alla dinamica inflazionistica, rileva la crescita in termini reali dei redditi professionali nonché il tasso di rendimento del patrimonio ⁽⁶⁾.

L'esame degli andamenti di medio-lungo periodo dei bilanci tecnici indica che il processo di maturazione delle gestioni determinerà, anche

⁽⁶⁾ Le ipotesi sulle variabili macroeconomiche si differenziano da un Ente all'altro: la crescita reale dei redditi professionali è prevista su base annua in una misura compresa fra lo 0 e il 2%; il tasso di rendimento reale del patrimonio (valori mobiliari e immobiliari) varia dallo 0 al 3%.

se con intensità diversa, un peggioramento generalizzato del saldo della gestione tipica e della situazione patrimoniale, con un rapporto patrimonio netto/spesa per pensioni in progressivo calo. Per alcuni Enti il saldo fra entrate e uscite assume valori positivi, anche se decrescenti, su tutto il periodo di previsione; per altri Enti il saldo registra valori negativi (progressivamente crescenti) sin dai primi anni della simulazione.

Per la Cassa dei dottori commercialisti, emerge un saldo positivo in crescita fino al 2007 e decrescente nel periodo successivo; le giacenze patrimoniali risultano alla fine del periodo (2013) dell'ordine di 10 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno, a fronte delle 19 annualità all'inizio periodo di simulazione; il rapporto demografico numero assicurati/numero pensionati dovrebbe registrare una consistente flessione, passando da 9,8 a 4 alla fine del periodo di simulazione. L'adozione di ipotesi più pessimistiche relative allo sviluppo della popolazione assicurata ⁽⁷⁾, dovrebbe determinare una più accentuata riduzione del rapporto patrimonio/pensioni, fino ad attestarsi a 9,3 alla fine del periodo di previsione.

Anche per la Cassa forense e la Cassa dei ragionieri, dall'esame del bilancio tecnico-attuariale all'1/1/1997, emerge una situazione di avanzo tecnico, anche se i saldi finanziari e le grandezze patrimoniali evidenziano una tendenza al peggioramento ⁽⁸⁾. Per la Cassa forense, il coefficiente di copertura della spesa per pensioni da parte del patrimonio dovrebbe passare dall'8,2 al 7,8 nel 2011; per la Cassa dei ragionieri, il saldo positivo fra entrate e uscite assume valori progressivamente decrescenti, fino ad annullarsi alla fine del periodo di previsione.

In relazione all'Ente dei veterinari, all'Enasarco e all'Enpam (Fondo generale), il saldo fra entrate e uscite assume valori negativi nella parte finale del periodo di previsione; per l'Enasarco, inoltre, viene a mancare la copertura richiesta dall'attuale quadro normativo di 5 annualità delle pensioni ⁽⁹⁾.

L'Inarcassa evidenzia un saldo negativo già a partire dal 2005, con un patrimonio netto in diminuzione. Anche per la Cassa dei consulenti del lavoro, si evidenzia un saldo positivo fino al 2006, mentre nel periodo successivo si produce un disavanzo di entità progressivamente crescente; a sua volta, l'entità del patrimonio netto risulta crescente fino al 2006, per decrescere nel periodo successivo. L'entità della riserva legale viene fissata a 149 miliardi in ciascun anno del periodo di simulazione; ovvero ad un valore tale da garantire la copertura di 5 annualità delle rate di pen-

⁽⁷⁾ In questo caso la consistenza numerica degli iscritti, invece di mantenersi costante sugli attuali livelli (30 mila unità), diminuisce a 25 mila unità.

⁽⁸⁾ In relazione alla Cassa forense, è stato assunto che la base assicurativa sia alimentata da un flusso netto annuo di nuovi iscritti crescente nei primi 5 anni della simulazione, per mantenersi costante nel periodo successivo; per la Cassa dei ragionieri, è stata ipotizzata l'invarianza della popolazione assicurata su tutto il periodo di previsione.

⁽⁹⁾ 9 Le ipotesi si basano sulla costanza della popolazione assicurata, ad esclusione dell'Ente dei veterinari (circa +500 unità su base annua).

sione in pagamento nel 1994; tuttavia, con riguardo al rapporto fra il patrimonio netto e la spesa per prestazioni in pagamento nel relativo anno, esso passa da 5,8 a 2,8 nel 2012, evidenziando un progressivo deprezzamento delle giacenze patrimoniali rispetto all'onere per pensioni.

Per gli altri Enti privatizzati (quali la Cassa del notariato, la Cassa dei geometri e l'Inpgi), le risultanze del bilancio tecnico fanno emergere segnali non molto confortanti, con saldi negativi già a partire dai prossimi anni.

Per la Cassa del notariato, sulla base di una serie di ipotesi ritenute prudenziali (relative all'andamento della base assicurativa e dei redditi professionali), si evidenzia un peggioramento degli andamenti della gestione tipica. In relazione agli iscritti, è stato ipotizzato che la popolazione dei notai in esercizio sia *a regime*; quanto agli onorari, in un primo caso vengono fatti crescere sulla base della sola inflazione e in un secondo caso, oltre all'inflazione, è prevista una crescita su base annua dell'1%. Dall'esame dei risultati complessivi, il differenziale fra entrate e uscite risulta progressivamente decrescente; nell'ipotesi di crescita minima dei redditi professionali il saldo dovrebbe registrare già dal 2001 valori negativi. Quanto al patrimonio, esso dovrebbe registrare una lieve crescita nella prima ipotesi, mentre nella seconda si mantiene pressoché stabile sui valori iniziali.

Per la Cassa dei geometri, le tendenze in atto (che si sostanziano in un progressivo avvicinamento delle entrate alle uscite) risultano confermate dalle risultanze del bilancio tecnico all'1/1/1997, in base alle quali emerge una situazione di squilibrio che comincerà a manifestarsi già nel breve periodo. Il saldo fra le entrate e le uscite dovrebbe registrare valori negativi già a partire dal 2001, con un progressivo peggioramento su tutto il periodo di previsione; lo sfavorevole andamento del saldo manifesterà i suoi effetti negativi anche sulla situazione patrimoniale, in quanto la Cassa risulterà costretta ad utilizzare le risorse patrimoniali: sulla base delle previsioni, infatti, il patrimonio netto dovrebbe progressivamente diminuire per registrare valori negativi alla fine del periodo di previsione (2011) e per scendere al di sotto del vincolo di Riserva previsto dalla legge 449/97.

Per l'Inpgi, le simulazioni contenute nel bilancio tecnico (predisposto all'1/1/1998) sono state realizzate in base alla legislazione attualmente in vigore nonché sugli effetti derivanti da alcune misure correttive recentemente deliberate (la cui approvazione è in attesa del decreto ministeriale)⁽¹⁰⁾. In particolare, le misure risultano le seguenti: 1) estensione all'intera carriera lavorativa del periodo preso a riferimento per il calcolo della pensione; 2) riduzione del massimale retributivo utile ai fini del calcolo dell'aliquota massima di rendimento; 3) introduzione di coefficienti di abbattimento degli importi delle pensioni erogate in anticipo rispetto alla normale età pensionabile; 4) riduzione delle percentuali di attribuzione

⁽¹⁰⁾ Le altre ipotesi riguardano la crescita reale dei redditi professionali pari all'1% su base annua e la numerosità della collettività assicurata che è stata supposta costante su tutto il periodo di simulazione.

zione della pensione di reversibilità. Gli effetti positivi derivanti dalle misure determinerebbero una situazione di sostanziale pareggio fra entrate ed uscite; il patrimonio risulta in crescita, rispettando il vincolo di Riserva. Tuttavia, il rapporto patrimonio netto/spesa per prestazioni in corso di pagamento nel relativo anno si colloca in ciascun anno del periodo di previsione su un valore pari a circa 4.

Nonostante la diversa situazione di partenza degli Enti privatizzati, tutte le Casse evidenziano un peggioramento (più o meno graduale e intenso): il saldo fra entrate e uscite assume valori negativi per la maggior parte degli Enti; le giacenze patrimoniali evidenziano una tendenza alla diminuzione (con un progressivo deprezzamento rispetto all'onere per pensioni), prefigurando, in alcuni casi il rischio di un non rispetto del vincolo di Riserva.

Una analisi che sembra richiamare l'attenzione sull'esigenza di intervenire con misure a carattere strutturale che consentano, nel caso di alcuni Enti, di correggere tendenze già in atto, mentre per altri Enti di mantenere l'equilibrio anche nel medio-lungo periodo.

Non può essere trascurato infatti che una tempestiva rimozione di eventuali cause di squilibrio contribuisce inoltre a rendere il sistema maggiormente equo, in termini di redistribuzione di risorse a livello *inter-generazionale*. In un sistema a ripartizione e nell'ottica degli equilibri finanziari «parziali», riconoscere trattamenti privilegiati con rendimenti più elevati alle attuali leve di pensionamento, in base ai soli rapporti assicurativi in atto nell'ambito parziale di ciascuna categoria di lavoratori, significa far ricadere l'onere dell'aggiustamento sulle generazioni future, che dovranno far fronte agli effetti negativi derivanti dal processo di maturazione e dallo sfavorevole andamento dei fattori demografici. Ciò determinerebbe l'introduzione di disparità di trattamento con le generazioni già in pensione, per le quali, in virtù dei diritti acquisiti, risulta più difficile ricorrere a provvedimenti correttivi.

Eventuali misure di carattere strutturale dovrebbero naturalmente muovere nella direzione di una accelerazione del processo di armonizzazione delle regole di calcolo rispetto a quelle dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), processo che per alcuni Enti risulta già in corso.

Per le modalità di calcolo della pensione, le misure potrebbero prendere in considerazione l'estensione del periodo di calcolo utilizzato ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile. Ciò potrebbe contribuire ad attenuare gli effetti negativi derivanti dalla lievitazione dei redditi dichiarati in prossimità del collocamento a riposo, che si sostanzia in più elevati importi delle pensioni di nuova liquidazione.

Quanto ai requisiti per il percepimento della prestazione, l'introduzione di una disciplina più rigida per le pensioni di anzianità potrebbe contrastare il fenomeno dell'accesso alla pensione in età relativamente giovane, pur continuando il lavoratore a svolgere attività lavorativa.

Dal lato delle entrate contributive, infine, vi sono spazi per aumenti dell'aliquota di contribuzione legale: la revisione operata negli anni più recenti da alcuni Enti non sembra sufficiente a garantire l'equilibrio in relazione agli andamenti finanziari di medio-lungo periodo.

2.2 Gli effetti sulla sostenibilità finanziaria e macroeconomica e sugli aspetti redistributivi *infra* e *inter-generazionali* derivanti dall'estensione del *pro rata*

Negli anni più recenti il sistema pensionistico pubblico italiano è stato interessato da una serie di interventi, volti ad incidere sulle dinamiche della spesa previdenziale. Oltre a provvedimenti a carattere strutturale, con effetti di medio-lungo periodo sugli andamenti delle gestioni previdenziali, sono stati adottati interventi di natura temporanea, con l'effetto di correggere nell'immediato le dinamiche di spesa, anche in relazione a problemi contingenti di contenimento dei *deficit* della Pubblica Amministrazione. Con riguardo a questi ultimi, a partire dal 1994, i principali interventi hanno riguardato: la decorrenza delle pensioni di anzianità (mediante slittamenti delle «finestre» previste per il pagamento); la revisione e/o la sospensione dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni al costo della vita; l'introduzione del pagamento mensile delle pensioni Inps, con risparmi di spesa *una tantum* nel 1998.

Di recente il dibattito è tornato ad incentrarsi su misure che consentano di accelerare l'entrata a regime della riforma del sistema pensionistico. Misure che, in coerenza con l'impianto delineato dalla riforma del 1995, mirino ad apportare miglioramenti significativi, nella duplice ottica della sostenibilità finanziaria e macroeconomica di medio termine e degli aspetti più propriamente equitativi, che attengono agli effetti redistributivi *infra* e *inter-generazionali*.

Tra gli interventi proposti particolare attenzione è stata riservata a quelli che riguardano l'introduzione di correzioni di tipo attuariale, realizzate con l'estensione del metodo contributivo nella forma del *pro rata* anche ai soggetti che presentavano al 31/12/1995 un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Dal punto di vista dell'impatto finanziario, gli effetti di contenimento della spesa per pensioni di tali provvedimenti risultano gradualmente nel tempo, essendo le correzioni funzione crescente degli anni di anzianità contributiva maturati nel nuovo sistema. Nei primi anni i risparmi dovrebbero risultare pari a qualche centinaia di miliardi, per crescere rapidamente nel periodo successivo: l'impatto massimo si avrebbe proprio nel momento in cui le proiezioni indicano il momento di maggior sofferenza del rapporto spesa pensionistica/Pil, dovuto al passaggio delle generazioni del *baby boom* dalla fase attiva a quella di quiescenza. In base a stime Inps (1999), i risparmi determinati per il complesso delle gestioni amministrare

dall'Istituto, raggiungerebbero circa 5.000 miliardi nel 2010, per passare a circa 15.000 miliardi nel 2020-2025.

Quanto agli aspetti equitativi, l'introduzione del *pro rata* non pone in discussione i diritti acquisiti, introducendo miglioramenti significativi in termini di equità *inter-generazionale*: l'aver esentato i soggetti con anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31/12/1995 da correttivi di equivalenza attuariale contribuisce a determinare trattamenti differenziati fra generazioni.

Dal punto di vista dell'analisi microeconomica, gli effetti possono essere valutati in termini di coefficienti di copertura, definiti in base al rapporto fra la pensione al collocamento a riposo e ultima retribuzione. Le variazioni percentuali fra i coefficienti di copertura calcolati sotto le due ipotesi normative (regime attuale ed estensione del *pro rata*) esprimono la perdita (guadagno) percentuale della pensione a normativa modificata in termini di pensione a normativa invariata.

Nell'esercizio che si propone, per il calcolo della pensione in base al regime attuale è stato considerato il regime retributivo, così come modificato e corretto dalla riforma Amato (decreto legislativo 503/92) e dalla riforma Dini (legge 335/95). Le elaborazioni condotte per simulare gli effetti della modifica normativa sono state effettuate invece in base al regime di calcolo contributivo nella forma *pro rata*. Si è ipotizzata l'entrata a regime del provvedimento a partire dal 2000; i periodi di anzianità contributiva vengono attribuiti nel nuovo sistema dal 2000, mentre i periodi maturati dal 31/12/1995 a tutto il 1999 vengono conteggiati ai fini del calcolo della quota retributiva. È stata inoltre ipotizzata l'invarianza dei coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 335/95 e utilizzati per la determinazione della quota di pensione contributiva.

I risultati sono illustrati ricorrendo a 3 figure tipo: si tratta di tre soggetti che a parità di anzianità contributiva maturata (35 anni), accedono al pensionamento in anni diversi e con differenti periodi maturati nel nuovo regime contributivo.

La prima figura tipo rappresenta la situazione di un soggetto che, con 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, ha maturato 22 anni nel regime retributivo e 13 nel nuovo regime contributivo. Per la seconda figura tipo i periodi maturati rispettivamente nel «vecchio» e nel «nuovo» regime sono pari a 29 e 6 anni. Infine, la terza figura tipo, che, su un'anzianità contributiva complessiva di 35 anni, ha maturato solamente un anno nel nuovo sistema di calcolo contributivo.

Le altre ipotesi relative alle variabili macroeconomiche attengono alla dinamica retributiva individuale (pari al 2% in termini reali) e alla crescita reale del Pil (pari all'1,5%).

Dall'esame dei risultati delle elaborazioni, presentate nel prospetto G, emerge una redistribuzione di risorse a favore di età anagrafiche al pensionamento più elevate e fra generazioni, in virtù del periodo di anzianità contributiva maturata nel nuovo regime.

Nel caso della terza figura tipo, per la quale il periodo attribuito al nuovo sistema di calcolo risulta pari ad un anno, emergono delle differenze minime rispetto alle coperture determinate a normativa invariata.

Negli altri due casi, il differenziale aumenta a causa della maggior operatività del sistema di calcolo contributivo. Nel caso della seconda figura tipo le perdite della pensione risultano dell'ordine del 2,7%, fino ad annullarsi in corrispondenza dei 62 anni di età. Per la figura tipo 1 le perdite risultano più elevate, dell'ordine del 6,5% per età al collocamento a riposo pari a 57 anni; le perdite risultano progressivamente decrescenti, fino a giungere ad una posizione invariata rispetto alla normativa attuale in corrispondenza dei 63 anni; per età superiori (64 e 65 anni) si registra un guadagno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Mario Valentini, responsabile del servizio ambiente e smaltimento rifiuti della regione Umbria

Massimo SCALIA, *presidente*, dà il benvenuto al senatore Lo Curzio, che sostituisce il senatore Polidoro, entrato a far parte del Governo.

Dà quindi la parola al dottor Valentini, precisando che il vicepresidente della giunta regionale umbra ed assessore all'ambiente Monelli non è potuto intervenire all'odierna seduta per sopravvenuti motivi di salute.

Mario VALENTINI, *responsabile del servizio ambiente e smaltimento rifiuti della regione Umbria*, ricorda che negli anni passati la provincia di Perugia ha predisposto un progetto chiamato SUWMIRA per la realizzazione di un impianto di trattamento delle biomasse per la produzione di ammendanti agricoli di qualità provenienti dal bacino del lago Trasimeno: tale impianto non rispondeva ai criteri dettati dalla programmazione regionale che invece prevedevano la creazione di un impianto per il compostaggio delle macrofite e del fragmiteto asportati dal lago.

Nel febbraio 1997 il sindaco di Castiglione del Lago dichiarava disponibile un'area del territorio comunale per la realizzazione del predetto impianto, subordinando la fattibilità del progetto alla valutazione dell'impatto ambientale da parte di un'apposita commissione tecnica, che ha individuato come idonea un'area in località Villastrada nel comune di Castiglione del Lago.

Anche in base ai numerosi esposti successivamente presentati, la CEE, approvando il progetto SUWMIRA, ha evidenziato l'opportunità di realizzare l'impianto in un'area diversa. Nel luglio 1999 è stata richiesta la realizzazione dell'impianto nel sito di Poggio Montorio, ricadente nel territorio dei comuni di Magione e di Perugia, ubicato quindi all'esterno del bacino del lago Trasimeno; da parte della regione è stata fatta presente la necessità di integrare la documentazione fino a quel momento presentata, in particolare con il parere della commissione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 in materia di emissioni.

Rileva in seguito che l'impianto potrà essere realizzato in una cava in via di dismissione, in cui si sta realizzando il ripristino ambientale e la messa in sicurezza, e che l'area interessata è contigua ad un sito di interesse naturalistico e ad un bosco di lecci; si sofferma anche sulle tipologie dei rifiuti da trattare, precisando che le quantità complessive dovrebbero ammontare a 41 mila tonnellate annue e che i prodotti ottenuti consistono in terricci, concimi ed ammendanti organici.

Rifacendosi agli articoli 31 e 33 del «decreto Ronchi», fa conoscere le modalità della procedura per richiedere l'iscrizione al registro delle ditte che si occupano del recupero dei rifiuti speciali: fino ad oggi in Umbria sono state autorizzate all'avviamento 310 attività di recupero in materia.

Ritiene che le attività avviate e le procedure autorizzative semplificate richiederebbero controlli mirati che invece non possono essere effettuati in modo soddisfacente: tali attività di fatto sfuggono completamente alla programmazione regionale in materia di rifiuti ed a quella della gestione del territorio, di pertinenza dell'ente locale. Si assiste così all'indiscriminata proliferazione nelle aree industriali di numerose attività di recupero dei rifiuti, talvolta ad alto rischio e con notevole impatto sull'ambiente.

Auspica il varo di una disciplina più organica circa la provenienza dei rifiuti, poiché il «decreto Ronchi» non consente lo smaltimento dei rifiuti urbani in regioni diverse da quelle di produzione. Ritiene anche opportuna l'acquisizione, prima dell'iscrizione nel registro da parte della provincia, del parere della conferenza dei servizi volto alla valutazione degli aspetti ambientali; si deve poi specificare se la costruzione di un impianto di recupero ammesso alla procedura semplificata debba essere sottoposto all'autorizzazione prevista dall'articolo 27 del «decreto Ronchi» e debbono essere prestate idonee garanzie finanziarie per lo svolgimento dell'attività di recupero, in armonia con quanto previsto per quelle sottoposte all'autorizzazione di cui all'articolo 28 del predetto decreto.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Valentini per la sua esauriente esposizione riguardo all'impianto ipotizzato nei comuni di Magione e Perugia ed alle procedure semplificate da parte delle imprese che intendono occuparsi del recupero dei rifiuti.

Franco ASCIUTTI (FI), anche riferendosi alle informazioni fornite dal dottor Valentini, chiede se venga ravvisata la necessità di un nuovo impianto di riciclaggio delle sostanze organiche nel territorio umbro.

Poiché sull'intera area regionale esistono esigenze ambientali e paesaggistiche che debbono essere in ogni caso rispettate, chiede se gli uffici regionali conoscano, nel contesto della complessiva attività programmatoria, la quantità dei rifiuti provenienti da altre regioni e quale sia la percentuale in rapporto alla produzione interna.

Chiede infine di specificare le previsioni riguardo alle necessità impiantistiche del prossimo futuro negli ambiti territoriali ottimali in cui è stata divisa l'intera regione.

Giuseppe LO CURZIO (PPI) ringrazia innanzitutto il Presidente Scaglia per le cortesi espressioni manifestate nei suoi confronti.

Ritenuto che in Italia le problematiche esistenti nel ciclo dei rifiuti siano in numero elevato e talvolta di difficile soluzione, soprattutto in alcune regioni, chiede di conoscere quali siano i criteri definiti per lo smaltimento dei rifiuti in Umbria, anche alla luce delle innovazioni prospettate dalla normativa contenuta nel «decreto Ronchi».

Ricorda poi che i comuni effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati attraverso appositi regolamenti ispirati a principi di efficienza, efficacia ed economicità: domanda al dottor Valentini di esporre i parametri adottati in Umbria nello svolgimento delle procedure autorizzative volte all'istituzione di nuove strutture impiantistiche.

Mario VALENTINI risponde dettagliatamente ai quesiti formulati, precisando che i rifiuti urbani provengono da territori extra regionali in quantità trascurabili, essendo praticamente il solo comune di San Sepolcro in Toscana, a pochi chilometri da Città di Castello, ad utilizzare le strutture regionali.

Ricordato che nell'area ternana i residui delle lavorazioni industriali vengono normalmente trattati dall'azienda produttrice e che in altre aree della regione i rifiuti speciali vengono trasportati per lo smaltimento in impianti situati in regioni diverse, può affermare che i dati e le informazioni in materia di rifiuti speciali non sono disponibili da parte degli uffici competenti, sia regionali che provinciali.

Rifacendosi all'iscrizione di 310 nuove attività di recupero dei rifiuti speciali nel territorio umbro, precisa che l'istituzione di ogni nuovo impianto deve rispondere ad una «griglia» di parametri di valutazione; si sofferma poi sul mancato inizio delle procedure per il recupero energetico dai rifiuti e sulle procedure cosiddette semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Massimo SCALIA, *presidente*, riguardo alla complessa questione delle procedure semplificate, ricorda che nel convegno organizzato dalla Commissione nel marzo 1998 affermò che esse si erano prestate ad un'utilizzazione illecita: la questione è certamente delicata e purtroppo non esiste un sufficiente livello deontologico da parte del sistema delle imprese, che spesso si limitano a far giacere i rifiuti senza procedere ad alcun recupero.

Deve poi sottolineare l'inesistenza di un sistema di controllo che valga a scoraggiare l'attività illecita delle imprese in materia: negli ultimi due anni molto è stato fatto anche riguardo a tale problematica e le agenzie regionali di protezione dell'ambiente sono quasi tutte in grado di funzionare a pieno regime. Ritiene che un controllo stringente e sistematico da parte loro permetterebbe di verificare le reali capacità operative delle ditte che iniziano l'attività di recupero dei rifiuti.

Mario VALENTINI afferma che terrà nel debito conto le valutazioni emerse nel corso dell'odierna seduta.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia il dottor Valentini e lo congeda, invitandolo a far pervenire ogni integrazione alla documentazione testé presentata che si renderà disponibile.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato, con lettera del 24 gennaio scorso, ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Giuseppe Lo Curzio, in sostituzione del senatore Giovanni Polidoro, entrato a far parte del Governo; essendo il senatore Polidoro Segretario di Presidenza, nella seduta del 3 febbraio prossimo è prevista la relativa elezione.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 gennaio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare i rappresentanti dell'ISPESL e del centro regionale amianto del Piemonte.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che la II Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, svoltasi nella giornata di ieri presso la Sala del Mappamondo a Palazzo Montecitorio, ha suscitato grande interesse non solo all'interno del mondo politico ma anche all'interno delle diverse strutture amministrative e delle diverse realtà regionali e locali. Sottolinea inoltre l'opportunità di riflettere attentamente sull'idea emersa in diversi interventi di parlamentari e di rappresentanti del Governo, di individuare una cabina di regia parlamentare al fine di garantire l'armonizzazione delle leggi di settore con i principi del federalismo amministrativo individuati dalla legge n. 59 del 1997, e quindi di controllare il complesso processo di riorganizzazione amministrativa negli strumenti e nelle fasi in cui esso si realizza. Ricorda inoltre come nel corso della Conferenza siano state evidenziate iniziative legislative in contrasto con i principi di decentramento che tende a potenziare l'autonomia degli enti locali e territoriali. Si tratta di iniziative attraverso le quali lo Stato si riappropria di una serie di funzioni, già trasferite agli enti locali, nonché di una serie di risorse finanziarie.

Elezione di un Vicepresidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di un Vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 22

Maggioranza assoluta dei voti 21

Hanno riportato voti:

Giancarlo Tapparo 21

Schede bianche 1

Proclama eletto Vicepresidente il senatore Giancarlo Tapparo.

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione di un Vicepresidente i deputati BARBIERI Roberto, BRACCO Fabrizio, BRUGGER Siegfried, CENNAMO Aldo, CERULLI IRELLI Vincenzo, DI BISCEGLIE Antonio, MANZINI Paola, MASSA Luigi, PALMA Paolo, e i senatori BUCCIARELLI Anna Maria, D'ALESSANDRO PRISCO Franca, DUVA Antonio, GIARETTA Paolo, GUBERT Renzo, LUBRANO DI RICCO Giovanni, MAGNALBÒ Luciano, MARCHETTI Fausto, NIEDDU Gianni, ROTELLI Ettore, TAPPARO Giancarlo, VEDOVATO Sergio e VILLONE Massimo.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Antonio MARZANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Giorgio Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo concernente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997 n. 94).

Il Presidente Antonio Marzano ricordato che nella precedente seduta il relatore ha formulato la propria proposta di parere, sulla quale si è pronunciato anche il rappresentante del Governo, fa presente che nella giornata odierna sono pervenuti alcuni emendamenti, tutti a firma del deputato Boccia, alla suddetta proposta di parere (*vedi allegato*).

Il deputato Guido POSSA (FI), *relatore*, si dichiara favorevole agli emendamenti Boccia 12.1 e 34.1. Chiede chiarimenti sulla portata normativa dell'emendamento 3.1. Motiva quindi la propria contrarietà ai restanti emendamenti.

Il sottosegretario Giorgio MACCIOTTA, si associa ai pareri espressi dal relatore rilevando peraltro che l'emendamento Boccia 3.1 potrebbe essere valutato positivamente poichè, rispetto al testo in esame tiene in considerazione anche la possibilità che non tutte le leggi regionali, che prevedono interventi a carattere continuativo, rinviino alla legge di bilancio per la quantificazione della relativa spesa.

Il deputato Guido POSSA (FI), relatore, alla luce delle considerazioni del sottosegretario Macciotta circa l'emendamento Boccia 3.1 si dichiara ad esso favorevole pur ritenendo opportuno riformularlo nel senso di integrare le disposizioni del comma 1 dell'articolo 3 anzichè sostituire interamente il comma.

Il Presidente Antonio MARZANO invita pertanto il relatore a presentare una nuova formulazione della proposta di parere che recepisca gli emendamenti da lui condivisi.

Il deputato Guido POSSA (FI), *relatore*, illustra la nuova formulazione della propria proposta di parere avvertendo che essa, oltre a recepire gli emendamenti Boccia 3.1, 12.1 e 34.1, accoglie sostanzialmente alcune osservazioni emerse nel corso della discussione svoltasi nelle precedenti sedute. Si riferisce all'articolo 21, relativo al regime della perenzione amministrativa dei residui passivi, il quale viene omologato a quello nazionale e al comma 5 dell'articolo 18, per il quale si prevede una versione sostitutiva volta a stabilire che i pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. In questo modo ritiene superate le condizioni poste nella precedente versione della proposta di parere per garantire la coerenza con la delega. La proposta di parere risulta pertanto del seguente tenore:

La Commissione Parlamentare Consultiva in ordine alla Riforma del Bilancio statale ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, esaminato lo schema di decreto legislativo recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208;

tenuto conto che:

la delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208 ha come oggetto l'adeguamento del sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, come questo è attualmente determinato per le modifiche ed integrazioni progressivamente introdotte alla legge 5 agosto 1978, n. 468;

la predetta delega deve essere esercitata secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94 e che questi dispongono, tra l'altro, che il decreto delegato si deve uniformare anche a quanto è stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in costante collaborazione con le regioni, ricorrendo anche ad una specifica sede tecnica, costituita nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come, per altro, auspicato dal parere che questa Commissione ha reso sullo

schema di decreto legislativo recante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

sullo schema trasmesso al Parlamento la medesima Conferenza ha espresso in senso favorevole il parere previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, «a condizione che siano accolte le proposte di modifica» contenute nel documento allegato al parere medesimo, documento trasmesso al Parlamento unitamente allo schema di decreto;

considerato che:

il coordinamento della autonomia finanziaria delle regioni, che l'articolo 119 della Costituzione attribuisce alle leggi della Repubblica, ha come oggetto non soltanto il coordinamento delle entrate e delle spese (della finanza), ma anche quello delle regole e degli strumenti contabili; sia perchè essi sono strumento stesso del coordinamento finanziario, sia perchè quel coordinamento rende conoscibile e trasparente l'azione amministrativa di ciascuna regione nel contesto della finanza pubblica. La delega conferita al Governo affinché il sistema contabile delle regioni venga adeguato a quello dello Stato è perciò intesa a due obiettivi tra loro integrati: far sì che le regioni si dotino di strumenti operativi coerenti e coordinati con quelli adottati dallo Stato e dagli enti locali, per modo che ne risulti un sistema di contabilità pubblica connesso e coerente per i tre livelli di governo; far sì che anche le regioni operino nell'ambito di un sistema di contabilità che si ispira al principio della separazione delle responsabilità politiche da quelle gestionali, della semplificazione, della trasparenza e della accentuazione del processo di controllo dei risultati;

lo schema di decreto legislativo riproduce letteralmente, o con modifiche di coordinamento formale, gran parte delle disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335. Di questa legge lo schema dispone poi l'abrogazione, ad eccezione degli articoli 30, 31 e 32. Lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere della Commissione costituisce pertanto un testo che unifica in solo atto quanto già disposto dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e quanto di nuovo interviene in attuazione della delega. Non vi è dubbio che la disciplina della delegazione legislativa e quanto specificamente dispone l'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, inducono a ritenere che la novazione di disposizioni che il legislatore delegato non modifica altrimenti e le correzioni di mero coordinamento formale che apporta al testo vigente riprodotto nello schema di decreto legislativo, costituiscono una interpretazione particolarmente estensiva dell'oggetto e dei criteri direttivi della delega. Il compito di redigere testi unificati, specie se non meramente compilativi, e di provvedere al loro coordinamento formale, deve essere infatti specificamente disposto nel conferimento della delega. Questo - almeno allo stato della disciplina - non assorbe quanto dispone l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, in merito alla redazione di testi unici da parte del Governo.

Tuttavia, proprio alla luce delle disposizioni in tema di semplificazione e chiarezza dei testi normativi che, a partire dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Parlamento ha introdotto nei successivi conferimenti di delegazione legislativa al Governo, la Commissione ritiene che in questo caso, per l'oggetto e le finalità stesse della delega conferita, i criteri direttivi della semplificazione e della chiarezza normativa possano ritenersi implicitamente contenuti nella delega medesima e che, pertanto, per questo aspetto, il provvedimento ne rispetti l'oggetto ed i principi;

nel merito l'oggetto della delega conferita al Governo, pur formulato in termini ampi e 'finalistici' dalla legge 25 giugno 1999, n. 208, deve tuttavia essere definito con riferimento a quanto è già disciplinato nel sistema di contabilità dello Stato e, in particolare, nella legge 5 agosto 1978, n. 468. Sotto questo profilo di osservazione alcune delle disposizioni dello schema di decreto delegato non sono immediatamente riferibili all'oggetto della delega. È ben vero infatti che l'articolo 34 dello schema di decreto richiama tutte le disposizioni dello schema stesso sotto la funzione ed il potere di coordinamento della finanza pubblica posti dall'articolo 119 della Costituzione; tuttavia va rilevato che la funzione e la natura di norma di coordinamento di ciascuna disposizione dello schema non possono risultare dalla mera autodefinizione che ne fa lo schema stesso all'articolo 34. Esse devono trovare un riscontro nella disciplina o, almeno, nei principi rinvenibili dalle norme di bilancio e contabilità vigenti per lo Stato. Sotto questo profilo non rispettano i criteri ed i principi della delega:

i commi 4 e 5 dell'articolo 18; quelle disposizioni consentono alla Giunta regionale di derogare alla disciplina degli impegni di spesa stabiliti ai precedenti commi dell'articolo; la deroga concerne l'autorizzazione ad assumere impegni per esercizi successivi e l'autorizzazione ai relativi pagamenti delle quote annuali, quando si tratti di spese connesse alla attuazione di piani finanziari dei programmi approvati dall'Unione europea, di deliberazioni del CIPE per il piano di cofinanziamento e di deliberazioni del CIPE che ripartiscono somme provenienti da finanziamenti nazionali. Questa deroga non è prevista dai principi di delega perchè innova la disciplina disposta dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 e non trova nè una analoga disposizione, nè un principio che la sostenga nella disciplina dettata per il bilancio dello Stato agli articoli 20 (*Impegni*) e 11-*quater* (*Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente*) della legge 5 agosto 1978, n. 468;

la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 21; questa sottrae i «residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti» alla disciplina della perenzione amministrativa; la legge regionale può disporre la loro conservazione in bilancio fino alla loro totale estinzione; una simile deroga rispetto a quanto stabilisce in proposito l'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive integrazioni e modificazioni per il bilancio dello Stato, non è prevista dai principi della delega.

Tuttavia, per conservare il merito di quelle disposizioni, intese a consentire flessibilità ed efficienza operativa nella gestione di spese connesse a programmi ed a finanziamenti dello Stato e della Unione europea, se ne propone una diversa formulazione: l'autorizzazione ad assumere impegni che si proiettano sugli esercizi futuri e la conservazione dei residui in bilancio per un termine più ampio di quello disposto in via ordinaria dallo schema di decreto legislativo possono essere disposti introducendo nella normativa relativa alle regioni le medesime disposizioni stabilite per il bilancio dello Stato;

la Commissione condivide lo schema di decreto legislativo sotto il profilo del rapporto tra le esigenze del coordinamento della finanza regionale e il rispetto della autonomia di queste. Proprio in ragione di quanto esposto al primo punto di queste considerazioni, la Commissione ritiene che il rispetto delle competenze legislative delle regioni ed il pari rispetto della loro autonomia organizzativa in questa materia non possano essere invocati come limiti e riserve al perseguimento dei medesimi obiettivi che sono posti allo Stato e agli enti locali. In particolar modo, la sottoposizione della finanza regionale agli obblighi e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e, per questo, al Patto di stabilità e crescita, richiedono che il sistema contabile nazionale sia informato ai principi adottati, ed imposti, in sede europea e che consenta la trasparenza ed il riscontro delle azioni di tutti i livelli di governo secondo criteri uniformi; nel merito tuttavia, la Commissione condivide ed accoglie talune delle osservazioni critiche che le regioni avanzano circa il rispetto della loro autonomia legislativa e di autoorganizzazione;

preso atto che:

la proposta di emendamenti presentata dalle regioni consiste in modifiche testuali allo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione e che su taluni di questi il Governo ha espresso alla Commissione il proprio avviso contrario, pur confermando al contempo la propria disponibilità a modificare il testo presentato sulla base dei suggerimenti provenienti dalle regioni che siano fatti propri dalla Commissione e di quelli che emergeranno autonomamente dal parere parlamentare;

e osservato in proposito che:

l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo lascia alla regione la decisione di adottare la legge finanziaria come strumento della decisione annuale di bilancio; così come attualmente essa è disciplinata dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la legge finanziaria è strumento pienamente idoneo a garantire che la regione possa assumere e articolare le proprie politiche di entrata e di spesa in connessione con il bilancio di previsione; va pertanto confermato che qualora la regione decida di introdurre la legge finanziaria nella propria disciplina di bilancio, anche nella legislazione di ciascuna regione essa debba conservare la disciplina

comune, coerente, pertanto, con quanto disposto in proposito dall'articolo 11 della legge n. 468/1978;

l'obbligo posto dall'articolo 2 alla redazione del bilancio pluriennale 'programmatico' distinto e connesso con il bilancio pluriennale a legislazione vigente, costituisce una innovazione che introduce negli strumenti di bilancio delle regioni una articolazione dimostratasi positiva per il bilancio dello Stato. E ciò anche considerando che la difficoltà di redigere contestualmente i due bilanci aumenta considerevolmente quando le iscrizioni di entrata e di spesa dipendono da atti che sono assunti dallo Stato e dalla Unione europea in tempi non coerenti con la formazione del bilancio pluriennale della regione. Questo 'sfasamento temporale' costringe per altro ad aggiornamenti successivi e progressivi in connessione con le prospettive che lo Stato e l'Unione europea determinano. Si deve tuttavia sottolineare l'importanza per la trasparenza e la leggibilità che nei dati di bilancio si determina per la distinzione tra bilancio a legislazione vigente e bilancio programmatico. L'introduzione di questo principio anche nella legislazione contabile delle regioni è, per altro, pienamente coerente con la delega conferita dal Parlamento;

non può essere condivisa la proposta regionale di rendere facoltativa l'adozione di misure organizzative e di criteri operativi idonei ad effettuare il controllo dell'attività amministrativa regionale secondo i parametri quantitativi posti dal comma 10 dell'articolo 4; il principio della verifica e della misurazione degli effetti delle decisioni di bilancio secondo criteri che rendono i risultati di tali misurazioni confrontabili tra loro e nel tempo costituisce una delle innovazioni di maggior rilievo che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 208/1999 ha introdotto per tutti gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; il principio deve essere confermato pertanto anche per le regioni a statuto ordinario, anche se, accogliendo il secondo emendamento proposto dalle regioni a questo articolo, si può salvaguardare la loro libertà di scelta sugli strumenti più opportuni da adottare;

la specificazione delle entrate derivanti da trasformazione di capitale come specifica categoria del Titolo IV delle entrate, secondo la ripartizione disposta dal comma 1 dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, corrisponde alla opportunità di individuare questa specifica fonte di entrata delle regioni in connessione con le politiche di privatizzazione di aziende regionali o di dismissione di partecipazioni finanziarie detenute dalle regioni;

è parimenti opportuno confermare la formulazione del comma 3 dell'articolo 10, sia per quanto attiene al merito degli obiettivi e dei criteri di unificazione, classificazione e armonizzazione che vi sono previsti, sia per la forma della loro adozione con atto di indirizzo e coordinamento; quest'ultimo infatti è adottato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, d'intesa con le regioni ed è pertanto capace di garantire la sostanziale codecisione delle regioni sul merito di quanto dispone; quanto a quest'ultimo, la formulazione recata dallo schema di decreto delegato non limita o vincola la libertà delle regioni di conformare la struttura

dei propri bilanci alle funzioni obiettivo e alla propria organizzazione amministrativa, ma si limita a richiedere che siano definiti e osservati principi comuni di unificazione fra le regioni e di armonizzazione con il bilancio dello Stato;

La Commissione esprime

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

il decreto legislativo accolga le proposte che, nel documento «Emendamenti proposti dalla regioni» allegato al parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 ottobre 1999, le regioni hanno formulato in merito agli articoli 4, limitatamente alla soppressione dell'ultimo periodo del comma 10, 8, 12, 13, 17, 19, 22, 23, 28, 33, 35 dello schema di decreto legislativo;

il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«1. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano le procedure da seguire. Quelle che non quantificano la relativa spesa per l'intero periodo, rinviando tale determinazione alla legge di bilancio. In tali casi, la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.»

nell'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La regione emana apposita disciplina per evitare il formarsi di disavanzi nei bilanci dei soggetti di cui al comma 1».

il comma 5 dell'articolo 18 sia sostituito dal seguente:

«5. L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.»

all'articolo 21 siano apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le somme di cui al secondo comma possono essere conservate nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato per le spese di parte corrente e non più di sette anni per le spese in conto capitale.»

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento non impegnate entro il 30 giugno possono essere man-

tenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.»

l'articolo 29 sia riformulato come segue:

«1. Il rendiconto generale della regione è approvato con legge regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Lo statuto e le leggi regionali stabiliscono le modalità ed i termini per la sua presentazione al Consiglio regionale.

2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle decisioni assunte, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in merito alle leggi delle regioni a statuto ordinario che approvano il rendiconto generale della regione. La relazione espone i rilievi del Governo circa l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 e dagli articoli 25, 26, 27 e 28. Entro il 15 novembre di ciascun anno la relazione è integrata dei rilievi e degli esiti relativi alle predette leggi regionali rinviate al nuovo esame del Consiglio regionale, o per le quali il Governo ha promosso la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale.»

all'articolo 32 è aggiunto il seguente comma:

«2. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 10 stabilisce le modalità con le quali le regioni trasmettono trimestralmente al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato i dati dei propri sistemi informativi relativi alle unità previsionali di entrata e di spesa, secondo le specificazioni poste al comma 3 dell'articolo 4 e le classificazioni determinate ai fini della loro armonizzazione con il bilancio dello Stato».

all'articolo 34, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. L'amministrazione del patrimonio e i contratti della regione sono disciplinati con legge regionale nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge della Repubblica. In assenza di una diversa disciplina dettata dalla legge della regione si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti.»

La Commissione osserva infine che:

l'adesione agli emendamenti proposti dalle regioni agli articoli 19 e 33 è intesa come accoglimento di una riformulazione del testo proposto dallo schema di decreto legislativo, finalizzata a rendere quelle disposizioni più chiare e coerenti al principio per il quale gli amministratori ed i dipendenti delle regioni sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo la medesima disciplina che è disposta per i dipendenti delle amministrazioni statali;

all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla «appartenenza dell'Italia alla Comunità europea» dovrebbe essere sostituito con quello della «appartenenza dell'Italia all'Unione europea» che costituisce la fonte del patto di stabilità;

al comma 4 dell'articolo 34 il decreto legislativo dovrebbe specificare espressamente quale sia il soggetto che d'intesa con la Conferenza Stato-regioni provvede alla verifica della rispondenza del nuovo assetto contabile delle regioni al fine di avanzare proposte di modifica;

la abrogazione della legge 19 maggio 1976, n. 335 rende necessario che, dopo l'emanazione del decreto legislativo, si proceda al coordinamento del testo dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche per quanto riguarda i compiti della soppressa Commissione interregionale esercitati ora dalla Conferenza Stato-regioni;

sebbene la delega conferita dall'articolo 1, comma 4, della legge sia limitata espressamente all'adeguamento del sistema contabile delle regioni a statuto ordinario, tuttavia le disposizioni relative alla unificazione e alla armonizzazione che il comma 3 dell'articolo 10, e le altre disposizioni che vi si riferiscono, rimettono all'atto di indirizzo e coordinamento là previsto, non possono non riferirsi anche ai bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fermo restando per altro le specifiche procedure con le quali, in relazione alle peculiari competenze legislative, ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma introduce nella propria legislazione i principi recati dalla legge n. 94/1997, il Governo provveda, per quanto è rimesso alla sua azione, ad adeguare le norme di attuazione degli statuti speciali, almeno per quanto attiene alla unificazione e alle altre forme di coordinamento previste dallo schema di decreto legislativo.

Il senatore Giovanni FERRANTE (DS), preannuncia il proprio voto favorevole alla proposta di parere del relatore così come da ultimo riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere così come riformulata.

La seduta termina alle ore 14,50.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL PARERE DEL RELATORE

Schema di decreto legislativo concernente «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208».

All'articolo 2, al comma 2, sostituire la parola: prevede con: ritiene.

2.1.

BOCCIA

All'articolo 3, sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Per le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente con le procedure da seguire e che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa, la regione può dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge prima di detta quantificazione, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma dell'articolo 18.

3.1.

BOCCIA

All'articolo 4, il comma 10 è sostituito:

«10. In relazione a quanto disposto dal comma 8, le Regioni effettuano una corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie dei provvedimenti legislativi di entrata e di spesa e verificano periodicamente la rispondenza alle previsioni nel quadro di un proprio piano dei conti coerente con quello nazionale».

Conseguentemente sopprimere il riferimento all'articolo 4, comma 10, contenuto nella seconda condizione della proposta di parere.

4.1.

BOCCIA

All'articolo 8, aggiungere in fine: Trascorso tale termine la Regione non è in condizione di funzionare e di assolvere ai propri compiti.

8.1.

BOCCIA

All'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La Regione emana apposita disciplina per evitare il formarsi di disavanzi nei bilanci dei soggetti di cui al comma 1».

12.1. BOCCIA

All'articolo 13, lettera b), sostituire le parole: le garanzie di cui all'articolo 24 con le parole: gli eventuali aumenti di capitale sociale decisi dalle società in cui la Regione è socia.

13.1. BOCCIA

All'articolo 13, aggiungere in fine:

«d) un fondo per le garanzie di cui all'articolo 24»;

13.2. BOCCIA

All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: la giunta regionale aggiungere le seguenti: , previa formale delega del Consiglio regionale e nei limiti in essa ben definiti.

Conseguentemente sopprimere la prima condizione della proposta di parere del relatore;

18.1. BOCCIA

All'articolo 19, il comma 3 è così sostituito:

«3. Per l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi le Regioni adottano appositi Regolamenti»;

19.1. BOCCIA

All'articolo 20, al comma 1, dopo la parola: modalità aggiungere le seguenti: , individua i responsabili del procedimento.

20.1. BOCCIA

All'articolo 23, aggiungere in fine il seguente comma:

«6. Non sono possibili contrazioni di mutui e forme di indebitamente nel corso dell'esercizio provvisorio ed in mancanza dell'approvazione del rendiconto nei termini fissati dalla legge»;

23.1.

BOCCIA

All'articolo 30, dopo la parola: 853 aggiungere: e della presente legge;

30.1.

BOCCIA

All'articolo 34, il comma 3, è così sostituito:

«3. La legge regionale disciplina la materia dell'amministrazione del patrimonio e dei contratti della Regione nell'ambito dei principi fondamentali della legislazione statale vigente in materia. Fino all'emanazione della legge si osservano le norme dello Stato in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti».

34.1.

BOCCIA

All'articolo 35, sostituire i commi 1 e 2 con l'elencazione tassativa di tutte indistintamente le norme abrogate. Fermo quanto previsto nella seconda condizione del parere del relatore sull'articolo 35.

35.1.

BOCCIA

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2000

104^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione:

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. – n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 R.G.N.R. – 491/98 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pier Luigi Copercini e dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma.

*Comunicazioni del Presidente in ordine ad affare assegnato
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento*

Verifica dei poteri

Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro dell'interno.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621)
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).

- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) – *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999)*.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto spe-

ciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- LA LOGGIA e altri. – Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghesio ed altri*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205» (n. 617).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri.- Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un dise-*

gno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

- Disposizioni in materia di forfeizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis). (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996 (4386) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo

stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (4409).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del direttore del Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnologia di Trieste, professor Arturo Falaschi.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione degli amministratori delegati di Sviluppo Italia S.p.A.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).

- PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).
- MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).
- e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

III. Esame dei disegni di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

- BONATESTA ed altri. – Delega al Governo per il riordino dei trattamenti pensionistici di guerra (4285).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. – Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (2964).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernenti la riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 615).
- Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).

- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
 - SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).
 - BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
 - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
 - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
 - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
 - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948)
 - e del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio (4376).
- Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).

- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi. (4329).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264)
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).

Materie di competenza

Seguito dell'esame della proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sugli organismi geneticamente modificati.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 612).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (n. 139).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante la disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. – Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo (3641).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).

- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (4337).
- SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995 (1817).
- Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori (2462).
- VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie (2769).
- VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3415).
- SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio (3472).
- Disposizioni in materia di regolazione del mercato edilizio e istituzione del fascicolo di fabbricato (4339-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 5 a 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- e della petizione n. 653 ad essi connessa

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.» (n. 614).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 15,30

Discussione sul programma dei lavori.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico (3458).
- LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto (4352).
- Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339).
- Misure in materia fiscale (4336).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci (4173).
- Deputati ALOI ed altri – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati (4223) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (4280).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).
- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

*Esame di atti preparatori
della legislazione comunitaria*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sul seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro per le politiche comunitarie sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 13,30

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità:

audizione dei generali di brigata Giovanni Mariella e Virgilio Ciccì, rispettivamente capo e vice capo di stato maggiore del Comando generale della Guardia di Finanza.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 13,30

Audizione di Lamberto Camillucci, coordinatore del laboratorio polveri e fibre dell'ISPESL, di Emanuele Lauria, direttore del centro regionale amianto del Piemonte, e di Maria Wojtowicz, dirigente tecnico del medesimo centro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 27 gennaio 2000, ore 14

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989:

- audizione della Direttrice dell'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro, dottoressa Serenella Pesarini, del Direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Airola (Benevento), signor Sandro Spampanato e del Direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Lecce, signor Cosimo Gallo, in materia di giustizia minorile.
-

